



Corte dei Conti

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell'**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A
FAVORE DEI BIOLOGI (ENPAB)**
per gli esercizi dal 2010 al 2011

Relatore: Consigliere Antongiulio Martina



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza dell'11 giugno 2013;

visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la determinazione n. 79 del 17 novembre 2000 con la quale sono stati regolati gli adempimenti istruttori per il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (E.N.P.A.B.), costituito ai sensi del D.Lgs. 103/1996 e soggetto al controllo di questa Corte a termini del comb. disp. di cui agli artt. 6, settimo comma, D.Lgs. 103/1996 e 3, quinto comma, D.Lgs. 509/1994 ;

visti i conti consuntivi dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi relativi agli esercizi finanziari 2010 e 2011, nonché le annesse relazioni del Collegio sindacale;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Antongiulio Martina e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2010 e 2011;

rilevato che dall'esame dei consuntivi relativi agli esercizi predetti e della documentazione relativa all'attività ed alla gestione dell'Ente anche successiva alla chiusura dei suddetti esercizi, risulta:

- 1) che l'Ente ha adottato, nel 2010, il regolamento di assistenza ed ha modificato, nel 2011, lo Statuto e, nel 2012, il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza ed il regolamento di contabilità;
- 2) che, le modifiche al regolamento di contabilità, che non hanno trovato applicazione, *ratione temporis*, con riferimento ai consuntivi in esame, potranno ovviare ad alcune delle criticità che, già evidenziate con il precedente referto,

con riferimento ai consuntivi relativi agli esercizi 2007- 2009, si sono ripresentate con riferimento ai consuntivi relativi agli esercizi in esame, in particolare per quanto attiene all'imputazione al patrimonio netto di fondi che dovrebbero essere collocati nel passivo patrimoniale;

- 3) che, inoltre, non tutte le componenti positive e negative di reddito confluiscono nel conto economico, essendovene alcune imputate, omisso medio, ai fondi dello stato patrimoniale per cui le risultanze rispettive del conto economico e dello stato patrimoniale non si raccordano agevolmente;
- 4) che, fatte salve le conseguenti riserve, sotto i profili innanzi evidenziati, in ordine alle rispettive risultanze, i consuntivi dell'Ente relativi agli esercizi predetti, evidenziano risultati economici positivi (per € 5.183.765 nel 2010 e per € 3.705.513 nel 2011), ed il costante incremento, nel biennio considerato, del patrimonio netto (che, secondo i consuntivi stessi, ammonterebbe al 31.12.2010 ad € 332.707.532 ed al 31.12.2011, ad € 363.684.207);
- 5) che, il risultato netto relativo alla gestione del patrimonio dell'Ente che, nel 2010, è stato positivo e superiore alla rivalutazione dei montanti contributivi, nel 2011, pur positivo, alla stregua delle risultanze contabili, è stato inferiore all'ammontare della rivalutazione dei montanti contributivi e sarebbe stato addirittura negativo se l'Ente non si fosse avvalso, con riferimento ad una parte dei titoli in portafoglio, della facoltà di non contabilizzarne le minusvalenze ai sensi dell'art. 15, tredicesimo comma, D.L. 185/2008 e succ. mod.;
- 6) che, i bilanci tecnici dell'ENPAB mentre non evidenziano criticità nell'equilibrio gestionale di lungo periodo ne evidenziano sotto il profilo dell'adeguatezza delle prestazioni, ciò stante l'esiguità - secondo le proiezioni attuariali - del tasso di sostituzione, che, peraltro, dovrebbe aumentare per effetto dell'incremento, nel tempo, dei montanti contributivi conseguente alle modifiche recentemente apportate al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza (con le quali è stato disposto, da un lato, il progressivo aumento del contributo soggettivo, in ragione dell'1% all'anno sino a raggiungimento del

15% e, dall'altro, l'aumento del contributo integrativo dal 2 al 4 per cento e la destinazione dell'aumento stesso ad incremento dei montanti contributivi);

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e del Collegio Sindacale - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P . Q . M .

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2010 e 2011 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (E.N.P.A.B.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Antongiulio Martina

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in segreteria il 18 giugno 2013

RELAZIONE sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI (ENPAB)**, per gli esercizi 2010 e 2011.

SOMMARIO

Premessa

1. Il quadro ordinamentale e le funzioni
2. Gli organi
3. Il personale
4. Gli incarichi e le consulenze esterne
5. La gestione previdenziale e assistenziale
 - 5.1 Gli iscritti
 - 5.2 I contributi previdenziali
 - 5.3 Le prestazioni previdenziali ed assistenziali
6. L'ordinamento contabile
7. I consuntivi.
8. Lo stato patrimoniale
 - 8.1 L'attivo patrimoniale
 - 8.2 Le attività finanziarie
 - 8.3 Le passività
 - 8.4 Il patrimonio netto
 - a) Il fondo per la previdenza
 - b) Il fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà.
 - c) Il fondo per interventi di assistenza.
 - d) Il fondo per l'indennità di maternità.
 - e) Il fondo per le pensioni
 - f) Il fondo di riserva
 - g) La classificazione dei fondi
9. Il conto economico
10. Il rendimento degli investimenti
11. Il bilancio tecnico
12. Conclusioni

Premessa

Sulla gestione dell'ENPAB (Ente nazionale per la previdenza e assistenza dei biologi), la Corte dei Conti ha già riferito al Parlamento, a norma del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 6, settimo comma, D.lgs. 10 febbraio 1996 n°103, fino a tutto l'esercizio 2009.¹

Riferisce ora, con la presente relazione, sulla gestione del predetto Ente per gli esercizi 2010 e 2011 nonché sugli eventi più significativi sino alla data corrente.

¹ Vds., per gli esercizi dal 2007 al 2009, la relazione deliberata, nell'adunanza del 03.05.2011, dalla Sezione controllo enti, con determinazione n. 37/2011 e trasmessa al Parlamento il 19.05.2011 (Atti parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV n. 314).

1. Il quadro ordinamentale e le funzioni

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) è stato istituito, come fondazione, ai sensi del D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, con decreto del 16 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,² di approvazione dello statuto e del regolamento dell'Ente adottati dall'Ordine nazionale dei biologi in data 19 giugno 1997.

A termini del comb. disp. di cui all'art. 3, primo e quinto comma, del D.lgs. 509/1994 e dell'art. 6, settimo comma, del D.lgs. 103/1996, l'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze nonché al controllo della Corte dei conti.

L'Ente ha la funzione di attuare la tutela previdenziale in favore degli iscritti all'Ordine nazionale dei biologi, che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, nonché dei loro familiari, mercé erogazione di pensioni di vecchiaia e di inabilità, dell'assegno di invalidità e dell'indennità di maternità nonché delle pensioni ai superstiti.

Le norme istitutive prevedono, inoltre, che l'Ente concorra alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, di cui al D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che provveda a forme di assistenza obbligatoria e che possa attuare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, interventi assistenziali.

Con delibera n° 44 del 20 luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha predisposto un articolato di modifiche allo Statuto,³ che sono state, quindi, adottate dal C.I.G., dapprima, con delibera n°6 del 05.10.2011 e, quindi, con delibera del 23.11.2011, fatta constare con rogito notarile di "verbale di modifiche statutarie" del 23.11.2011,⁴ e che sono state, infine, approvate con decreto interministeriale del 26

² Il relativo avviso è stato pubblicato nella G.U. del 06.08.1997 n° 182.

³ Lo statuto era stato in precedenza modificato con delibera del C.I.G. del 21.12.1998, approvata con ministeriale del 05.08.1999 (il relativo avviso è stato pubblicato nella G.U. del 19.08.1999 n°194).

⁴ Leggesi nel suddetto verbale che il C.I.G., ritenuto che occorresse "procedere in modo formale alle modifiche statutarie richieste dai competenti organi di controllo e già deliberate" dallo stesso Consiglio "in modo informale in data 05.10.2011" ha rideliberato "le progettate modifiche articolo per articolo e nel suo insieme".

luglio 2012.⁵

Le modifiche statutarie hanno investito principalmente i requisiti dei componenti degli organi collegiali e le cause di ineleggibilità alle cariche dell'ente e di decadenza.⁶

Nel corso del 2011, l'Ente ha deliberato una serie di modifiche⁷ al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza che, peraltro, sono state oggetto di osservazioni dal parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Più di recente, recependo le suddette osservazioni, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto⁸ un nuovo articolato che è stato adottato dal Consiglio di Indirizzo Generale con delibera n. 3 del 16 novembre 2012 e che è stato quindi approvato⁹ dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 30.01.2013.¹⁰

Le modifiche adottate riguardano, fra l'altro:

- l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, con facoltà di optare per il versamento nella misura ridotta del 50% solo per la contribuzione soggettiva, per i pensionati dell'Ente, titolari di reddito derivante dallo svolgimento della attività libero professionale di biologo, per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione presso l'albo professionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, undicesimo comma, del D.L. 06.07.2011 n°98 conv. in legge, con modificazioni, nella L. 15.07.2011, n. 111;¹¹

Al suddetto "verbale di modifiche statutarie" del 23.11.2011, "per mero errore materiale", sarebbe "stato allegato uno statuto non corretto, in quanto nello stesso erano presenti dei refusi di stampa" secondo quanto dichiarato dal Coordinatore del C.I.G. in successivo atto ("verbale dell'Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza in favore dei biologi E.N.P.A.B.") a rogito dello stesso Notaio del 15.03.2012, cui è stato allegato "il testo corretto dello Statuto" da intendersi, pertanto, "come sostitutivo di quello allegato nel verbale sopra citato e come corrispondente alla volontà del C.I.G. dell'Ente espressa nella riunione del 23.11.2011".

⁵ Il relativo comunicato è stato pubblicato nella G.U. n. 199 del 27.08.2012.

⁶ Fra le modifiche è da segnalare la previsione per cui "la carica presso un organo collegiale nazionale dell'Ordine nazionale dei biologi è incompatibile con la carica presso un organo collegiale nazionale dell'Ente" (art. 14, terzo comma, lett. f dello Statuto novellato).

⁷ Predisposte dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°44/R del 20 luglio 2011 ed adottate dal Consiglio di Indirizzo Generale con delibera n°7 del 20 ottobre 2011.

In precedenza, il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza era stato, da ultimo, modificato con delibera del C.I.G. del 18.07.2007 n°3, approvata con ministeriale del 26.11.2007 (il relativo avviso è stato pubblicato nella G.U. del 12.01.2008 n°10).

⁸ Delibera del Consiglio di Amministrazione n°106 del 25 ottobre 2012.

⁹ A termini dell'art. 6, quinto comma, D.Lgs. 103/1996 e 3, primo comma, dello Statuto.

¹⁰ Il relativo comunicato è stato pubblicato nella G.U. n. 39 del 15.02.2013.

¹¹ L'art. 18 del D.L. 06.07.2011 n°98 conv. in legge, con modificazioni, nella L. 15.07.2011, n. 111, reca, ai commi 11 e segg. disposizioni volte a chiarire la posizione previdenziale dei soggetti iscritti agli enti previdenziali di cui decreti legislativi 509/1994 e 103/1996.

In particolare, il citato undicesimo comma ha imposto a detti enti di prevedere, adeguando i rispettivi statuti e regolamenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'obbligo della iscrizione e della contribuzione, con aliquota non inferiore al 50 per cento di quella prevista in via ordinaria, a carico dei soggetti già pensionati che svolgano attività professionale.

Il successivo dodicesimo comma dello stesso articolo reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, della L. 335/95, istitutivo della Gestione separata presso l'INPS, nel senso che rientrano nell'ambito di tale Gestione esclusivamente i soggetti che esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di cui decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, in base ai relativi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al

- l'aumento del contributo soggettivo, in ragione dell'1% l'anno, a decorrere dal 2013, fino a raggiungere l'aliquota del 15%;

- l'aumento del contributo integrativo, a carico dei committenti privati, dall'attuale 2% al 4%, con destinazione della differenza ad incremento del montante dell'iscritto, come consentito dalla L. 12.07.2011 n°133;¹²

- l'elevazione a 65 anni del requisito di anzianità anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia.¹³

Con delibera n. 2 dell'11 maggio 2010, il C.I.G. ha adottato il regolamento di assistenza sul quale ci si soffermerà infra, nel paragrafo relativo alle prestazioni assistenziali.

comma 11, ovvero le categorie per le quali gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta dei relativi albi od elenchi ne abbiano deliberato l'inclusione nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 e cioè nella gestione separata.

Il comma 15 del citato art. 18 del D.L. 98/2011 ha demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione delle necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14 del medesimo art. 18, quindi emanate con D.M. 14.03.2012, che ha disposto che, con effetto dal 7 gennaio 2012, giorno successivo alla scadenza del termine semestrale assegnato agli enti previdenziali per provvedere all'assunzione degli interventi di adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle prescrizioni di cui all'art. 18, undicesimo comma, D.L. 98/2011, in materia di obbligo di iscrizione e contribuzione per i soggetti già pensionati che svolgono attività professionale per la quale percepiscono un reddito, qualora l'ente previdenziale non vi abbia provveduto, i soggetti già pensionati che versino nelle suddette condizioni, siano tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza, in qualità di iscritti, i contributi ordinari previsti per i professionisti attivi, nella misura del 50 per cento, ed ha disposto che la contribuzione prevista in via ordinaria, di cui al richiamato undicesimo comma "è la contribuzione soggettiva minima a carico degli iscritti attivi, fissata, in misura forfetaria o percentuale sul reddito dichiarato, dagli statuti e dai regolamenti degli enti previdenziali".

¹² La cit. L. 12.07.2011 n°133 ha sostituito l'art. 8, terzo comma, del D.lgs. 103/ 1996, nei seguenti termini "Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti e' fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed e' riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo e' riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».

L'aumento del contributo integrativo al 4% di cui al testo ha riguardo alle sole prestazioni professionali svolte in favore di committenti privati, in quanto, in ossequio alla clausola di invarianza della spesa pubblica di cui alla cit. L. 133/2011 (e, cioè, alla previsione che esclude "nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"), la novella regolamentare ha previsto che per le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti all'Ente, il contributo integrativo resti fissato nella misura previgente del 2 per cento.

¹³ Il testo dell'art. 13, primo comma, del regolamento che stabiliva che il diritto alla pensione di vecchiaia si conseguisse al compimento del 58° anno di età, a condizione che risultassero versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risultasse non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 61 e 71 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato modificato nel senso che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva. La modifica del primo comma ha comportato la soppressione del secondo comma che prevedeva che si prescindesse dall'importo minimo di cui al comma 1 al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Del pari, nei pertinenti paragrafi, si farà cenno alle modifiche ed integrazioni recentemente apportate dall'Ente al regolamento di contabilità.

Nel periodo in esame la disciplina relativa agli enti previdenziali privatizzati ex D.lgs. 509/1994 e privati ex D.lgs.103/1996, nel novero dei quali è compreso l'ENPAB è stata interessata da una serie di interventi normativi, alcuni specificatamente riferiti alle suddette categorie di enti, altri riferiti alle generalità delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), a termini, dapprima, dell'art. 1, quinto comma, L. 311/2004 e, quindi, dell'art.1 della L. 31.12.2009 n°196¹⁴ - ¹⁵.

A tale ultimo proposito, occorre premettere che il contenzioso innanzi al giudice amministrativo¹⁶ promosso dall'ENPAB in uno a numerosi altri enti ex D.lgs. 509/1994 e 103/1996, avverso gli elenchi ISTAT del 29.07.2005 e del 30.09.2011, nella parte in

¹⁴ L'art. 5, settimo comma, del D.L. 02.03.2012 n. 16 come modificato dalla relativa legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, ha sostituito l'art. 1, secondo comma, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nel senso che "ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".

I summenzionati elenchi, comprendono l'ENPAB così come del pari, gli elenchi relativi agli anni precedenti (cfr. elenchi pubblicati nella G.U. n°175 del 29 luglio 2005, per il 2006, nella G.U. n° 174 del 28 luglio 2006, per il 2007, nella G.U. n°176 del 31 luglio 2007, per il 2008, nella G.U. n°178 del 31 luglio 2008, per il 2009, nella G.U. n° 176 del 31 luglio 2009 per il 2010) e l'elenco relativo al successivo esercizio 2013 (pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2012).

Ne consegue, a termini della summenzionata disposizione normativa, la qualificazione dell'ENPAB quale amministrazione pubblica, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica.

¹⁵ Occorre inoltre evidenziare che l'art. 1, comma 10 ter, del D.L. 23.10.2008 n°162, conv. in L. 22.12.2008 n°201, che prevedeva che ai fini della applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, non rientrassero negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico - oltre agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (fondazioni di origine bancaria) - "gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'art. 1 del D.lgs. 30.06.1994, n°509 e di cui al D.lgs. 10.02.1996 n°103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture", è stato modificato dall'art. 32, dodicesimo comma, del D.L. 06.07.2011 n°98, conv. con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: "la condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni".

Per effetto della suddetta modifica gli enti previdenziali privati di cui al D.lgs. 509/1994 ed al D.lgs. 103/1996 sono stati ricondotti al genus degli organismi di diritto pubblico con conseguente integrale assoggettamento alla disciplina di cui al codice dei contratti pubblici.

¹⁶ In proposito si osserva che, più di recente, il legislatore ha previsto, all'art. 1, comma 169 della L. 24.12.2012 n°228 (Legge di stabilità 2013), che "avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione".

cui inseriscono gli enti stessi nel conto consolidato della pubblica amministrazione, si è concluso sfavorevolmente per gli enti stessi.

Con sentenza del 28 novembre 2012, n. 6014, il Consiglio di Stato – VI Sezione, in riforma delle impugnate sentenze del T.A.R. per il Lazio (Sezione III quater) n°1938/2008 del 03.03.2008 e n°224/2012 dell'11.01.2012, che avevano annullato in parte qua i suddetti elenchi ISTAT, ha, infatti, respinto i ricorsi proposti dai summenzionati enti.

Sicché, ai suddetti enti previdenziali e, pertanto, anche all'E.N.P.A.B. si applicano le disposizioni in materia di vincoli di finanza pubblica e contenimento delle spese riferite alla generalità delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto consolidato della pubblica Amministrazione, fra le quali vanno segnalate:

- l'art.9, primo comma, del D.L. 31.05.2010 n°78, conv. con mod. dalla L. 30.07.2010, n° 122, che ha disposto che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle suddette amministrazioni pubbliche non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva;^{17 - 18}

- l'art. 8, terza comma, del D.L. 06.07.2012 n° 95 ¹⁹ conv. con modificazioni dal-

¹⁷ "ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".

¹⁸ Il successivo secondo comma prevedeva, fra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, superiori a 90.000 euro lordi annui fossero ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. Con sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223, la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua.

¹⁹ Il cit. D.L. 06.07.2012 n° 95 conv. in legge con modificazioni dalla L. 07.08.2012, n°135, recante "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", con riferimento alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - e, pertanto, anche con riferimento agli enti previdenziali privati inclusi in detto elenco - prevede, inoltre:

- all'art.1, settimo comma, che le stesse, relativamente alle categorie merceologiche individuate dalla stessa norma (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete etc.) - nonché alle ulteriori categorie merceologiche individuate, a termini del successivo nono comma, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - siano tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, facendo salva la possibilità di procedere ad affidamen-

la L. 07.08.2012, n°135, che ha previsto che, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, siano ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, che gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottino interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle suddette misure e che le somme derivanti da tale riduzione siano versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, ovvero, per l'anno 2012, entro il 30 settembre.

Gli interventi specificatamente riferiti agli enti previdenziali privati (o, più in generale, agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza) hanno, in primo luogo, riguardato la relativa gestione patrimoniale.

L'art. 8, quindicesimo comma, del D.L. 31.05.2010 n°78, conv. con modificazioni dalla L. 30.07.2010, n°122, ha disposto che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, siano subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In attuazione della surriportata disposizione, il D.M. 10 novembre 2010 ha disciplinato le operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché le operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e

ti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali, prevedendo, inoltre che la mancata osservanza delle suddette disposizioni "rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale" e, all'ottavo comma, che i contratti stipulati in violazione della suddetta disciplina siano nulli, costituiscano illecito disciplinare e siano causa di responsabilità amministrativa;

- all'art.5, secondo comma, che, a decorrere dall'anno 2013, non possano effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
- all'art. 5, settimo comma, che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, non possa superare il valore nominale di 7,00 euro.

di previdenza, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), prevedendo che i suddetti enti comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 novembre di ogni anno un piano triennale di investimento – che, per gli enti di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, deve essere allegato al bilancio tecnico - che evidenzi, per ciascun anno, l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari,²⁰ nonché, entro il 30 giugno di ciascun anno, eventuali aggiornamenti del piano, e la cui efficacia è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione dei piani, salvo per le operazioni di cui all'allegato A allo stesso decreto²¹ che, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, possono essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i Ministeri vigilanti abbiano formulato osservazioni.²²

²⁰ A termini dell'art. 2, secondo comma, D.M. cit., il piano distingue per le operazioni di acquisto, tra investimenti diretti ed investimenti indiretti, con separata indicazione delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da quote di fondi immobiliari.

²¹ Le operazioni che, a termini dell'allegato A non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica sono la sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili, la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o la costituzione di fondi immobiliari di natura privata utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili o delle quote di fondi immobiliari costituiti anche mediante apporto di immobili, in quanto trattasi di vendite immobiliari indirette, la vendita diretta di immobili a privati e la vendita diretta di immobili da ente o cassa previdenziale ad ente o cassa previdenziale o ente della pubblica amministrazione.

²² Con direttiva del 10.02.2011 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dell'economia e delle finanze hanno inteso fornire indicazioni in ordine all'applicazione dell'art. 8 commi 4, 8, 9 e 15 del D.L. 31.05.1978, conv con mod. nella L. 30.11.2010 n°122, stabilendo "criteri generali a cui gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza si devono ispirare nell'assumere decisioni in merito all'investimento di fondi disponibili (gestione dei flussi) ed alla gestione del patrimonio accumulato sino ad oggi (riorganizzazione degli stock)" fornendo indicazione su "l'individuazione e l'utilizzo sistematico e trasparente di un'analisi del rischio, ed ove possibile, di adeguati indicatori del livello di rischio nella valutazione delle opportunità di investimento e delle operazioni di disinvestimento in relazione alle passività del patrimonio, per una gestione sempre più integrata e coerente fra le poste dell'attivo e del passivo tenuto presente l'orizzonte temporale di riferimento", "il confronto del rendimento e del rischio del patrimonio con gli analoghi parametri dei titoli di Stato come prima verifica dell'efficacia della gestione patrimoniale" ed "il confronto fra le differenti soluzioni gestionali degli immobili posseduti con l'obiettivo del massimo efficientamento della gestione del patrimonio immobiliare", "la massima trasparenza e pubblicità sui criteri di selezione degli investimenti e dei soggetti coinvolti nelle relative operazioni e sui relativi risultati gestionali" e "l'adozione di misure volte a minimizzare e gestire le diverse tipologie di rischio – quali, ad esempio, di liquidità di mercato, legale e di mala gestio – ed a garantire il corretto svolgimento del mandato gestorio, prevedendo ed eliminando i potenziali conflitti di interesse". Le indicazioni per gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza si esauriscono, peraltro, nel rilievo per cui i piani di investimento, "al fine di consentire la valutazione degli impatti sui saldi strutturali di finanza pubblica degli stessi, dovranno scaturire da modelli di gestione degli investimenti e del patrimonio integrati con la struttura del passivo, ovvero preordinati alla definizione in via sistematica, delle linee guida strategiche per la gestione e la minimizzazione del rischio di liquidità e di patrimonio" al fine di "aver contezza della circostanza che tali piani siano parte di una strategia finalizzata a contribuire alla copertura delle prestazioni

In ottemperanza alle suddette disposizioni l'ENPAB ha adottato, in data 16.02.2011,²³ il primo piano triennale degli investimenti 2011 – 2013, che è stato approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali comunicato all'Ente con nota del 03.08.2011 e, in data 29.11.2011,²⁴ ha adottato il secondo piano degli investimenti relativo al triennio 2012-2014, che è stato approvato con decreto, parimenti adottato di concerto dai suddetti Ministri, comunicato all'Ente in data 01.06.2012.

Sempre in tema di patrimonio e di investimenti, ma avuto riguardo al relativo controllo, l'art. 14 del D.L. 06.07.2011 n°98, conv. in legge, con modificazioni, dalla L. 15.07.2011, n. 111, ha previsto, al primo comma, che "nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)²⁵ sia "attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari", ed ha demandato, ai successivi secondo e terzo comma, a decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la determinazione delle modalità con cui "la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislati-

previdenziali ed assistenziali dovute, ovvero, per le casse privatizzate, dell'equilibrio di bilancio richiamato dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. 30.06.1994 n°509 e, pertanto, al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica", nel rilievo che "una prima verifica di tale rispetto sarà il confronto del rendimento e del rischio degli investimenti con quelli dei titoli di Stato italiani, dovendosi attentamente valutare sul piano economico - finanziario, la presenza di rendimenti del patrimonio, corretti, per il rischio, inferiori al costo di finanziamento dello Stato" e che "successivamente all'individuazione della quota ottimale da investire nell'immobiliare, occorrerà procedere alla scelta dello strumento con il quale realizzare l'investimento, che meglio risponde alle esigenze del singolo ente" tenendo conto "della quota di patrimonio già investita in immobili/quote di fondi immobiliari considerando anche le finalità di carattere sociale in grado di assicurare un ritorno che consenta di non ridurre il valore reale del patrimonio dell'Ente".

²³ con delibera del Consiglio di Amministrazione 16 del 16 febbraio 2011.

²⁴ con delibera del Consiglio di Amministrazione n°91 del 29 novembre 2011.

²⁵ L'art.13, trentaduesimo comma, del D.L. 95/2012 aveva previsto la soppressione della COVIP ed il subentro del neo istituito IVARP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale in tutti i rapporti attivi e passivi funzioni e competenze - ivi comprese, ai sensi del settimo comma, le funzioni ex D.lgs. 252/2005 recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari - facenti capo alla COVIP (comma 32), con esclusione delle competenze già affidate alla COVIP dall'art. 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, devolute, a termini dell'ottavo comma, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sennonché, le disposizioni del suddetto decreto legge nel senso della soppressione della COVIP e della devoluzione dei relativi rapporti, funzioni e competenze sono state, a loro volta, soppresse in sede di conversione.

vo"²⁶ e l'emanazione di "disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509", attribuendo, inoltre, al quinto comma, alla COVIP le competenze già intestate, ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale."²⁷

L'art. 24, ventiquattresimo comma, del D.L. 06.12.2011 n. 201, conv. con modificazioni nella L.22.12.2011 n°214, in considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, ha, poi, disposto che gli enti e le forme gestorie di cui di cui al D.lgs. 509/1994 ed al D.lgs. 103/1996 adottino misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni; sul punto, ci si soffermerà infra nel paragrafo relativo ai bilanci tecnici dell'Ente.

Riguardava la generalità degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie la

²⁶ Le richiamate disposizioni normative di cui all'art.2 del D.lgs. 509/1994 prevedono, rispettivamente, che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale (secondo comma), che, in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, con decreto interministeriale si provveda alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione, con sospensione, sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario, di tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni (quarto comma), che, in caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto interministeriale sia nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili (quinto comma) e che, nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, si provveda, con decreto interministeriale, alla nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e avviare e concludere, entro sei mesi dalla nomina, la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, così come previsto dallo statuto (sesto comma).

La disciplina delle modalità con le quali la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) riferisce alle amministrazioni competenti sui risultati dell'esercizio del potere di controllo conferitole ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è stata, quindi, dettata, in attuazione della cit. disp. normativa di cui all'art. 14, secondo comma, D.L. cit., dal D.M. 5 giugno 2012.

²⁷ La COVIP è, pertanto, subentrata al Nucleo di valutazione della spesa previdenziale nelle competenze relative all'elaborazione delle indicazioni in ordine alla redazione dei bilanci tecnici e nelle competenze consultive nel procedimento di nomina di un commissario straordinario ex art. 2, quarto comma, D.lgs. 509/1994 "qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate".

A termini dell'ultimo periodo dell'art. 14, quinto comma, del D.L. 06.07.2011 n°98, conv. in legge, con modificazioni, dalla L. 15.07.2011, n. 111, in relazione agli enti di diritto privato di cui al D.lgs. 509/1994 ed al D.lgs. 103/1996, il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.

previsione di cui all'art. 18, comma 22-bis, del D.L. 06.07.2011, n°98, conv. con modificazioni, dalla legge 15.07.2011, n. 111, che nel testo risultante a seguito della modifica apportatavi dal comma 31-bis dell'art. 24 del D.L. 06.12.2011, n°201 conv. in L. 22.12.2011 n°214), disponeva che a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici dagli stessi corrisposti, i cui importi complessivamente superino € 90.000 lordi annui, fossero assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a € 150.000, nonché pari al 10% per la parte eccedente € 150.000 e al 15% per la parte eccedente € 200.000.²⁸ Con sentenza n° 116 del 3 - 5 giugno 2013, la Corte Costituzionale ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale.

²⁸ L'art. 18, comma 22-bis, del D.L. 06.07.2011, n°98, conv. con modificazioni, dalla legge 15.07.2011, n. 111 prevedeva inoltre che le somme trattenute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie a titolo di contributo di perequazione fossero versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Gli organi

Gli organi dell'ente sono:

- il Consiglio di Indirizzo Generale (C.I.G.) - i cui membri sono eletti ogni cinque anni dagli iscritti fra gli stessi iscritti ed i pensionati diretti, in ragione di un componente ogni mille iscritti con arrotondamento per eccesso - che, presieduto da un coordinatore, è l'organo di indirizzo, che definisce le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della gestione previdenziale, delibera sulle integrazioni e modificazioni dello Statuto e dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza, approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il bilancio consuntivo, il bilancio tecnico e le variazioni della misura delle contribuzioni, nomina il Collegio sindacale, designa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i soggetti cui affidare la revisione contabile e la certificazione, determinandone i compensi;

- il Consiglio di Amministrazione - composto di cinque membri eletti dagli iscritti, in concomitanza con le elezioni dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, e per la stessa durata - che è l'organo gestionale, cui compete deliberare sui regolamenti riguardanti l'organizzazione interna dell'Ente, sulle questioni riguardanti il personale, sulle iscrizioni, le cancellazioni, la liquidazione delle pensioni, l'investimento delle disponibilità patrimoniali, le liti attive e passive, determinare l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dallo Statuto, adempiere tutte le funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Ente e quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

- il Presidente (sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente), - eletto a scrutinio segreto, tra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione - che ha la legale rappresentanza dell'Ente ed adotta, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e con salvezza degli effetti prodottisi;

- il Collegio dei sindaci, organo di controllo interno, che - composto da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti dei quali un membro effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del Tesoro, due membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio di Indirizzo Generale tra

professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed un membro effettivo ed uno supplente nelle persone del primo e del secondo dei non eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione - è nominato con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale, ha durata quinquennale ed esercita le proprie funzioni secondo le norme e con le responsabilità di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Le operazioni per il rinnovo degli organi²⁹ si sono svolte, da ultimo, nei mesi di novembre e dicembre 2008.

Dalla documentazione trasmessa risulta che gli organi dell'Ente si sono riuniti con la frequenza risultante dal prospetto che segue:

RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI			
	2009	2010	2011
Consiglio di amministrazione	6	8	8
C.I.G.	4	5	4
Collegio sindacale	6	8	5

In ordine ai compensi degli organi dell'Ente ed ai gettoni di presenza, si osserva che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 15 del 10 febbraio 2010, ha deliberato di rivalutare, "a partire dal 01.01.2010", gli emolumenti degli organi collegiali ed i gettoni di presenza "secondo l'ultimo indice Istat (FOI) disponibile" e con successiva delibera n° 17 del 23 marzo 2011 ha deliberato di rivalutare, con decorrenza 01.01.2011, gli emolumenti dei componenti del C.I.G., secondo l'indice FOI pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nonché di procedere alle rivalutazioni anche per gli anni successivi con la medesima decorrenza.

Dal canto suo, il C.I.G., con delibera n°3 del 22 giugno 2011, ha deliberato di rivalutare, con decorrenza 01.01.2011, gli emolumenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nonché di procedere alla rivalutazione automatica per gli anni successivi con la medesima decorrenza.³⁰

²⁹ e cioè l'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione, la proclamazione degli eletti ed il relativo insediamento, l'elezione del coordinatore e la nomina del collegio sindacale, da parte del nuovo C.I.G., l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte di quest'ultimo.

³⁰ A termini dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Coordinatore ed i componenti del C.I.G. (art. 10., primo comma, lett. t), mentre quest'ultimo è competente a determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti degli altri organi collegiali (art. 7, primo comma, lett. j).

I compensi degli organi collegiali, che erano stati rideterminati, da ultimo, con delibera del 15.12.2008 del C.I.G. e con delibera del 16.12.2008 del Consiglio di Amministrazione, negli importi di cui alla colonna 1 della seguente tabella,³¹ sono stati rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, nella misura di cui alla colonna 2 ed a decorrere dal 1° gennaio 2011, nella misura di cui alla colonna 3.³²

Emolumenti	importi rideterminati dic. 2008 col. 1	importi erogati dal 01.01.2010 col. 2	importi erogati dal 01.01.2010 col. 3
Presidente del C.d.A.	113.000	116.073	118.278
Vice presidente	44.000	45.196	46.055
Componenti del C.d.A.	19.000	19.516	19.887
Coordinatore del C.I.G.	19.000	19.226	19.591
Componenti del C.I.G.	14.400	14.571	14.848
Presidente del collegio sindacale	17.000	17.202	17.529
Sindaci effettivi	14.400	14.571	14.848
gettoni di presenza	311,79	320	326

³¹ Come evidenziato nel precedente referto, gli emolumenti ed i gettoni di presenza degli organi dell'E.N.P.A.B. che, a termini del comb. disp. di cui al comma 58° dell'art. 1 della L. 23.12.2005 n°266 (legge finanziaria 2006) e dell'art. 1, comma 505, della L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), a decorrere dal 01.01.2007, avrebbero dovuto essere ridotti del 10% rispetto agli importi in godimento alla data del 30.09.2005, non solo non erano stati ridotti, così come prescritto dalle richiamate disposizioni normative ma, in contrasto con le disposizioni stesse, sono stati, dapprima, rivalutati, dal 01.01.2008, in esecuzione delle delibere del 23.11.2007 del C.I.G. e del 24.10.2007 del Consiglio di Amministrazione e, quindi, rideterminati, con delibere del 15-16.12.2008, in importi notevolmente più elevati di quelli in godimento alla suddetta data.

Deve, del pari, escludersi che i suddetti emolumenti potessero essere ulteriormente rivalutati, come, invece, avvenuto con le delibere di cui al testo.

Nel senso della perdurante operatività della summenzionata riduzione del 10% rispetto agli importi in godimento al 30.09.2005, di cui al comma 58 dell'art. 1 della L.266/2005, depone, infatti, la considerazione che la richiamata disposizione di cui all'art. 1, comma 505,, della L. 296/2006 nel prevederne l'applicabilità, a decorrere dall'anno 2007, alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, richiama le disposizioni di cui, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, dell'art. 1 della L.266/2005, ma non anche il comma 59, che limitava l'operatività del comma 58 al triennio 2006 – 2008 e che la riduzione stessa è stata fatta espressamente salva dall'art. 6, terzo comma, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un'ulteriore automatica riduzione del 10% delle indennità, dei compensi, gettoni di presenza et similia, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, peraltro, non applicabile, ai sensi del successivo comma 21 – bis, alle casse privatizzate ed agli enti previdenziali privati.

E' appena il caso di osservare che l'espressa previsione normativa di cui all'art. 6, comma 21 – bis, del D.L. 78/2010 nel senso dell'inapplicabilità, agli enti previdenziali privati, delle disposizioni di cui allo stesso articolo e, pertanto, dell'ulteriore riduzione degli emolumenti degli organi prevista dal terzo comma, non comporta, in difetto di analoga previsione normativa in tal senso, l'inapplicabilità, nei confronti della suddetta categoria di enti, anche delle analoghe riduzione di cui al comb. disp. degli artt. 1, comma 58 L. 266/2005 e 1, comma 505, L. 296/2006.

³² In disparte le assorbenti considerazioni, di cui alla nota precedente, nel senso dell'inammissibilità della rivalutazione dei compensi disposta con le delibere di cui al testo, occorre osservare che la rivalutazione deliberata, con decorrenza dal 01.01.2010, dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 15 del 10 febbraio 2010, non avrebbe dovuto, comunque, trovare applicazione con riferimento ai compensi per i componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, considerato che lo Statuto, all'art. 7, primo comma, lett. j), attribuisce la competenza a determinare i relativi compensi al C.I.G., che, con delibera n°3 del 22 giugno 2011, ne ha deliberato la rivalutazione solo a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Considerato, inoltre, che i compensi erano stati da ultimo rideterminati nel mese di dicembre 2008, l'indice di rivalutazione ISTAT – FOI, applicato dal 1° gennaio 2010, avrebbe dovuto essere quello relativo al periodo dicembre 2008 – dicembre 2009, pari all'1,00%.

Di converso, i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione risultano aumentati, dal 1° gennaio 2010, del 2,72% e quelli degli altri organi risultano aumentati, sempre con la medesima decorrenza, dell'1,19%.

Come risulta dal prospetto che segue, i costi per emolumenti e gettoni di presenza degli organi dell'Ente hanno registrato un costante incremento nel biennio in esame, così come del pari i costi per rimborsi spese.

(importi in unità di euro)

	2009	2010	variaz. %	2011	variaz. %
compensi organi ente	473.274	490.472	3,63	493.312	0,58
gettoni di presenza	141.066	148.940	5,58	168.424	13,08
	614.340	639.412	4,08	661.736	3,49
rimborsi spese	40.795	81.032	98,63	94.407	16,51
commissioni consiliari	39.999		-100,00	18.355	
oneri su compensi	2.215	2.342	5,73	2.238	-4,44
Totale	697.349	722.786	3,65	776.736	7,46

La voce "commissioni consiliari" che figura nel consuntivo 2011 si riferisce - secondo quanto leggesi nella relativa nota integrativa - agli emolumenti attribuiti ai membri delle tre commissioni istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 del 16 febbraio 2011.³³

³³ L'art. 10, lett. n), dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione nomini "commissioni per specifiche attribuzioni determinandone rimborsi ed indennità".
Con la summenzionata delibera n.14 del 16 febbraio 2011, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione della "commissione assistenza e solidarietà", della "commissione comunicazione e stampa" e della "commissione statuto e regolamento", ne ha nominato i componenti (scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale) e ne ha designato il personale di supporto, riconoscendo per le attività i coerenti rimborsi ed i gettoni di presenza nella misura di € 326,00".
La genericità dell'indicazione delle materie oggetto dell'attività delle commissioni non sembra, peraltro, soddisfare il requisito della specificità delle attribuzioni richiesto dalla citata disposizione statutaria.

3. Il personale

La consistenza del personale dell'Ente è aumentata nel 2010 di un'unità di personale rispetto al 2009 mentre è rimasta invariata nel 2011.

La seguente tabella riporta la consistenza e la ripartizione per livello del personale dell'Ente.

Categoria	Numero dipendenti in servizio al 31/12		
	2009	2010	2011
Livello A	4	5	5
Livello B	8	8	8
Livello C	2	2	2
Totale	14	15	15

L'andamento del costo del personale per stipendi, emolumenti accessori ed oneri sociali, cui viene aggiunta la quota del TFR, è il seguente:

COSTO DEL PERSONALE					
<i>(importi in unità di euro)</i>					
	2009	2010	variaz. %	2011	variaz. %
Stipendi e salari	414.902	453.026	9,19	509.715	12,51
Oneri sociali	119.808	132.622	10,70	148.729	12,15
Premio INAIL	7.013	8.011	14,23	8.603	7,39
Accantonamento TFR	26.084	28.971	11,07	33.089	14,21
Altri oneri (b. pasto, rimborsi spese, ecc.)	13.385	13.469	0,63	20.468	51,96
Totale	581.192	636.099	9,45	720.604	13,28

La seguente tabella evidenzia l'andamento del costo medio del personale.

	2009	2010	variaz. %	2011	variaz. %
a) Costo del lavoro	581.192	636.099	9,45	720.604	13,28
b) Personale in servizio	14	15		15	
c) Costo del lavoro unitario medio (a/c)	41.513	42.407	2,15	48.040	13,28

Le tabelle evidenziano un aumento del costo del personale sia in termini complessivi che in termini di costo unitario medio.

Nella nota integrativa relativa al consuntivo 2011 leggesi che il costo del personale "si riferisce a quanto corrisposto ai dipendenti in organico al 31 dicembre 2011, secondo le disposizioni del C.C.N.L. per i dipendenti degli Enti privatizzati di cui al D.lgs. 509/1994 stipulato in data 06.05.2005, rinnovato per la parte economica in data 23.12.2010³⁴ con decorrenza dicembre 2010, da cui l'incremento rispetto al 2010" e "si incrementa anche per il costo di un dipendente assunto nel 2010" e che "l'ente ha adempiuto a quanto previsto dall'art.9 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010".³⁵

Nel corso del 2011, l'ENPAB ha fatto ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, successivamente prorogati.³⁶

³⁴ Il contratto collettivo del 23.12.2010 è "relativo al triennio 01.01.2010 - 31.12.2012, con effetti sia normativi sia economici dal 01.01.2010".

³⁵ Con dichiarazione congiunta apposta in calce al suddetto C.C.N.L., le parti, in relazione alla previsione di cui all'art. 9 del DL 78/2010, conv. in L. 122/2010 che ha previsto misure straordinarie in materia di finanza pubblica per il triennio 2011- 2013, anche con riferimento al personale degli enti inclusi nell'elenco ISTAT "previsto dall'articolo 1 comma 9, della L. 196/2009" (rectius: art. 1, comma 3. della L. 196/2009), si sono impegnate ad ottenere un chiarimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circa l'ambito di applicazione dell'art. 9 al fine di escludere le Casse e gli enti previdenziali privati dall'applicazione delle misure in materia di contrattazione collettiva, contenute nel richiamato articolo 9 del D.L. sopra richiamato.

Con circolare n°40 del 23.12.2010, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, per quanto riguarda i limiti al trattamento economico dei dipendenti delle casse di previdenza privatizzate, ha rinviato alle indicazioni fornite con riferimento agli enti inseriti nell'elenco pubblicato dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009.

Sui criteri di applicazione dell'art.9 D.L. 78/2010, n. 78, conv., con modificazioni, nella L. 122/2010 cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - R.G.S. n°12 del 15.04.2011.

³⁶ La stipula dei contratti di somministrazione e le relative proroghe sono stati deliberati con delibere del Consiglio di Amministrazione n° 40 del 18.05.2011, n° 48 del 20.07.2011 e n. 12 del 24.01.2012, n°4 del 24.05.2012 e n°60 dell'11.07.2012.

Il costo relativo ai servizi di lavoro interinale prestati nel 2011, riportato, nel conto economico, fra i "costi per servizi vari", ammonta - come risulta dal relativo dettaglio di cui alla nota integrativa - ad € 15.379.

4. Gli incarichi e le consulenze esterne

Come riportato nella seguente tabella, i costi complessivi per consulenze, dopo essere aumentati nell'esercizio 2010, hanno subito, nel 2011, una modesta flessione rispetto all'esercizio precedente.³⁷

INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE					
<i>(importi in unità di euro)</i>					
	2009	2010	variaz. %	2011	variaz. %
Consulenze legali e notarili	123.020	41.959	-65,89	58.916	40,41
Consulenze amministrative	34.456	56.984	65,38	58.557	2,76
Consulenze tecniche	29.678	43.269	45,79	37.470	-13,40
Redazione bilancio tecnico	-	64.872		14.810	-77,17
Altre consulenze	17.407	24.470	40,58	51.632	111,00
Compenso società di revisione	15.000	16.680	11,20	16.858	1,07
Totale	219.561	248.234	13,06	238.243	-4,02

L'aumento delle spese per consulenze nel 2010 ben si spiega considerato che al suddetto esercizio risulta imputato il costo relativo all'elaborazione del bilancio tecnico.³⁸

Deve essere valutata positivamente la notevole riduzione, nel 2010, delle spese legali e notarili che interrompe un costante trend nel senso dell'aumento delle suddette spese, conseguente al vasto contenzioso, relativo, in particolar modo, alle azioni di recupero dei contributi spettantigli intraprese dall'Ente nei confronti degli iscritti in mora nel relativo pagamento ed agli interventi ad adiuvandum spiegati dall'Ente in un grande numero di controversie promosse, nei confronti delle Aziende Sanitarie, da iscritti ai fini del riconoscimento della spettanza del contributo integrativo.

La suddetta riduzione è presumibilmente conseguente all'affidamento³⁹ dell'attività di recupero dei crediti contributivi a Società concessionaria della riscossione⁴⁰.

³⁷ Con delibera n°28 del 23.03.2011, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il conferimento di un incarico di consulenza per le attività di ufficio stampa e comunicazione esterna.

³⁸ Il conferimento dell'incarico relativo alla predisposizione del bilancio tecnico 2010 – 2060 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°12 del 10.02.2010. Con successiva delibera n° 41 del 19.05.2010, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il conferimento di un incarico triennale di consulenza continuativa attuariale, a latere dell'incarico relativo alla predisposizione dei bilanci tecnici

³⁹ con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 9 del 10 febbraio 2010.

⁴⁰ cfr. in tal senso, la relazione del Collegio Sindacale alle variazioni di assestamento definitivo al Bilancio Preventivo per l'anno 2010, predisposte dal Consiglio di Amministrazione: "La variazione in diminuzione della voce Consulenze legali e notarili, trova giustificazione nella modifica dell'attività di recupero crediti adottata dall'Ente. Dal tradizionale ricorso ai decreti ingiuntivi, infatti si è passati alla sottoscrizione di un accordo con Equitalia S.p.A. per la riscossione dei contributi attraverso l'emissione di cartelle esattoriali". La spesa per l'aggio dovuto al concessionario per la riscossione dei contributi tramite cartella esattoriale è compresa fra i costi per "servizi diversi" ed è stata, pari, nel 2011, ad € 15.119.

D'altro canto, se è vero che nel 2011, vi è stato un aumento delle suddette spese rispetto al precedente esercizio 2010, non è men vero che il relativo ammontare è ben inferiore all'importo del 2009.⁴¹

E' ragionevole presumere che nel senso della riduzione del ricorso al recupero coattivo dei crediti contributivi tramite Equitalia o tramite il procedimento monitorio opererà, da un lato, l'articolazione dell'attività di recupero bonario dei crediti in tre fasi scandite, rispettivamente, dall'invito alla regolarizzazione della posizione contributiva, dal sollecito dei pagamenti e dalla diffida ad adempiere, secondo quanto previsto con delibera del Consiglio di Amministrazione n°39 del 18.05.2011, dall'altro, il progressivo ampliamento della possibilità di rateazione dei versamenti contributivi disposto con delibere del Consiglio di Amministrazione n°90 del 05.11.2010 e n°94 del 29.11.2011, che presumibilmente agevoleranno l'adempimento degli obblighi contributivi, pur in un contesto di diffuse difficoltà economiche.

⁴¹ Con riferimento alle spese legali, occorre osservare che in ragione della sua forma giuridica di fondazione privata, l'Ente non può istituire un ufficio legale "strictu sensu" cui destinare stabilmente ed in via esclusiva una o più unità di personale che, munito della richiesta abilitazione professionale, possa essere iscritto nell'elenco speciale, annesso all'albo degli avvocati, di cui all'art. 3, ultimo comma, lett. b) r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (cfr. ora, il comb. disp. di cui all'art. 15, primo comma, lett. b e 23 della L. 31.12.2012 n° 247 di riforma dell'ordinamento della professione forense), per patrocinare le cause dell'Ente, ma solo un ufficio contenzioso, con funzione di curare l'attività stragiudiziale o anche giudiziale quando non vi sia onere di patrocinio nonché di tenere i contatti con i legali esterni incaricati.

5. La gestione previdenziale e assistenziale

5.1 Gli iscritti

Come accennato, sono obbligatoriamente iscritti all'ENPAB i biologi che esercitano la libera professione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato.

L'obbligo di iscrizione insorge in ogni caso quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale, le cui prestazioni richiedano l'iscrizione nell'Albo professionale.⁴²

Come evidenziato dalla tabella seguente, il numero degli iscritti,⁴³ nel biennio che ne occupa, così come negli anni precedenti, è costantemente aumentato.

NUMERO ISCRITTI					
2006	2007	2008	2009	2010	2011
8.874	9.155	9.477	9.919	10.558	11.166

Il numero degli iscritti si colloca ben al di sopra della consistenza minima di 8000 iscritti, prevista quale condizione per la costituzione dell'ente previdenziale di categoria dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.103/1996.

In ordine alla distribuzione degli iscritti occorre evidenziare:

- quanto al sesso, l'assoluta preponderanza numerica degli iscritti di sesso fem-

⁴² Come innanzi evidenziato, fra le innovazioni di cui alla recente novella del regolamento di previdenza vi è la previsione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, undicesimo comma, del D.L. 06.07.2011 n°98, conv. in legge, con modificazioni, nella L. 15.07.2011, n. 111, dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, con facoltà di optare per il versamento nella misura ridotta del 50% solo per la contribuzione soggettiva, per i pensionati dell'Ente, titolari di reddito derivante dallo svolgimento della attività libero professionale di biologo.

⁴³ I dati di cui alla tabella sono ripresi dalle relazioni sulla gestione, a firma del Presidente in carica dell'Ente, redatte a corredo dei consuntivi relativi agli esercizi di cui alla tabella stessa. Occorre, peraltro, osservare che, nella relazione al bilancio tecnico al 31.12.2009 (pag.13), il numero degli iscritti alla data del 31.12.2009 è indicato in 9.831 e non in 9.919, e che nella relazione al bilancio tecnico straordinario al 31.12.2011 ex art. 24, comma 24, del D.L. 201/2011 (pag.13), il numero degli iscritti alla data del 31.12.2011 è indicato in 10.219 e non in 11.166.

Il numero degli iscritti nel 2011, è stato preventivato dal bilancio tecnico al 31.12.2009 in 10.008 nella versione standard ed in 10.231 nella versione specifica.

minile, pari a circa il 70% del totale, rispetto agli iscritti di sesso maschile;

- quanto all'età, che circa il 50% degli iscritti ha meno di 45 anni;

- quanto alla ripartizione territoriale, la prevalenza numerica degli iscritti delle regioni meridionali.

5.2 I contributi previdenziali

I contributi previdenziali sono costituiti dal contributo soggettivo, dal contributo integrativo e dal contributo di maternità.

Si sono innanzi evidenziate le modifiche al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza deliberate, da ultimo, dal C.I.G., in data 16.11.2012 e recentemente approvate dai Ministeri vigilanti, che investono, in particolar modo, la misura del contributo soggettivo e del contributo integrativo.

Sia con riferimento al contributo soggettivo che con riferimento al contributivo integrativo, il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza prevede,⁴⁴ che sia in ogni caso dovuto un contributo minimo rivalutabile con cadenza biennale secondo l'indice ISTAT (FOI).

Il Consiglio di Amministrazione che, con delibera n°10 del 10.02.2010, in dichiarato adempimento della delibera del C.I.G. del 14.12.2004 approvata con ministeriale del 17.03.2005⁴⁵ - che ha introdotto la rivalutazione automatica biennale, sulla base degli indici ISTAT, dei contributi minimi - ha rideterminato, "per l'anno 2010", sulla base della variazione dell'indice FOI verificatasi da gennaio 2007 a dicembre 2009,⁴⁶ in € 1.026,00 la misura del contributo soggettivo minimo ed in € 82,43 la misura del contributo integrativo minimo, con successiva delibera n°7 del 24.01.2012, sulla base della variazione dell'indice FOI verificatasi da dicembre 2009 a novembre 2011, ha rideterminato i suddetti importi in, rispettivamente, € 1.075,00 ed in 86,00.⁴⁷

⁴⁴ cfr. artt. 3, terzo comma, e 4, terzo comma.

⁴⁵ il relativo comunicato è stato pubblicato nella G.U. del 18 aprile 2005, n. 89.

⁴⁶ Come evidenziato nel precedente referto (pag.15), con la delibera di cui al testo, il Consiglio di Amministrazione ha, in effetti, provveduto alla rivalutazione dei minimali contributivi con cadenza triennale.

Con la suddetta relazione la Corte ha, pertanto, evidenziato la necessità che, anche in considerazione dell'assoluta esiguità dei minimali contributivi, destinata ovviamente a riflettersi sull'ammontare delle prestazioni, l'Ente proceda puntualmente al loro aggiornamento con la prevista cadenza biennale (e non, come era avvenuto nella specie, con cadenza triennale).

La successiva rivalutazione dei minimali contributivi, di cui al testo, è, quindi, intervenuta con la prevista cadenza biennale.

⁴⁷ Con le suddette delibere del 10.2.2010 e del 10.02.2010 di cui al testo il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAB ha inoltre, provveduto ad aggiornare le misure dei contributo soggettivo minimo ridotto:

- del 50%, su istanza documentata dell'interessato, per coloro che svolgono contemporaneamente attività di

Con delibera n°8 del 24 gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha, deliberato di procedere alla rivalutazione dei minimi contributivi con cadenza annuale.⁴⁸

Quanto al contributo di maternità, previsto dall'art. 83 D.lgs. 151/2001, il relativo ammontare - già fissato in € 71,00 per il 2009 - è stato fissato in € 83,00, per l'anno 2010, in € 99,00 per l'anno 2011 ed in € 103,29 per l'anno 2012, rispettivamente con delibere del 14.07.2010, del 20.07.2011 e dell' 11.07.2012⁴⁹ del Consiglio di Amministrazione, cui il regolamento, all'art. 31 cpv., demanda l'adozione dei provvedimenti necessari al fine di assicurare l'equilibrio della relativa gestione, e, pertanto, la ridefinizione del contributo degli iscritti ai fini del trattamento di maternità di cui all'art. 83, secondo comma, D.lgs. 151/2001 (sostituito dal D.lgs. 115/2003), a seguito della riduzione degli oneri di maternità, posti, a termini dell'art. 78, primo comma, D.lgs. cit. e sino alla concorrenza dell'importo ivi previsto, a carico dello Stato.

La tabella seguente evidenzia l'importo di tutte le contribuzioni di competenza nonché delle sanzioni previste dagli artt. 10 e 11 del regolamento per il ritardo nel pagamento dei contributi e per casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione del reddito professionale.

lavoro dipendente, a termini dell'art.3 , quarto comma, del regolamento;

- ad un terzo, su istanza documentata dell'interessato, per coloro che si trovano, per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare, nelle condizioni previste dall'art. 1, quinto comma del regolamento (periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi), a termini dell'art. 3, quinto comma, del regolamento stesso;

- ad un terzo, per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi, per coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ente, prima di aver compiuto il 30° anno di età, a termini dell'art. 3, sesto comma, del regolamento.

⁴⁸ La previsione dell'aggiornamento con cadenza annuale dei minimali contributivi, comportando modifica del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, deve, peraltro, essere adottata dal C.I.G. ed essere sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza prevede, infatti, anche nella versione novellata recentemente approvata, che il contributo soggettivo minimo ed il contributo integrativo minimo siano rivalutabili con cadenza biennale.

⁴⁹ Le delibere del 20.07.2011 e dell' 11.07.2012, di cui al testo risultano approvate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, con ministeriali del 22.09.2011 (pubblicata nella G.U. n°250 del 26.10.2011) e del 20.11.2012 (pubblicata nella G.U. n°284 del 05.12.2012).

CONTRIBUZIONI			
<i>(importi in unità di euro)</i>			
Tipologia	2009	2010	2011
Contributi soggettivi	22.298.313	22.554.830	23.017.491
Contributi integrativi	7.054.495	6.382.511	6.524.449
Contributi maternità degli iscritti	721.659	899.720	1.101.253
Sanzioni	136.732	126.712	147.321
Totale contribuzioni a carico degli iscritti	30.211.199	29.963.773	30.790.514
Contributi maternità dello Stato	424.437	434.982	500.348
Totale contribuzioni	30.635.636	30.398.755	31.290.862

La tabella seguente evidenzia l'ammontare medio dei contributi soggettivi negli esercizi considerati.

IMPORTO MEDIO CONTRIBUTI SOGGETTIVI					
<i>(importi in unità di euro)</i>					
	2009	2010	variaz. %	2011	variaz. %
contributi soggettivi	22.298.313	22.554.830	1,15	23.017.491	2,05
numero iscritti	9.919	10.558	6,44	11.166	5,76
importo medio	2.248	2.136	-4,98	2.061	-3,51

Dalla tabella risulta come a fronte di un costante incremento dell'ammontare complessivo dei contributi soggettivi e del numero degli iscritti, sia dato registrare un progressivo decremento dell'importo medio dei contributi stessi, già iniziato nel 2009,⁵⁰ presumibilmente dovuto alla crisi economica ed alla conseguente riduzione dei redditi imponibili degli iscritti.

Il confronto fra le suddette risultanze e le corrispondenti previsioni dei bilanci tecnici, di cui alla successiva tabella, evidenzia che, se il numero degli iscritti è costantemente superiore al numero preventivato nei bilanci tecnici, di converso inferiore rispetto alle relative previsioni, evidentemente basate sull'ipotesi di un progressivo aumento del reddito imponibile, è stato, nel biennio in esame, l'ammontare del contributo unitario medio; nondimeno, nel confronto fra l'ammontare complessivo dei contributi soggettivi e le corrispondenti previsioni, il primo risulta, comunque, superiore alle

⁵⁰ Come evidenziato, infatti, nel precedente referto, l'importo medio dei contributi soggettivi è diminuito nel 2009 del 3,05% rispetto al precedente esercizio 2008.

seconde, salvo che, con riferimento all'esercizio 2011, avuto riguardo alle sola previsione di cui al bilancio tecnico al 31.12.2009 nella versione "specificata".

CONTRIBUTI - CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEI BILANCI TECNICI			
	<i>(importi in unità di euro)</i>		
	2009	2010	2011
ammontare complessivo contributi soggettivi			
Risultante dai consuntivi (A)	22.298.313	22.554.830	23.017.491
previsto nel B.T. 31.12.2006*	20.076.835	20.427.332	20.871.685
previsto nel B.T. 31.12.2009 specifico		22.222.829	23.393.257
previsto nel B.T. 31.12.2009 standard		21.275.298	21.582.272
Numero iscritti			
Risultante dalla relazione sulla gestione (B)	9.919	10.558	11.166
previsto nel B.T. 31.12.2006*	9.415	9.500	9.586
previsto nel B.T. 31.12.2009 specifico		10.031	10.231
previsto nel B.T. 31.12.2009 standard		9.919	10.008
Importo medio contributi soggettivi			
C = A/B	2.248	2.136	2.061
previsto nel B.T. 31.12.2006*	2.132	2.150	2.177
previsto nel B.T. 31.12.2009 specifico		2.215	2.287
previsto nel B.T. 31.12.2009 standard		2.145	2.157

* Nella tabella vengono riportate le previsioni del bilancio tecnico al 31.12.2006 nella versione aggiornata nel settembre 2008 (tav. 2.4).

L'ammontare dei contributi di maternità a carico degli iscritti e quello complessivo dei contributi stessi, comprensivo anche del contributo a carico dello Stato, ha avuto, nel triennio in esame, l'andamento risultante dalla seguente tabella.

CONTRIBUTI DI MATERNITA'			
	<i>(importi in unità di euro)</i>		
	2009	2010	2011
contributi maternità degli iscritti	721.659	899.720	1.101.253
contributi maternità dello Stato	424.437	434.982	500.348
Totale contributi di maternità	1.146.096	1.334.702	1.601.601

5.3 Le prestazioni previdenziali

Le prestazioni erogate dall'Ente sono la pensione di vecchiaia,⁵¹ l'assegno di invalidità; la pensione di inabilità, la pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) e l'indennità di maternità

Come risulta dalla seguente tabella, il numero e l'ammontare complessivo delle prestazioni pensionistiche erogate sono in costante aumento.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE⁵²						
<i>(importi in unità di euro)</i>						
	2009		2010		2011	
Tipologia prestazione	n°	spesa	n°	spesa	n°	spesa
A) pensioni di vecchiaia	186		232		286	
B) pensioni ai superstiti	90		114		122	
C) pensioni in totalizzazione ⁵³					10	
D) totale (= A + B + C)	276	469.213	346	695.658	418	893.578
E) assegni di invalidità e pensioni di inabilità	26	32.063	30	33.071	34	41.189
Totale (D + E)	302	501.276	376	728.729	452	934.767

La tabella evidenzia l'andamento progressivamente crescente del numero delle prestazioni pensionistiche in generale ed in particolare del numero delle pensioni di vecchiaia erogate, aumentato nel 2011 del 23% rispetto all'esercizio 2010 ed in quest'ultimo del 25% rispetto al precedente esercizio 2009.

Più contenuta la crescita complessiva nel biennio dei trattamenti ai superstiti e dei trattamenti di invalidità / inabilità.

L'importo medio delle prestazioni erogate, seppur aumentato, resta, peraltro, molto contenuto.⁵⁴

⁵¹ Si è innanzi evidenziato come fra le modifiche apportate al regolamento di disciplina delle funzione di previdenza e recentemente approvate figura l'elevazione a 65 anni del requisito di anzianità anagrafica necessario per l'accesso al trattamento pensionistico.

⁵² I dati riportati sono desunti dai consuntivi dell'Ente. Occorre, peraltro, osservare che la relazione al bilancio tecnico al 31.12.2009, indica (a pag. 14) in 256 - di cui 23 per invalidità, 186 dirette, 44 indirette e 3 di reversibilità - il numero complessivo delle prestazioni erogate alla data del 31.12.2009 e che la relazione al bilancio tecnico straordinario al 31.12.2011 ex art. 24, comma 24, del D.L. 201/2011 indica (a pag.14), in 425 - di cui 279 per invalidità, 4 dirette, 110 indirette e 32 di reversibilità - il numero complessivo delle prestazioni erogate alla data del 31.12.2011 (a tale ultimo proposito, occorre osservare come icu oculi "anormali" si palesano i dati relativi, rispettivamente, al numero delle pensioni di invalidità e delle pensioni dirette).

⁵³ Con delibera del 28.03.2007, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha deliberato la sottoscrizione della convenzione con l'I.N.P.S. ai fini dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 42 del 02.02.2006.

⁵⁴ Con delibera n°11 del 10.02.2010, il Consiglio di Amministrazione ha adottato la tabella aggiornata, secondo le indicazioni di cui alla L. 247/2007, dei coefficienti di trasformazione.

AMMONTARE MEDIO PRESTAZIONI					
<i>(importi in unità di euro)</i>					
	2009	2010	variaz. %	2011	variaz. %
ammontare complessivo	501.276	728.729	45,37	934.767	28,27
numero prestazioni	302	376	24,50	452	20,21
importo medio	1.660	1.938	16,76	2.068	6,71

In proposito, si osserva che il numero, l'ammontare complessivo e l'importo medio delle pensioni erogate nel biennio cui ha riguardo la presente relazione, sono notevolmente inferiori alle corrispondenti previsioni di cui ai bilanci tecnici, come risulta dalla seguente tabella.

PRESTAZIONI - CONFRONTO CON LE PREVISIONI DEI BILANCI TECNICI			
<i>(importi in unità di euro)</i>			
	2009	2010	2011
ammontare complessivo prestazioni			
risultante dai consuntivi (A)	501.276	728.729	934.767
Previsto nel B.T. 31.12.2006*	780.307	1.029.562	1.494.212
Previsto nel B.T. 31.12.2009 specifico		880.277	1.444.309
Previsto nel B.T. 31.12.2009 standard		870.565	1.432.228
Numero prestazioni			
risultante dalla relazione sulla gestione (B)	302	376	452
Previsto nel B.T. 31.12.2006*	378	468	616
Previsto nel B.T. 31.12.2009 specifico		408	580
Previsto nel B.T. 31.12.2009 standard		407	579
importo medio prestazioni			
C = A/B	1.660	1.938	2.068
Previsto nel B.T. 31.12.2006*	2.067	2.199	2.426
Previsto nel B.T. 31.12.2009 specifico		2.157	2.489
Previsto nel B.T. 31.12.2009 standard		2.141	2.476

* Nella tabella vengono riportate le previsioni del bilancio tecnico al 31.12.2006 nella versione aggiornata nel settembre 2008 (tav. 2.4).

Il confronto se depone in senso favorevole all'equilibrio economico finanziario nondimeno rende viepiù evidente l'esiguità delle prestazioni erogate.

La successiva tabella evidenzia l'andamento del rapporto fra il numero degli iscritti ed il numero dei pensionati.

RAPPORTO ISCRITTI / PENSIONATI			
	2009	2010	2011
Numero iscritti (A)	9.919	10.558	11.166
Numero pensioni (B)	302	376	452
rapporto iscritti/pensionati (C=A/B)	33	28	25

L'esiguità del numero delle pensioni erogate in rapporto al numero degli iscritti si spiega considerato che trattasi di gestione previdenziale di recente istituzione.

Il rapporto fra numero degli iscritti ed il numero dei pensionati è peraltro in costante progressiva diminuzione.

Come evidenziato nella successiva tabella, a fronte di un progressivo aumento dell'importo medio delle prestazioni si è registrato, nel periodo in esame, una flessione dell'importo medio dei contributi (soggettivi),⁵⁵ per cui il primo, già notevolmente inferiore al secondo,⁵⁶ ha eguagliato (rectius: leggermente superato), nel 2011, l'ammontare del secondo.

RAPPORTO PENSIONE MEDIA / CONTRIBUTO MEDIO			
<i>(importi in unità di euro)</i>			
	2009	2010	2011
importo medio pensioni (A)	1.660	1.938	2.068
importo medio contributi soggettivi (B)	2.248	2.136	2.061
rapporto (A/B)	0,74	0,91	1,00

E' appena il caso di osservare che i suddetti rapporti, di rilievo fondamentale in un sistema retributivo a ripartizione, quali indicatori di sostenibilità finanziaria, assumono un rilievo relativo in un sistema pensionistico contributivo a capitalizzazione quale quello gestito dall'ENPAB, nel quale il problema principale non è tanto la sostenibilità del sistema quanto l'adeguatezza delle prestazioni, avuto riguardo in particolare al rapporto fra l'ammontare della pensione e l'ultimo reddito percepito (c.d. tasso di sostituzione).

La tabella che segue riporta l'entità delle prestazioni per indennità di maternità relative al triennio 2009/2011, il numero dei beneficiari⁵⁷ ed i contributi di maternità,

⁵⁵ Contrazione dovuta alla riduzione del reddito professionale imponibile conseguente alla crisi economica.

⁵⁶ Come risulta dal precedente referto, nel 2006 il rapporto fra l'ammontare medio delle prestazioni e l'ammontare medio dei contributi era pari a 0,51.

⁵⁷ Con sentenza n°385 dell'11-14.10.2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26.03.2001, n. 151, nella parte in cui non prevedono il principio

comprensivi sia dei contributi a carico degli iscritti che del contributo dello Stato ex art. 78 D.Lgs.151/2001.

INDENNITA' E CONTRIBUTI DI MATERNITA'			
<i>(importi in unità di euro)</i>			
	2009	2010	2011
prestazioni di maternità (A)	1.274.437	1.258.393	1.470.717
contributi maternità (B)	1.146.096	1.334.702	1.601.601
differenza (B-A)	-128.341	76.309	130.884
rapporto di copertura (B/A)	0,9	1,06	1,09

La tabella successiva riporta l'ammontare medio delle indennità corrisposte.

INDENNITA' MEDIA CORRISPOSTA			
<i>(importi in unità di euro)</i>			
	2009	2010	2011
prestazioni di maternità (A)	1.274.437	1.258.393	1.470.717
numero beneficiari (B)	227	237	264
indennità media (A/B)	5.614	5.310	5.571

5.4 Le prestazioni assistenziali

Lo Statuto dell'ENPAB prevede, all'art. 2, che l'Ente, oltre a dover provvedere alle forme di assistenza obbligatoria, possa provvedere a quelle facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio e che, nell'ambito dei fini di previdenza, possa altresì, attuare interventi assistenziali, utilizzando il fondo per gli interventi di solidarietà di cui all'art. 37 del regolamento di previdenza - e cioè con il gettito della contribuzione integrativa - ovvero attivando fondi speciali costituiti da contribuzione obbligatoria solo per gli iscritti aderenti e, nel disciplinare, all'art.17, l'assetto amministrativo contabile, prevede, al terzo comma, che in relazione alle gestioni assistenziali vengano istituiti appositi conti.⁵⁸

che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.

⁵⁸ con delibera del 21 maggio 2008, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha deliberato l'istituzione del fondo per gli interventi di solidarietà, per i quali il bilancio di previsione 2008 aveva già disposto uno stanziamento.

Avvalendosi della facoltà prevista dalle suddette disposizioni statutarie,⁵⁹ l'Ente assicura, agli iscritti l'assistenza sanitaria integrativa per i gravi interventi chirurgici e per i gravi eventi morbosi attraverso l'adesione dell'Ente all'EMAPI, Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani,⁶⁰ che ha stipulato con una compagnia assicuratrice, scelta tramite bando europeo, una polizza per la relativa copertura, quindi attivata, nel corso del 2008, dall'ENPAB in favore dei propri iscritti.⁶¹

Con delibera n°2 dell'11.05.2010 il Consiglio di Indirizzo Generale ha adottato il regolamento di assistenza,⁶² prevedendo i seguenti interventi di assistenza:⁶³

- 1) assegno di studio;
- 2) 2.1 sussidio per concorso nelle spese per ospitalità in case di riposo per anziani e per portatori di handicap; ovvero, nei casi espressamente esclusi da altra copertura assicurativa e per un periodo non superiore a tre anni;
- 2.2 assistenza domiciliare infermieristica nei confronti di pensionati ancorché invalidi;
- 2.3 accompagnamento ai pensionati;
- 3) contributo interessi su prestito bancario;
- 4) contributo una tantum per catastrofe o calamità naturali;
- 5) contributo per spese funerarie.

La suddetta delibera è stata quindi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con ministeriale del 05.01.2011.⁶⁴

Con delibera n°19 del 23 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione ha poi approvato il testo dei bandi afferenti i suddetti interventi di assistenza.⁶⁵

⁵⁹ Cfr., inoltre, l'art. 34 della L. 23.08.2004 n°243 che ha previsto che la normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n° 509, e 10 febbraio 1996, n°103 possa prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

⁶⁰ L'EMAPI, è un'associazione di diritto privato, senza finalità di lucro, istituita con lo scopo di promuovere la cultura solidaristica e assicurativa degli associati e dei beneficiari e di ricercare, al fine di curarne l'attuazione, soluzioni assistenziali e assicurative in favore dei professionisti iscritti agli Enti associati e dei rispettivi familiari conviventi, tra cui quelle dirette a integrare le prestazioni previste dalla legislazione vigente in materia sanitaria.

⁶¹ Con delibera del 19 dicembre 2007, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha adottato il " regolamento di assistenza sanitaria integrativa", che è stata approvata dai Ministeri vigilanti con nota del 15.04.2008 (il relativo comunicato è stato pubblicato nella G.U. del 09.06.2008 n°133).

⁶² Così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 29 del 31 marzo 2010.

⁶³ Interventi programmati dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 31 marzo 2010 di cui alla nota precedente.

Con la suddetta delibera, il Consiglio di Amministrazione, che ha deliberato di "erogare le prestazioni assistenziali nei limiti dell'accantonamento al fondo dedicato" e di "destinare al fondo per l'assistenza, accertata la copertura finanziaria del progetto nel lungo periodo, sino al 20% del gettito annuo del contributo integrativo", ha individuato i soggetti beneficiari degli interventi di assistenza de quibus "negli iscritti alla Cassa di previdenza ed assistenza in favore dei biologi che abbiano, tra gli altri requisiti, il reddito annuo familiare non superiore ad euro 30.000,00 certificato con l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

⁶⁴ Il relativo comunicato è stato pubblicato nella G.U. n°19 del 25.01.2011.

⁶⁵ Con delibera n°9 del 24.01.2012 il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, approvato i bandi per l'anno 2012.

Con delibere n° 65 del 20.09.2011 del Consiglio di Amministrazione e n° 5 del 05.10.2011 del C.I.G., l'ENPAB ha deliberato l'integrazione, sino alla misura dell'assegno sociale INPS,⁶⁶ delle pensioni (indirette) erogate in favore dei familiari superstiti di iscritti deceduti prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, al fine di garantire loro un livello di pensione adeguato, se pur minimo, subordinatamente al requisito del mancato superamento di una soglia di reddito familiare, determinata secondo i criteri previsti dall'I.S.E.E. (Indicatore della Soglia Economia Equivalente), non superiore ad € 30.000,00. Con successive delibere n° 74 del 19.10.2011 del Consiglio di Amministrazione e n° 7 del 20.10.2011 del C.I.G., l'ENPAB ha approvato il relativo regolamento di attuazione. disponendone la trasmissione ai Ministeri vigilanti.⁶⁷

La tabella che segue evidenzia l'ammontare delle prestazioni assistenziali nel periodo in considerazione.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI			
	<i>(importi in unità di euro)</i>		
	2009	2010	2011
costo polizza assicurativa assistenza sanitaria integrativa	457.708	462.022	517.107
contributo assegni di studio			800
contributo assegno funerario			2.500
totale	457.708	462.022	520.407

⁶⁶ pari, nel 2011, a € 417,30 mensili per tredici mensilità (€ 5.424,90 annuali).

⁶⁷ Allo stato, non risulta che sia intervenuta la relativa approvazione.

6. L'ordinamento contabile

L'ordinamento contabile dell'Ente è disciplinato dalle norme in materia di gestione e vigilanza di cui al D.Lgs.509/1994 richiamate dall'art. 6, settimo comma, del D.lgs. 103/1996, dallo Statuto (titolo III), dal regolamento di contabilità,⁶⁸ nonché, a termini dell'art. 1, primo comma, del regolamento stesso, dalle norme del codice civile in quanto compatibili.^{69- 70}

Con delibere n°10 del 24.01.2012 e n°83 del 25.09.2012,⁷¹ il Consiglio di amministrazione⁷² dell'ENPAB, ha apportato modifiche ed integrazioni al Regolamento di contabilità, che sono state, quindi, approvate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 27.11.2012.⁷³

La modifica più rilevante consiste nella previsione (di cui all'art. 13, primo comma) per cui il patrimonio netto è composto dal fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà e dal fondo di riserva di cui agli artt. 37 e 40 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza nonché dall'utile di esercizio, con esclusione, pertanto, degli altri fondi che, come si verrà esponendo, anche con riferimento ai consuntivi in esame, sono stati inclusi nel patrimonio netto.⁷⁴

Come dato atto dall'ENPAB nella nota integrativa al consuntivo relativo all'esercizio 2011, detta modifica fa seguito ai rilievi formulati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da questa Corte in ordine alla composizione ed alla consistenza del patrimonio netto.

⁶⁸ Il regolamento di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09.12.1998 è stato approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota del 06.04.1999 prot. n°30683.

⁶⁹ Il testo dell'art. 1 del regolamento di contabilità, nel testo novellato per effetto delle modifiche di cui al testo, prevede che l'Ente in materia di contabilità si atterrà alle disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali in quanto compatibili.

⁷⁰ Con delibera n. 17 del 23 maggio 2007, il Consiglio di Amministrazione ha costituito il servizio del consegnatario dei beni ed ha approvato il "regolamento dell'inventario dei beni dell'ENPAB" e con successiva delibera n°38 dell'11 luglio 2007 ha approvato il regolamento della gestione del patrimonio di cui all'art. 16 cpv. dello Statuto.

⁷¹ Con la seconda delle delibere di cui al testo le modifiche al regolamento di contabilità adottate con la prima sono state rielaborate per tener conto delle osservazioni ministeriali.

⁷² A termini dell'art. 10 , primo comma, lett. f), il Consiglio di Amministrazione "predispone le modificazioni e integrazioni dello Statuto e dei regolamenti di previdenza ed assistenza e delibera i regolamenti riguardanti l'organizzazione interna dell'Ente".

⁷³ Il relativo comunicato è stato pubblicato nella G.U. n°291 del 14.12.2012.

⁷⁴ Il regolamento di contabilità novellato disciplina all'art.13, secondo comma, la destinazione dell'utile netto di esercizio risultante dal conto consuntivo prevedendo che lo stesso sia annualmente assegnato al fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà di cui all'art. 37 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza dell'Ente.

La gestione si svolge in base al bilancio annuale di previsione, composto da preventivo economico e preventivo di cassa, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quale si riferisce - ed alle relative variazioni⁷⁵ - ai quali deve annettersi carattere autorizzatorio,⁷⁶ con riguardo ai costi da sostenersi nel corso dell'esercizio cui ha riguardo il preventivo stesso.⁷⁷

In ordine all'esercizio delle funzioni di controllo, si osserva che lo Statuto prevede che il Collegio dei Sindaci eserciti le proprie funzioni secondo le norme e con le responsabilità di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

In proposito occorre osservare che l'art. 1, 159° comma, della L. 30.12.2004 n°311 ha previsto che "limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile e per essi non trova applicazione l'articolo 2409-bis, terzo comma, del codice civile".

La suddetta disposizione normativa è stata abrogata dall'art.29, primo comma, lett. e), del Decreto Legislativo 30.06.2011, n°123. che, peraltro, nell'elencare al precedente art. 20, i compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, nel novero dei quali devono comprendersi, a termini delle disposizioni innanzi richiamate, gli enti previdenziali ex D.lgs. 103/1996, prevede che le relative funzioni si estendano al controllo contabile.

A termini del comb. disp. di cui agli artt. 2, terzo comma, D.lgs. 509/1994 e 6, settimo comma, D.lgs. 103/1996, e dell'art. 19, nono comma, dello Statuto,⁷⁸ i conti

⁷⁵ Il bilancio annuale di previsione e le relative variazioni sono previsti e disciplinati dal comb. disp. di cui agli artt. 3, quarto comma, del D.Lgs.509/1994 e 6, settimo comma, D.lgs. 103/1996, dagli artt. 7, primo comma, lett. e) ed f), 10, primo comma, lett. b) e c), e 19, secondo, terzo ed ottavo comma, dello Statuto, dagli artt. 2, secondo comma, 3 e 6 del regolamento di contabilità.

A termini dell'art. 6, secondo comma, del regolamento di contabilità non è possibile adottare provvedimenti di variazione al bilancio durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario salvo che per l'esatta determinazione dei ratei e dei risconti ed in casi eccezionali da motivare.

⁷⁶ Il regolamento di contabilità prevede, infatti, all'art. 3, secondo comma, che "il bilancio preventivo, espresso in termini di costi e ricavi, fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese per prestazioni previdenziali ed assistenziali" ed all'art. 7, terzo comma, che "i costi non possono superare gli stanziamenti previsti nel bilancio preventivo".

⁷⁷ Avuto riguardo agli esercizi 2010 e 2011, i relativi bilanci di previsione, sono stati, rispettivamente, approvati, in uno ai criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, con delibere del C.I.G. del 30.11.2009 e del 24.11.2010.

L'assestamento definitivo di bilancio è stato approvato dal C.I.G. con delibera del 28.09.2010, con riferimento al preventivo del 2010, e con delibera del 23.11.2011, con riferimento al preventivo 2011.

⁷⁸ In termini analoghi dispone il regolamento di contabilità (cfr. art. 19 del testo originario e 25 del testo novellato).

consuntivi annuali dell'Ente sono sottoposti a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e succ. mod. (il riferimento deve intendersi ora operato all'art. 2 D.lgs. 27.01.2010 n°39).⁷⁹

⁷⁹ Con delibera del 28 giugno 2010, il Consiglio di Indirizzo Generale ha deliberato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i) dello Statuto, il rinnovo dell'incarico di revisione e certificazione contabile per gli anni 2010, 2011, 2012, alla medesima società cui detto incarico era in precedenza conferito.

7. I consuntivi

Il conto consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

I consuntivi relativi agli esercizi 2010 e 2011, deliberati dal Consiglio di Amministrazione⁸⁰ corredati, a termini degli artt. 16, secondo comma, e 19 del reg. di contabilità, dalle relazioni di certificazione della società di revisione, espressasi nel senso che i consuntivi rappresentano "in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione"⁸¹ e dalle relazioni del collegio sindacale,⁸² espressosi in senso favorevole all'approvazione dei consuntivi, sono stati, quindi, approvati dal Consiglio di Indirizzo Generale con delibere, rispettivamente, del 22 giugno 2011 e del 27 giugno 2012.

Ai sensi del comb. disp. di cui agli art. 3, terzo comma, D.lgs. 509/1994 e dell'art. 6, settimo comma, D.lgs. 103/1996, dell'art. 19, decimo comma, dello Statuto e dell'art. 16, quarto comma, i consuntivi sono stati trasmessi ai Ministeri vigilanti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze⁸³ ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁸⁴ hanno formulato osservazioni e raccomandazioni,⁸⁵ non tradottesi in "rilevi" in senso tecnico, tali da dar luogo ad un rinvio degli atti all'ente per il riesame della delibera di approvazione del consuntivo, secondo il disposto di cui all'art. 3, terzo comma, del D.lgs. 509/1994.

⁸⁰ con delibere, rispettivamente, del 18.05.2011 e del 24.5.2012.

⁸¹ cfr. relazioni della società di revisione dell' 11.05.2011 e del 16.05.2012, allegate, rispettivamente, ai consuntivi 2010 e 2011.

⁸² cfr. relazioni del Collegio Sindacale del 06.06.2011 e del 12.06.2012, allegate, rispettivamente, ai consuntivi 2010 e 2011.

⁸³ con nota del 12.09.2011, con riferimento al consuntivo 2010, e con nota dell'08.10.2012, con riferimento al consuntivo 2011.

⁸⁴ con nota del 21.09.2011, con riferimento al consuntivo 2010, e con nota del 04.12.2012, con riferimento al consuntivo 2011.

⁸⁵ Le osservazioni e le raccomandazioni dei Ministeri vigilanti hanno riguardato, in particolare, la problematica relativa all'inclusione, nel patrimonio netto, di fondi costituiti a fronte di passività certe e/o probabili facenti, invece, parte degli elementi del passivo (oggetto dei rilievi formulati con il precedente referto della Sezione)- con riferimento alla quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo aver auspicato, con nota del 21.09.2011, "una modifica in tal senso, dei criteri seguiti nella redazione dei consuntivi", ha rilevato, con nota del 04.12.2012, come l'Ente avesse conseguentemente ritenuto di apportare modifiche al regolamento di contabilità - l'esigenza di proseguire l'azione di costante monitoraggio della gestione maternità al fine di mantenerla sempre in equilibrio, di dare maggiore impulso all'attività di recupero dei crediti verso gli iscritti di vecchia data in modo da scongiurare il rischio della prescrizione, di effettuare la verifica di cui all'art. 6, quarto comma, del D.M. 29.11.2007, circa il confronto fra le risultanze del bilancio consuntivo 2010 e quelle del bilancio tecnico al 31.12.2009, ultimo approvato, e di fornire rassicurazioni in ordine al rispetto (non evincibile dal documento contabile) delle misure di contenimento della spesa in materia di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli immobili di cui all'art. 2, commi 618 - 623 della L. 244/2007.

8. Lo stato patrimoniale

Con riferimento allo stato patrimoniale degli esercizi in esame, si ripropone la problematica, già evidenziata con il precedente referto di questa Corte,⁸⁶ relativa all'inclusione nel patrimonio netto di fondi, diversi dal fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà e dal fondo di riserva di cui agli artt. 37 e 40 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza,⁸⁷ che, secondo i principi contabili, non dovrebbero farne parte così che non ne fanno parte secondo il nuovo testo del regolamento di contabilità, adottato, da ultimo, dall'Ente con delibera del Consiglio di Amministrazione n°83 del 25.09.2012 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 27.11.2012, che dovrebbe trovare applicazione con il consuntivo 2012.⁸⁸

Nella tabella che segue si riportano, in sintesi, le risultanze dello stato patrimoniale, approvato dall'Ente, con riferimento agli esercizi in considerazione

SINTESI RISULTANZE STATO PATRIMONIALE					
	<i>(importi in unità di euro)</i>				
	2009	2010	variaz. %	2011	variaz. %
TOTALE ATTIVITA'	309.057.652	340.786.583	10,27	371.531.293	9,02
TOTALE PASSIVITA'	9.588.492	8.079.051	-15,74	7.847.086	-2,87
PATRIMONIO NETTO	299.469.160	332.707.532	11,10	363.684.207	9,31

La tabella evidenzia il costante incremento del patrimonio netto.

Nella successiva tabella sono distintamente evidenziati per gli esercizi in esame le voci dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto, con la rispettiva incidenza percentuale sul relativo ammontare complessivo e le variazioni in termini percentuali rispetto all'esercizio precedente.

⁸⁶ determinazione del 3 maggio 2011, n. 37. Leg. 16, doc. XV, n. 314.

⁸⁷ e cioè del fondo per le pensioni, del fondo per l'indennità di maternità, del fondo per gli interventi di assistenza e del fondo per la previdenza.

⁸⁸ In ordine alla classificazione dei fondi, cfr. *amplius*, *infra*, sub 8.4 (Il patrimonio netto) lett. g).

STATO PATRIMONIALE								
<i>(importi in unità di euro)</i>								
	2009	%	2010	%	var.	2011	%	var.
immobilizzazioni immateriali	238.262	0,08	349.789	0,10	46,81	395.950	0,11	13,20
immobilizzazioni materiali	4.487.854	1,45	4.560.231	1,34	1,61	4.578.309	1,23	0,40
immobilizzazioni finanziarie	29.500.000	9,55	30.500.000	8,95	3,39	34.050.000	9,16	11,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	34.226.116	11,07	35.410.020	10,39	3,46	39.024.259	10,50	10,21
crediti	36.729.583	11,88	35.636.064	10,46	-2,98	37.991.407	10,23	6,61
attività finanziarie non imm.	215.061.471	69,59	244.556.593	71,76	13,71	273.959.547	73,74	12,02
disponibilità liquide	21.771.796	7,04	23.617.478	6,93	8,48	18.691.011	5,03	-20,86
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	273.562.850	88,52	303.810.135	89,15	11,06	330.641.965	88,99	8,83
ratei e risconti attivi	1.268.686	0,41	1.566.428	0,46	23,47	1.865.069	0,50	19,07
TOTALE ATTIVITA'	309.057.652	100	340.786.583	100	10,27	371.531.293	100	9,02
PASSIVITA'								
fondi rischi ed oneri	6.058.168	63,18	4.135.380	51,19	-31,74	4.125.182	52,57	-0,25
fondo TFR	163.278	1,70	191.870	2,37	17,51	224.391	2,86	16,95
debiti	2.593.150	27,04	2.714.582	33,60	4,68	2.175.576	27,72	-19,86
fondi di ammortamento	773.896	8,07	1.037.219	12,84	34,03	1.321.937	16,85	27,45
TOTALE PASSIVITA'	9.588.492	100	8.079.051	100	-15,74	7.847.086	100	-2,87
PATRIMONIO NETTO								
fondo per la previdenza	252.675.112	84,37	275.223.374	82,72	8,92	299.687.685	82,40	8,89
fondo spese amm/ne ed interventi solidarietà	29.312.810	9,79	33.048.887	9,93	12,75	37.732.652	10,38	14,17
fondo interventi assistenza	495.126		1.033.104	0,31	108,65	1.012.697	0,28	-1,98
fondo ind. maternità	63.956	0,02	30.547	0,01	-52,24	5.671	0,00	-81,44
fondo pensioni	8.267.659	2,76	10.926.955	3,28	32,17	14.104.567	3,88	29,08
fondo di riserva	3.918.420	1,31	7.260.900	2,18	85,30	7.435.422	2,04	2,40
utile di esercizio	4.736.077	1,58	5.183.765	1,56	9,45	3.705.513	1,02	-28,52
PATRIMONIO NETTO	299.469.160	100	332.707.532	100	11,10	363.684.207	100	9,31
TOTALE A PAREGGIO	309.057.652		340.786.583		10,27	371.531.293		9,02

8.1 L'attivo patrimoniale

In ordine agli elementi dell'attivo, occorre osservare che:

- le immobilizzazioni immateriali e le immobilizzazioni materiali, sono iscritte al costo di acquisto, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione, al lordo dei rispettivi fondi di ammortamento, che figurano al passivo dello stato patrimoniale.

Le immobilizzazioni materiali comprendono oltre a mobili e macchine per ufficio anche l'immobile sede degli uffici dell'Ente.⁸⁹

⁸⁹ Secondo quanto leggesi nella nota integrativa, "a partire dall'esercizio 2006, l'Ente non ammortizza più in bilancio il valore dei terreni sul quale insistono i fabbricati", così come previsto dal principio contabile nazionale n°16 del 13.07.2005 dell'O.I.C., nonché, a fini fiscali, dall'art. 36, settimo ed ottavo comma, del D.L. 223/2006, conv. con modif. in L. 248/2006,

- le immobilizzazioni finanziarie iscritte si riferiscono a titoli obbligazionari che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 21.12.2005, ha stabilito di "immobilizzare", in quanto "destinati a permanere nell'attivo patrimoniale sino alla loro scadenza",⁹⁰ nonché a quote di fondi comuni di investimento immobiliare.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
<i>(importi in unità di euro)</i>						
	31.12.2009	incrementi	31.12.2010	incrementi	decrementi	31.12.2011
obbligazioni	29.500.000		29.500.000		3.500.000	26.000.000
fondi immobiliari		1.000.000	1.000.000	7.050.000		8.050.000
	29.500.000	1.000.000	30.500.000	7.050.000	3.500.000	34.050.000

L'ammontare delle quote di fondi immobiliari sottoscritte, pari, al 31.12.2010, ad € 5.000.000, riferiti al medesimo fondo, si attesta, al 31.12.2011, a complessivi € 13.750.000, riferiti a tre differenti fondi.⁹¹

I fondi immobiliari sono, peraltro, iscritti in bilancio non per l'intero ammontare delle quote sottoscritte ma per l'ammontare delle sole quote "richiamate" - per le quali, cioè, vi sia stata richiesta del relativo versamento - alla data di chiusura dell'esercizio.⁹²

Occorre, peraltro, osservare come gli impegni per le quote sottoscritte e non ancora "richiamate" avrebbero dovuto essere iscritti fra i conti d'ordine, che, peraltro, non figurano nel consuntivo dell'Ente;

- che, fra i crediti iscritti nello stato patrimoniale figurano, fra gli altri, i crediti verso lo Stato, per l'importo del contributo di maternità fiscalizzato ex art. 78 D.Lgs. 151/2001, i crediti verso le Banche relative a quote di interessi attivi maturati su zero coupon bonds, i crediti nei confronti delle ASL per contributi in favore dei "biologi convenzionati interni", ed i crediti verso gli iscritti, per contributi dovuti e non versati, riferiti non solo all'esercizio cui ha riguardo il consuntivo⁹³ ma anche a tutti gli esercizi precedenti,

⁹⁰ In proposito si osserva che costituiscono immobilizzazioni finanziarie i titoli destinati per decisione degli organi amministrativi ad investimento durevole (cfr. art. 2424 bis cod.civ. e principio contabile n°20 O.I.C.).

⁹¹ La sottoscrizione delle quote di fondi immobiliari di cui al testo è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibere nn°43 del 19.05.2010 e 77 del 19.10.2011.

⁹² L'art. 14 (rubricato "modalità di partecipazione ai fondi chiusi") del D.M. 24.05.1999 n°228 col quale è stato emanato, ai sensi dell'art. 37 D.lgs. 58/1998, il regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento, prevede, al quinto comma, che "i versamenti relativi alle quote sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento del fondo" e che "nel caso di fondi riservati previsti dall'articolo 15 i versamenti possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta della SGR in base alle esigenze di investimento del fondo medesimo".

⁹³ Secondo quanto leggesi nelle note integrative, il credito verso gli iscritti per contributi relativi allo stesso

risalendo, via via, sino al 1996.

Il dettaglio dei crediti, nel periodo in considerazione, è riportato nel prospetto che segue.

DETTAGLIO CREDITI					
<i>(importi in unità di euro)</i>					
	2009	2010	var. %	2011	var. %
crediti verso iscritti e ASL ^{94- 95}	31.768.759	30.000.051	-5,57	31.355.305	4,52
crediti diversi	30.896	25.993	-15,87	13.281	-48,91
crediti v/ Stato	424.437	434.982	2,48	788.778	81,34
crediti verso personale dipendente	44.439	54.717	23,13	62.218	13,71
crediti verso banche	4.461.052	5.120.321	14,78	5.771.825	12,72
Totale	36.729.583	35.636.064	-2,98	37.991.407	6,61

La tabella che segue distingue i crediti verso iscritti ed A.S.L. (con riferimento all'esercizio 2009 i soli crediti verso iscritti), riportati negli stati patrimoniali, per anno

esercizio cui ha riguardo il consuntivo viene "ottenuto detraendo dal totale della contribuzione presuntivamente dovuta dagli iscritti (...) il totale della contribuzione già versata a titolo di acconto per lo stesso anno". Considerato che a termini dell'art. 11 del regolamento per la previdenza, l'obbligo di comunicazione del reddito professionale deve essere adempiuto con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (secondo il testo novellato del regolamento entro il 30 luglio di ogni anno), è evidente che i contributi relativi a ciascun esercizio vengono iscritti, nel relativo consuntivo, secondo il principio della competenza, per un importo stimato. Le differenze positive o negative fra l'importo dei contributi calcolati sul reddito risultante dalle dichiarazioni e l'importo stimato, vengano iscritte nel consuntivo relativo all'esercizio successivo, ad incremento o decremento del fondo per la previdenza, ove si tratti di contributi soggettivi, ovvero quali sopravvenienze, ove si tratti di contributi integrativi.

Occorre inoltre osservare che, nel menzionare la "contribuzione già versata a titolo di acconto", la nota integrativa ha evidentemente inteso riferirsi alle somme riscosse, a titolo di minimali contributivi, nel corso dello stesso esercizio cui si riferiscono i contributi, considerato che, a termini dell'art. 7, secondo comma, del regolamento, le maggiori somme rispetto ai contributi minimi, in quanto dovute, sono versate, per metà entro il 30 luglio di ciascun anno, contestualmente alla trasmissione della comunicazione dei redditi e per la restante metà entro il 30 dicembre dello stesso anno (secondo il testo novellato del regolamento per metà entro il 30 settembre di ciascun anno e la restante metà entro il 30 dicembre dello stesso anno), e, pertanto, nel corso dell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono i contributi stessi.

⁹⁴ L'art. 48 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 09.02 - 23.03.2005 (G.U. 13.06.2006 n°135), prevede che, a favore dei professionisti che prestano la loro attività ai sensi dello stesso accordo, le aziende sanitarie versino, di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, alle rispettive casse previdenziali, con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e dello specialista ambulatoriale o professionista cui si riferiscono, un contributo del 24% di cui il 14,19% a proprio carico e il 9,81% a carico di ogni singolo specialista ambulatoriale o professionista, calcolato su tutti i compensi di cui all'accordo, ad esclusione dei rimborsi spese.

⁹⁵ I consuntivi dell'ENPAB relativi agli esercizi oggetto del presente referto considerano unitariamente i "crediti verso gli iscritti" ed i "crediti verso le A.S.L.", per l'innanzi (e cioè sino al consuntivo 2009), oggetto di distinta contemplazione (i crediti verso le A.S.L. erano, infatti, ricompresi nel novero dei "crediti diversi"). Nel prospetto di cui al testo, al fine di consentirne la comparazione, il dato "crediti verso iscritti ed ASL" relativo all'esercizio 2009 comprende, al pari degli omologhi dati relativi agli esercizi 2010 e 2011, sia i crediti verso gli iscritti che i crediti verso le A.S.L., indicati nella nota integrativa al consuntivo 2009 nel dettaglio dei "crediti diversi", i quali ultimi sono, conseguentemente riportati, nel suddetto prospetto, al netto dei crediti verso le ASL.

di insorgenza dei crediti stessi.⁹⁶

CREDITI VERSO ISCRITTI ED A.S.L. DISTINTI PER ANNO DI INSORGENZA <i>(importi in unità di euro)</i>						
	2009	%	2010⁹⁷	%	2011	%
stesso anno	19.316.673	61,60	16.984.235	56,61	17.205.358	54,87
anno x - 1	4.081.811	13,02	4.110.718	13,70	6.082.019	19,40
anno x - 2	1.403.795	4,48	1.494.640	4,98	1.211.480	3,86
anno x - 3	957.138	3,05	934.262	3,11	1.016.160	3,24
anno x - 4	813.466	2,59	863.019	2,88	711.706	2,27
anno x - 5	755.018	2,41	741.135	2,47	673.826	2,15
anno x - 6	626.282	2,00	694.363	2,31	480.656	1,53
anno x - 7	637.255	2,03	565.809	1,89	479.502	1,53
anni precedenti	2.652.276	8,46	3.500.020	11,67	3.392.949	10,82
sanzioni	112.023	0,36	111.850	0,37	101.652	0,32
Totale	31.355.737	100,00	30.000.051	100,00	31.355.308	100,00

La tabella evidenzia come nell'esercizio 2010 sia aumentato l'ammontare dei crediti di più risalente insorgenza⁹⁸ così come ne è aumentata l'incidenza percentuale sull'ammontare complessivo dei crediti stessi.

Considerato che il suddetto incremento è ben superiore al complessivo ammontare, alla data del 31.12.2009, dei crediti verso le A.S.L. (pari ad € 413.021), deve ritenersi che l'incremento stesso sia solo in parte spiegabile con l'inclusione, dal 2010, nel prospetto, oltre che dei crediti verso gli iscritti, anche dei crediti verso le A.S.L.⁹⁹ e come lo stesso sia piuttosto indicativo di difficoltà di recupero dei crediti verso gli iscritti di più remota insorgenza.¹⁰⁰

⁹⁶ La tabella è stata elaborata sulla base dei dati indicati nelle tabelle di stratificazione del credito riportate nelle note integrative ai consuntivi.

⁹⁷ La tabella è stata elaborata, avuto riguardo al 2010, sulla base dei dati esposti nella tabella "stratificazione del credito" di cui a pag. 57 della nota integrativa al consuntivo relativo allo stesso anno.

La precisazione si rende necessaria considerato che, fermo restando il loro ammontare complessivo (€ 30.000.051), ben differenti sono gli importi, distinti per anno, dei crediti al 31.12.2010, indicati nell'omologa tabella di cui a pag. 64 della nota integrativa al consuntivo relativo al successivo esercizio 2011: a titolo esemplificativo, la somma degli importi, al 31.12.2010, dei crediti maturati nei confronti di iscritti ed ASL nel quinquennio 1996 - 2001, ivi indicati, è pari ad € 3.147.272, a fronte di un importo dei stessi crediti indicato, per l'intero quinquennio 1996 - 2001, in complessivo € 2.843.326, nella tabella "stratificazione del credito" di cui alla nota integrativa al consuntivo al 31.12.2010.

⁹⁸ Intendendosi per tali, alla stregua della tabella di cui al testo, i crediti di insorgenza anteriore al settimo anno precedente l'esercizio cui si riferisce il consuntivo e, pertanto, avuto riguardo al 2009, ai crediti maturati sino al 2001, avuto riguardo al 2010, ai crediti maturati sino al 2002, ed avuto riguardo all'esercizio 2011, ai crediti relativi sino al 2003.

⁹⁹ Con riferimento all'incremento, evidenziato dalla tabella di "stratificazione del credito" di cui a pag. 57 della nota integrativa al consuntivo 2010, dell'importo, al 31.12.2010, dei crediti maturati nel quinquennio 1996 - 2001 e nell'esercizio 2002 rispetto ai corrispondenti crediti alla data 31.12.2009, leggesi nella suddetta nota integrativa, che lo stesso sarebbe "solo apparente in quanto derivante dall'accorpamento delle due voci" e cioè conseguente all'inclusione nel prospetto anche dei crediti verso le A.S.L.

¹⁰⁰ In proposito, occorre osservare che sia il Collegio Sindacale, nelle relazioni ai consuntivi, sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 28.09.2011 (relativa al consuntivo 2010) e con nota del 05.12.2012 (relativa al consuntivo 2011), hanno segnalato l'opportunità di dare maggior impulso all'attività di recupero dei crediti di vecchia data, anche al fine di evitare effetti prescrittivi.

- le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni comprendono i titoli nel quale l'ente, direttamente ovvero tramite Società di gestione del risparmio, ha investito le proprie disponibilità: sull'argomento ci si soffermerà nel successivo paragrafo;
- le disponibilità liquide comprendono i depositi bancari in conto corrente, il denaro gli assegni ed in valori in cassa ed i depositi postali.

DISPONIBILITA' LIQUIDE					
<i>(importi in unità di euro)</i>					
	2009	2010	variaz. %	2011	variaz. %
depositi bancari in c/c	21.751.239	23.544.012	8,24	18.650.395	-20,78
denaro, assegni e valori in cassa	342	121	-64,62	1.534	1.167,77
depositi postali	20.215	73.345	262,82	39.082	-46,71
totale disponibilità	21.771.796	23.617.478	8,48	18.691.011	-20,86

8.2 Le attività finanziarie

L'art. 16 dello Statuto dell'ENPAB stabilisce, al primo comma, che il patrimonio dell'Ente, alimentato dalle entrate di cui al precedente art. 15, e cioè dalle entrate contributive, dagli interessi e dalle rendite del patrimonio anche derivanti dalle eventuali convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa, dalle somme dovute dagli iscritti a titolo di sanzioni, maggiorazioni, e di ogni altro accessorio per ritardo, omissione o infedele comunicazione o pagamento e da ogni altra entrata finanziaria compresi i lasciti e le donazioni, dedotte le uscite per erogazione di prestazioni e le spese di gestione dell'Ente, sia costituito da valori mobiliari e da quote di partecipazione in società immobiliari, nonché direttamente da immobili, prevedendo, inoltre, al successivo secondo comma, che la "gestione del patrimonio, in nome e per conto dell'Ente, può essere effettuata in conformità ad apposito regolamento che dovrà essere sottoposto ad approvazione dei Ministeri Vigilanti".

Il "regolamento per la gestione esterna del patrimonio" adottato dall'ENPAB¹⁰¹ in conformità alla suddetta disposizione statutaria, prevede che il patrimonio dell'Ente, possa essere dato in gestione a soggetti esterni appartenenti alla categoria degli intermediari abilitati ai sensi del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che la relativa gestione sia ispirata a criteri di diversificazione del rischio degli investimenti, periodicamente

¹⁰¹ Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'11.07.2007 e del C.I.G. del 18.07. 2007.

definiti, secondo parametri che contemperino convenientemente l'esigenza di conservare il valore e di ottenerne dallo stesso un idoneo rendimento, adeguato al perseguimento delle finalità istituzionali.

Secondo quanto leggesi nelle note integrative ai consuntivi in esame la gestione del patrimonio mobiliare dell'Ente è stata affidata, "nella forma del risparmio gestito, secondo quanto previsto dal D.lgs. 461/1997",¹⁰² a due società di gestione del risparmio; l'Ente ha, inoltre, compiuto operazioni di compravendita di titoli azionari ed obbligazionari.

A termini dell'art. 3, comma 3, del D.lgs 509/94,¹⁰³ i bilanci di previsione sono corredati da una relazione in ordine ai criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti.

La seguente tabella riporta le attività finanziarie dell'Ente alla data di chiusura degli esercizi in esame con l'indicazione della rispettiva incidenza sul totale delle attività finanziarie nonché le variazioni verificatesi rispetto all'esercizio precedente.

¹⁰² e cioè secondo lo speciale regime di tassazione delle plusvalenze e dei redditi di natura finanziaria applicato sul risultato di gestione maturato al termine di ciascun periodo d'imposta, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese), di cui all'art. 7 (rubricato "imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio") del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (recante "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"). La gestione di portafogli di cui all'art. 1, quinto comma, lett. d), del D.lgs. 58/1998 è disciplinata dall'art. 24 dello stesso testo unico.

¹⁰³ L'art. 19 (rubricato "bilancio e altri documenti di gestione") dello Statuto prevede, al quarto comma, che il Consiglio di Amministrazione predisponga, con cadenza annuale, "il piano di impiego dei fondi disponibili intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione".

ATTIVITA' FINANZIARIE								
<i>(importi in unità di euro)</i>								
	2009	%	2010	%	variaz.	2011	%	variaz.
titoli di Stato & sovranazionali	76.676.513	31,35	65.878.680	23,95	-14,08	106.566.340	34,60	61,76
o.i.c.r. money market (governativi)						27.728.099	9,00	
depositi a termine			5.000.000	1,82			0,00	-100
pronti contro termine			24.940.020	9,07		7.968.158	2,59	-68,05
o.i.c.r. obbligazionari	69.850.050	28,56	31.280.111	11,37	-55,22	12.897.288	4,19	-58,77
titoli obbligazionari	53.218.980	21,76	88.412.252	32,14	66,13	81.170.964	26,35	-8,19
o.i.c.r. bilanciati/flessibili						5.258.044	1,71	
o.i.c.r. azionari/ market neutral	5.850.994	2,39	21.740.243	7,90	271,56	23.161.509	7,52	6,54
titoli azionari	6.333.484	2,59	4.253.237	1,55	-32,85	3.518.746	1,14	-17,27
certificates e E.T.F.	3.131.450	1,28	3.052.050	1,11	-2,54	5.690.400	1,85	86,45
attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	215.061.471	87,94	244.556.593	88,91	13,71	273.959.547	88,95	12,02
titoli obbligazionari	29.500.000	12,06	29.500.000	10,73	0,00	26.000.000	8,44	-11,86
fondi immobiliari			1.000.000	0,36		8.050.000	2,61	705,00
immobilizzazioni finanziarie	29.500.000	12,06	30.500.000	11,09	3,39	34.050.000	11,05	11,64
Totale generale	244.561.471	100	275.056.593	100	12,47	308.009.547	100	11,98

Come evidenziato nelle note integrative, i titoli immobilizzati sono valutati in bilancio al costo di acquisto.

Con riferimento alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, l'Ente che, nel consuntivo 2010, ha proceduto, secondo quanto riportato nella nota integrativa, alla relativa iscrizione al minor valore fra quello di costo, determinato con il metodo della media ponderata, e quello di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio e, pertanto, secondo il criterio di valutazione di cui all'art. 2426 n°9 cod.civ.,¹⁰⁴ nel consuntivo 2011 si è, per la prima volta, avvalso, con riferimento ad una parte dei titoli in portafoglio,¹⁰⁵ del disposto di cui all'art. 15, tredi-

¹⁰⁴ L'art. 2426 cod.civ. (rubricato "criteri di valutazione") prevede sub n°9 che le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore, prevedendo, peraltro, che tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

¹⁰⁵ Nella nota integrativa al consuntivo 2011, l'ENPAB, nel precisare di essersi avvalso della facoltà prevista dal d.l. 185/2009 "esclusivamente sul 28,75% del patrimonio detenuto dall'Ente", ha riportato un prospetto di raffronto tra i valori iscritti in bilancio dei titoli non durevoli, per i quali è stata esercitata la possibilità prevista dal suddetto decreto, ed il valore degli stessi ai prezzi di mercato al 31/12/2011.

Descrizione titoli	Valore a CMP al 31/12/2011	Valore di mercato al 31/12/2011	Svalutazione al 31/12/2011
TITOLI DI STATO	25.526.690	23.998.608	1.528.082
TITOLI OBBLIGAZIONARI	59.489.028	57.030.802	2.458.226
O.I.C.R. Obbligazionari	8.897.312	8.522.973	374.339
Totale	93.913.030	89.552.383	4.360.647

C.M.P.= costo medio ponderato

cesimo comma, D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009 che, in considerazione dell'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, ha attribuito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la facoltà, estesa, con D.M. 27 luglio 2011, all'esercizio 2011,¹⁰⁶ di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Le risultanze dei consuntivi relativi agli esercizi in esame evidenziano non solo con riferimento al 2010 ma anche con riferimento al 2011, e nonostante l'Ente si sia avvalso – con riferimento ad una parte dei titoli in portafoglio - della facoltà di cui all'art. 15, tredicesimo comma, D.L. 185/2008, notevoli minusvalenze ex art. 2426 cod.civ. per differenze fra il costo storico di acquisto (o il valore di precedente iscrizione) ed il valore di mercato alla data di chiusura degli esercizi in esame.

La tabella che segue evidenzia in uno all'andamento delle singole categorie di impiego in attività finanziarie, il saldo fra le minusvalenze da valutazione e le riprese di valore registrate (nonché, fra parentesi, anche il relativo ammontare al lordo delle svalutazioni non contabilizzate ex art. 15, tredicesimo comma, D.L.185/2008, conv. in L. 2/2009) con riferimento alle singole *asset classes*, nei consuntivi relativi agli esercizi in esame, nonché la rispettiva incidenza percentuale sul valore, calcolato a "costo medio ponderato" , delle categorie stesse.

¹⁰⁶ L'originaria formulazione dell'art. 15, tredicesimo comma, del D.L.185/2008 stabiliva che la misura di cui al testo, prevista per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e cioè per l'esercizio 2008, potesse essere estesa, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, all'esercizio successivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed in tal senso il predetto Ministro ha, quindi, provveduto con D.M. 24.07.2009.

L'art. 52, comma 1-bis, del D.L. 78/2010, conv. in legge, con modificazioni, dalla L.122/2010, ha poi previsto che le disposizioni dell' articolo 15, commi 13, 14 e 15, del D.L. 185/2008 si applichino anche per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Quindi con l'art.2, comma 17-terdecies, del D.L. 225/2010, conv. dalla L. 10/2011 la summenzionata disposizione di cui all'art. 15, tredicesimo comma, del D.L. 185/2008 è stata modificata nel senso che la misura ivi prevista, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, possa "essere reiterata", sempre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza peraltro stabilire un limite temporale alla facoltà di reiterazione, che è stata quindi esercitata, con riferimento all'esercizio 2011, con il D.M. 27.07.2011 di cui al testo e, con riferimento al 2012, con D.M. 18.12.2012.

ATTIVITA' FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI									
(importi in migliaia di euro)									
	31.12.2009	31.12.2010				31.12.2011			
	V.B.	C.M.P.	MV-RV	%	V.B.	C.M.P.	MV-RV	%	V.B.
titoli di Stato & sovranazionali	76.676	67.073	1.194	1,78	65.879	106.390	-177 (1.351)	-0,17 (1,27)	106.566
O.I.C.R. money market (governativi)						27.728	0	0,00	27.728
depositi a termine		5.000		0,00	5.000		0	0,00	
pronti c/ termine		24.940		0,00	24.940	7.968	0	0,00	7.968
O.I.C.R. obbligazionari	69.850	31.280			31.280	12.897	0 (374)	0,00 (2,90)	12.897
obbligazioni	53.219	89.527	1.115	1,25	88.412	81.397	226 (2.684)	0,28 (3,30)	81.171
O.I.C.R. bilanciati /flessibili					0	5.438	180	3,31	5.258
O.I.C.R. azionari/market neutral	5.851	22.031	291	1,32	21.740	25.543	2.382	9,33	23.162
azioni	6.333	4.555	301	6,61	4.253	4.169	650	15,59	3.519
certificates e E.T.F.	3.131	3.131	80	2,56	3.051	6.543	853	13,04	5.690
Totale	215.061	247.538	2.981	1,38	244.557	278.073	4.113 (8.474)	1,48 (3,05)	273.960

V.B. = valore di bilancio; C.M.P. = costo medio ponderato; MV - RV = differenza fra minusvalenze da valutazione e riprese di valore; % = (MV - RV) / C.M.P. *100

Il saldo fra gli incrementi ed i decrementi degli investimenti relativi alla singola *asset class* intervenuti in ciascun esercizio si desume dalla differenza fra il costo medio ponderato dell'esercizio stesso ed il valore di bilancio dell'esercizio precedente.

Come evidenziato nelle surriportate tabelle:

- le scelte allocative dell'Ente si sono orientate, nel 2011, nel senso di privilegiare l'investimento in titoli di Stato o sovranazionali (nonché in fondi del mercato monetario). L'impiego in dette *asset classes* è nel complesso notevolmente aumentato sia in termini assoluti che in termini di incidenza percentuale sul complesso delle attività finanziarie. Nel suddetto esercizio le riprese di valore superano le minusvalenze da valutazione contabilizzate, ma il relativo saldo è notevolmente inferiore all'ammontare delle minusvalenze non contabilizzate ex art. 15, tredicesimo comma, D.L. 185/2008;¹⁰⁷

- l'ammontare degli impieghi in fondi obbligazionari registra, nel biennio in esame, una progressiva diminuzione, sia in termini assoluti che di incidenza percentuale sul complesso delle attività finanziarie, mentre l'ammontare degli impieghi in titoli obbligazio-

¹⁰⁷ Come risulta dalla tabella di cui al testo il saldo fra riprese di valore e minusvalenze da valutazione calcolate al lordo delle svalutazioni non contabilizzate ex art. 15, tredicesimo comma, D.L.185/2008 conv. in L. 2/2009, riferito ai titoli del debito pubblico, ha, sull'ammontare complessivo a C.M.P. dei titoli del debito pubblico detenuti, un'incidenza percentuale abbastanza contenuta (1,27%).

nari, dopo essere notevolmente aumentato nel corso 2010 registra una flessione nel corso del 2011;¹⁰⁸

- nel biennio in esame si registra un aumento, di rilevante ammontare, del valore di bilancio di fondi azionari/market neutral,¹⁰⁹ conseguente a variazioni incrementative nette di dette forme di impiego, pari, nel 2010, ad € 16.180.280 e, nel 2011, ad € 3.803.064 nel 2011, per complessivi € 19.983.344, peraltro in parte (ed esattamente per € 2.672.829) erose da minusvalenze da valutazione;

- il valore di bilancio dei titoli azionari in portafoglio risulta di converso in progressiva diminuzione nel periodo in esame, sia per effetto di variazioni decrementative dei titoli stessi sia a causa delle notevoli minusvalenze da valutazione;

- il valore di bilancio delle quote di E.T.F. (*exchange traded fund*) e *certificates* al 31.12.2011 è superiore, in termini assoluti, al valore di libro della suddetta *asset class* al 31.12.2009 ma la differenza fra i valori stessi è notevolmente inferiore all'ammontare della variazione incrementativa netta di detta forma di impiego verificatasi nel biennio (pari a 3.491 mila euro), atteso che a fronte di detta variazione, risulta registrata, nel 2011, una notevole minusvalenza da valutazione.

La diversa incidenza percentuale, sull'ammontare a C.M.P. del rispettivo aggregato di riferimento, del saldo fra le minusvalenze di valutazione e le riprese di valore (al netto ed al lordo delle svalutazioni non contabilizzate ex art. 15, tredicesimo comma, D.L. 185/2008 e succ. mod.), registrato al 31.12.2011, con riferimento alle diverse categorie di impiego, rispecchia tendenzialmente la diversa rischiosità delle differenti forme di impiego.¹¹⁰

¹⁰⁸ Nel consuntivo 2011, l'ENPAB, avvalendosi del disposto di cui all'art. 15, tredicesimo comma, D.L.185/2008 conv. in L. 2/2009 e succ. mod., non ha contabilizzato ovvero ha contabilizzato solo in minima parte, le perdite di valore che, avuto riguardo al presumibile valore di realizzazione evidenziato dall'andamento di mercato, hanno interessato, rispettivamente, i fondi obbligazionari e le obbligazioni.

¹⁰⁹ La market neutral è una strategia d'investimento in uso presso gli hedge fund (fondi speculativi) che si caratterizza per la tendenziale neutralità rispetto all'andamento generale del mercato - che, ovviamente, non comporta neutralità al rischio - e che consiste, di regola, nella costruzione, attraverso una selezione di titoli correlati e la contemporanea assunzione di posizioni "lunghe" e "corte" sui titoli stessi, di un portafoglio disegnato per trarre vantaggio da anomalie nel rapporto fra i rispettivi prezzi (sottovalutazioni e sopravvalutazioni) e, pertanto, non dai movimenti generali di mercato.

¹¹⁰ Occorre inoltre osservare come mentre le perdite su titoli di Stato, fondi obbligazionari e titoli obbligazionari sono stati ritenute, in tutto o in parte, di carattere non durevole, tant'è che l'Ente si è avvalso della facoltà di non contabilizzarle in toto o in parte qua, di converso, l'ENPAB non si è avvalso di analoga facoltà con riferimento alle perdite su titoli azionari, fondi azionari/neutral market, certificates ed E.T.F., presumibilmente sul presupposto del carattere durevole delle perdite stesse.

Si evidenzia, pertanto, la necessità che le strategie di investimento tengano in debita considerazione l'esigenza di minimizzare i rischi di perdite connesse alla volatilità dei mercati finanziari.¹¹¹

8.3 Le passività

Con riferimento agli elementi del passivo si osserva quanto segue.

Nel consuntivo 2010, l'ammontare del fondo svalutazione crediti, costituito a copertura del rischio d'inesigibilità dei crediti per contributo integrativo vantati dall'Ente nei confronti degli iscritti,¹¹² pari, al 31.12.2009, ad € 5.946.145 è stato ritenuto esuberante avuto riguardo all'ammontare, alla data del 31.12.2010, dei crediti per contributi integrativi maturati nei precedenti esercizi ed è stato ridotto ad € 4.023.530, e cioè in misura pari alla somma della metà dei crediti stessi relativi all'esercizio 2009 e dell'intero ammontare dei crediti stessi relativi agli esercizi precedenti; la riduzione ha comportato una sopravvenienza attiva iscritta a conto economico.

L'ammontare dei debiti, che come evidenziato nella precedente relazione, aveva registrato, al 31.12.2009, un notevole aumento rispetto agli esercizi precedenti, dopo aver registrato un ulteriormente rilevante aumento nel consuntivo 2010, presenta, al 31.12.2011, una flessione, attestandosi ad un importo inferiore a quello registrato alla chiusura dell'esercizio 2009.¹¹³

Il prospetto che segue ne riporta il dettaglio.

¹¹¹ Nelle relazioni ai consuntivi in esame il Collegio sindacale ha raccomandato "che anche in futuro siano posti in essere investimenti finanziari prudenti che tengano conto delle finalità istituzionali dell'Ente".

¹¹² Secondo quanto evidenziato nella nota integrativa solo con riferimento al contributo integrativo l'eventuale inesigibilità si risolverebbe in una "perdita a carico del risultato d'esercizio". Di converso, gli eventuali crediti per contribuzione soggettiva non recuperati sarebbero stornati dai montanti contributivi degli iscritti insolventi, con effetto sul piano dell'adeguatezza delle prestazioni (cfr. in tal senso la relazione del Collegio sindacale al consuntivo 2010).

¹¹³ sebbene notevolmente superiore all'importo dei debiti alla chiusura degli esercizi del triennio precedente (2006 - 2008).

DETTAGLIO DEBITI			
	<i>(importi in unità di euro)</i>		
	2009	2010	2011
Debiti v/banche	508.803	2.527	2.984
Debiti v/fornitori	59.057	143.829	101.884
Debiti tributari	128.915	111.602	167.479
Debiti v/istituti previdenziali	40.757	53.869	55.001
Debiti v/personale dipendente	10.871	16.335	12.751
Debiti v/iscritti e ASL	1.821.386	2.353.519	1.797.447
Debiti diversi	23.361	32.901	38.030
TOTALE DEBITI	2.593.150	2.714.582	2.175.576

In proposito occorre evidenziare:

- il ridimensionamento dell'ammontare dei "debiti v/ banche", che negli esercizi che ne occupano ha riguardo alla sola (modesta debitoria) connessa all'utilizzo di una carta di credito, mentre nel consuntivo 2009 secondo quanto leggesi nella relativa nota integrativa, riportava altresì, per € 507.752, "il risultato della riconciliazione dell'imposta sostitutiva (D.lgs. 461/1997) prelevata alla fonte dal gestore, in attesa di addebito sul conto corrente avvenuto nei primi mesi dell'anno 2010";

- che, in termini speculari rispetto all'analogo accorpamento operato con riferimento ai crediti, i consuntivi dell'ENPAB relativi agli esercizi oggetto del presente referto considerano unitariamente i "debiti verso gli iscritti" ed i "debiti verso ASL (per contributi non imputati)" che ancora nel consuntivo relativo al 2009 figuravano – come riportato nella relativa nota integrativa – fra i debiti diversi, per cui la prima della suddette voci ha conseguentemente assunto la nuova e più comprensiva denominazione di "debiti verso iscritti e ASL";^{114 - 115}

¹¹⁴ Nel prospetto di cui al testo, al fine di consentirne la comparazione, il dato "debiti verso iscritti ed ASL" relativo all'esercizio 2009 comprende, al pari degli omologhi dati relativi agli esercizi 2010 e 2011, sia i debiti verso gli iscritti che i "debiti verso ASL (per contributi non imputati)", indicati nella nota integrativa al consuntivo 2009 nel dettaglio dei "debiti diversi", i quali ultimi sono, conseguentemente riportati, nel suddetto prospetto, al netto dei debiti verso le ASL.

¹¹⁵ Nei consuntivi relativi agli esercizi in esame più non figurano sia la voce "debiti verso convenzionati per contributi dovuti dalle ASL e non ancora versati", sia la voce "debiti verso ASL per contributi non imputati", che ancora nella nota integrativa al consuntivo relativo al 2009 figuravano, rispettivamente nel dettaglio dei "debiti verso iscritti" (per l'importo, al 31.12.2009, di € 413.020, a fronte dell'iscrizione all'attivo, fra i "crediti diversi", di un credito di pari ammontare nei confronti delle ASL per contribuzioni dovute a termini dei decreti di recepimento delle norme degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi, ma non ancora versate) e nel dettaglio dei "debiti diversi" (per l'importo, al 31.12.2009, di € 967.160).

A decorrere dal consuntivo 2010, nell'ambito del nuovo aggregato "debiti verso iscritti ed ASL", figura, invece, la voce "debiti per incassi provvisori", che secondo quanto leggesi nella nota integrativa "rappresenta

- che, come già evidenziato nel precedente referto, i fondi di ammortamento ed il fondo di svalutazione crediti che, secondo i principi contabili,¹¹⁶ avrebbero dovuto essere iscritti e, comunque, computati a diretta deduzione del valore dei cespiti ai quali si riferiscono (con l'indicazione dell'ammontare di questi ultimi al netto della relativa posta rettificativa), sono invece iscritti, in conformità allo schema di stato patrimoniale allegato al regolamento di contabilità, al passivo dello stato patrimoniale.

Peraltro, lo schema di stato patrimoniale allegato al regolamento di contabilità novellato a seguito delle modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 25.09.2012, più non prevede l'iscrizione al passivo dei fondi di ammortamento e di svalutazione crediti.

8.4 Il patrimonio netto

Secondo i consuntivi in esame, il patrimonio netto comprende, oltre l'utile di esercizio, il Fondo per la previdenza, il Fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà, il Fondo per l'indennità di maternità, il Fondo per le pensioni, il Fondo di riserva ed il Fondo per gli interventi di assistenza, che si passano distintamente ad esaminare.

a) Il fondo per la previdenza

A termini dell'art. 17 dello Statuto, l'Ente organizza - sulla base di apposito regolamento - l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al criterio

l'ammontare degli incassi non ancora attribuiti sulle posizioni contributive degli iscritti per carenza di informazioni".

Considerato, peraltro, che la nota integrativa al consuntivo 2010 nel riportare, nel dettaglio dei "debiti verso iscritti ed A.S.L.", la suddetta voce "debiti per incassi provvisori" pari, al 31.12.2010, ad € 2.139.348, ha indicato (a pag. 66), quale omologo importo relativo al precedente esercizio 2009, l'importo di € 413.020, e cioè l'importo del "debito verso convenzionati per contributi dovuti dalle ASL e non ancora versati" e ne ha giustificato l'incremento esponendo che lo stesso sarebbe "dovuto all'accorpamento della voce <<debiti verso ASL per contributi non imputati>> allocata nel 2009 fra i debiti diversi", deve ritenersi che entrambe le summenzionate voci e, quindi, anche la voce "debiti verso convenzionati per contributi dovuti dalle ASL e non ancora versati", siano confluite nella voce "debiti per incassi provvisori", nonostante che la denominazione di quest'ultima sembrerebbe postulare l'intervenuto incasso dei contributi.

In proposito, si osserva che fra i principali principi contabili (cfr. O.I.C., principio contabile n°11 del 30.05.2005 nonché art. 2435 bis, secondo comma, cod.civ.) figura la comparabilità dei bilanci che postula che sia costante la relativa forma di presentazione e che, pertanto, il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci sia uguale o almeno comparabile, per cui le modifiche nella denominazione e nella allocazione delle voci, da riservare opportunamente ai soli casi in cui siano necessarie per soddisfare le finalità del documento consuntivo di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente e le relative variazioni, dovrebbero essere accompagnate da una chiara illustrazione - che non è dato rinvenire nella suddetta nota integrativa - sia dei motivi che le hanno ispirate sia dei relativi effetti sul piano della rappresentazione dei dati contabili (arg. ex art. 2423 bis, primo comma n°6 e secondo comma, cod.civ.), in modo da soddisfare le summenzionate finalità dei bilanci senza pregiudicarne l'agevole comparazione.

¹¹⁶ cfr. O.I.C., principio contabile n°12 del 30.05.2005 nonché art. 2435 bis, secondo comma, cod.civ.

proprio delle prestazioni contributive, mediante adeguata evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, definite in ragione del montante risultante dal totale dei contributi soggettivi incrementati delle relative disponibilità da rendimento tempo per tempo realizzate.

Il Fondo per la previdenza di cui all'art. 36 del regolamento è, appunto, alimentato dal gettito della contribuzione soggettiva,¹¹⁷ dai contributi volontari in ipotesi di riscatto e prosecuzione volontaria e dai proventi derivanti dagli investimenti finanziari e patrimoniali nei limiti del tasso annuo di capitalizzazione, costituito¹¹⁸ dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.¹¹⁹

Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2010 ed il 2011, è stato, rispettivamente, pari allo 1,7935% ed allo 1,6165 %.

Conseguentemente, il coefficiente di rivalutazione del montante degli iscritti è pari all' 1,017935 per il 2010¹²⁰ ed all'1,016165 per il 2011.^{121 - 122}

Il testo dell'art. 36 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, quale risultante a seguito delle modifiche recentemente apportatevi con delibera del C.I.G. del 16.11.2012, ha aggiunto alle summenzionate fonti di alimentazione del fondo di previdenza i contributi integrativi di cui alla lett. b) del secondo comma dell'art. 4 che, nel fissare nella versione novellata, la misura del contributo integrativo al 4%, in luogo della previgente misura del 2% - che resta, invece, valida per le pubbliche amministrazioni che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti all'Ente - ha

¹¹⁷ Come innanzi evidenziato, la recente novella del regolamento di previdenza ha elevato, a decorrere dal 01.01.2013, la misura del contributo soggettivo dal 10% all'11% del reddito professionale netto di lavoro autonomo, disponendone, inoltre, l'ulteriore aumento in ragione di un punto percentuale annuo sino alla concorrenza del 15%.

¹¹⁸ a termini dell'art. 1, nono comma, L. 335/1995 e dell'art. 14, quarto comma, del regolamento .

¹¹⁹ Le eventuali differenze tra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti, derivanti dagli investimenti mobiliari ed immobiliari, e la capitalizzazione accreditata sui conti individuali, viene imputata al fondo di riserva.

¹²⁰ cfr. I.N.P.S., messaggio n. 24433 del 30.09.2010.

¹²¹ cfr. I.N.P.S., messaggio n°5498 del 29.03.2012.

¹²² La recente novella del regolamento ha modificato, altresì, l'art.14, terzo comma, che disciplina la determinazione del montante contributivo individuale.L'originaria previsione per cui ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, si applica alla base imponibile l'aliquota di computo e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta è stata precisata nel senso che la rivalutazione deve essere operata "su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione".

disposto che il 2%, e cioè la metà del contributo integrativo stesso, sia destinato all'incremento del montante individuale dell'iscritto.¹²³

In conformità al sistema contributivo a capitalizzazione, all'atto del pensionamento del singolo iscritto il corrispondente montante individuale viene stornato dal fondo per la previdenza per essere iscritto nel fondo per le pensioni, donde vengono attinte le disponibilità necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche.

La tabella seguente espone l'andamento della consistenza del Fondo per la previdenza.

CONSISTENZA FONDO PREVIDENZA			
<i>(importi in unità di euro)</i>			
	2009	2010	2011
Fondo al 1/1	225.375.640	252.675.114	275.223.375
INCREMENTI			
accantonamento contributi soggettivi	22.298.313	22.554.830	23.017.491
maggiori contributi anni precedenti	908.919	43.162	1.164.037
maggior rivalutazione anni precedenti	147.825	4.148	29.128
Rivalutazione L. 335/95	7.402.955	4.451.768	4.401.228
Totale incrementi	30.758.012	27.053.908	28.611.884
DECREMENTI			
minori contributi anni precedenti	122.286	1.016.866	42.644
minori rivalutazioni anni precedenti		41.826	18.357
restituzione montanti contributivi	33.877	124.053	95.759
storno montanti per pensioni	3.302.375	3.322.902	3.990.813
Totale decrementi	-3.458.538	-4.505.647	-4.147.573
Fondo al 31/12	252.675.114	275.223.375	299.687.685

Come risulta dalla tabella, l'ammontare del fondo registra, nel biennio in esame, una crescita del 18,60%.

¹²³ L'art. 4, secondo comma, del regolamento, nella versione novellata, ha cura di precisare che "la rivalutazione prevista dal terzo comma del successivo art.14 si applica al 2% di cui alla lett. b) e cioè alla quota parte del contributo integrativo destinato all'incremento del montante individuale dall'anno di effettivo versamento da parte dell'iscritto" e che "nei casi in cui la maggiorazione effettivamente riscossa sia inferiore al 4% essa sarà destinata prioritariamente, fino a capienza del 2%, a soddisfare le finalità di cui all'art. 37" dello stesso Regolamento e cioè le finalità cui è destinata la quota del contributivo integrativo di cui alla lett. a) e alle quali, prima delle modifiche di cui al testo, era destinato l'intero contributo integrativo. Ne consegue che è destinato ad incremento dei montanti individuali solo l'aumento del contributo integrativo e solo nella misura in cui sia effettivamente versato nelle casse dell'Ente.

b) Il fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà

La nuova disciplina, operante dal 2013, in ordine alla misura – elevata al 4% - ed alla destinazione della contribuzione integrativa di cui al novellato art. 4 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza ha comportato la modifica anche del successivo art. 37, primo comma, del regolamento stesso che disciplina il fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà che, nella nuova versione, prevede che sia imputato al fondo, non più l'intero gettito della contribuzione integrativa, ma il solo "gettito di cui all'art. 4 lett. a)", e, pertanto, il 2% destinato alle finalità del suddetto fondo, cui il contributo stesso deve essere destinato prioritariamente nei casi in cui il contributo effettivamente riscosso sia inferiore al 4%.

Resta ferma l'imputazione al fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà di ogni altra entrata non avente specifica destinazione.

Del pari, sono rimaste immutate le previsioni del regolamento per la disciplina delle funzioni di previdenza per cui dal suddetto fondo sono prelevate le somme necessarie per le spese di amministrazione dell'Ente, per gli interventi assistenziali ivi compresa l'integrazione al minimo delle pensioni (di cui all'art. 29 del regolamento), nonché ogni altra uscita non prevista dal fondo per la previdenza (art. 37, secondo comma), le somme necessarie all'integrazione del fondo per le pensioni qualora la consistenza dello stesso fosse inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere, (art. 39, secondo comma) nonché quelle necessarie a coprire l'eventuale differenza tra la variazione del PIL nominale accreditata ai singoli conti individuali ed il rendimento annuo effettivo degli investimenti, qualora il fondo di riserva fosse insufficiente.¹²⁴

Occorre, peraltro, osservare che le summenzionate modifiche del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza non investono, *ratione temporis*, gli esercizi oggetto del presente referto.

¹²⁴ L'art. 13, secondo comma, del regolamento di contabilità nel testo novellato, a seguito delle modifiche apportatevi con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.09.2012, prevede che al suddetto fondo, che, a termini del precedente primo comma, concorre a comporre il patrimonio netto, sia annualmente assegnato l'utile netto d'esercizio risultante dal conto consuntivo approvato dal C.I.G.

Il prospetto che segue evidenzia l'aumento (+28,72%) della consistenza del suddetto fondo verificatasi nel biennio in esame, secondo i consuntivi dell'ENPAB.

CONSISTENZA DEL FONDO PER LE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E PER GLI INTERVENTI DI SOLIDARIETA'			
<i>(importi in unità di euro)</i>			
	2009	2010	2011
Fondo al 1/1	29.448.312	29.312.810	33.048.887
incremento per utile esercizio precedente	514.498	4.736.077	5.183.765
decremento per accantonamento al Fondo per interventi di assistenza	-650.000	-1.000.000	-500.000
Fondo al 31/12	29.312.810	33.048.887	37.732.652

c) Il fondo per gli interventi di assistenza

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 21 maggio 2008, l'ENPAB ha istituito il Fondo per gli interventi di assistenza, secondo quanto stabilito dall'art. 17, terzo comma, dello Statuto il quale prevede che le gestioni delle forme di assistenza consentite siano effettuate in "apposito conto separato".

Con delibera n° 29 del 31 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di provvedere alle forme di assistenza facoltativa nei limiti delle disponibilità di bilancio, di utilizzare il fondo per gli interventi di solidarietà di cui all'art. 37 del Regolamento di previdenza (ovvero di attivare fondi speciali costituiti da contribuzione obbligatoria solo per gli iscritti aderenti), di erogare le prestazioni assistenziali nei limiti dell'accantonamento al fondo dedicato e di destinare al fondo per l'assistenza sino al 20% del gettito annuo del contributo integrativo.

Con delibera n. 2 dell'11 maggio 2010, il C.I.G. ha adottato il regolamento di assistenza, quindi approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con ministeriale del 05.01.2011.

Gli accantonamenti al fondo per gli interventi di assistenza, con prelievo dal fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà, sono stati operati in conformità alle previsioni di cui ai bilanci preventivi.

Come evidenziato dal prospetto che segue al fondo sono imputati i costi relativi

alla polizza sanitaria EMAPI, attraverso la quale l'Ente eroga l'assistenza sanitaria integrativa in favore degli iscritti.

Solo nel 2011, l'Ente ha sostenuto costi per interventi di assistenza (diversi dall'assistenza sanitaria integrativa), di rilievo, comunque, assolutamente marginale.

FONDO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA			
<i>(importi in unità di euro)</i>			
	2009	2010	2011
Fondo al 01/01	302.834	495.126	1.033.104
Accantonamento	650.000	1.000.000	500.000
Utilizzo per polizza sanitaria	-457.708	- 462.022	- 517.107
Utilizzo per interventi di assistenza			-3.300
Fondo al 31/12	495.126	1.033.104	1.012.697

d) Il fondo per l'indennità di maternità

Il fondo per l'indennità di maternità, previsto dall'art. 38 del regolamento, è alimentato dai contributi a carico degli iscritti e dal contributo a carico dello Stato, di cui agli artt. 83 e 78 D.lgs. 151/2001.

Al suddetto fondo sono imputati i costi relativi alle prestazioni per indennità di maternità erogate in favore degli iscritti.

Al fondo sono, altresì, imputati, i maggiori/minori contributi e le minori (ovvero la relativa restituzione)/maggiori prestazioni relativi ad anni precedenti, con effetti, rispettivamente, incrementativi e decrementativi del fondo stesso.¹²⁵

¹²⁵ Come già evidenziato nel precedente referto (cfr. nota 62 a pag. 46) l'ENPAB imputa le suddette voci, "omisso medio", al fondo per l'indennità di maternità senza transitare per il conto economico.

FONDO PER L'INDENNITA' DI MATERNITA'			
	<i>(importi in unità di euro)</i>		
	2009	2010	2011
Valore fondo al 01.01	188.917	63.956	30.548
Gettito contributo iscritti	721.659	899.720	1.101.253
gettito contributo Stato	424.437	434.982	500.348
maggiori contributi anni precedenti	11.235	2.490	0
minori prestazioni maternità anni precedenti	0	0	28.946
restituzione prestazioni maternità anni precedenti	0	3.001	4.554
Totale incrementi	1.157.331	1.340.193	1.635.101
prestazioni esercizio	1.274.437	1.258.393	1.470.717
maggiori prestazioni maternità anni precedenti	7.855	65.481	143.490
minori contributi anni precedenti	0	49.727	45.770
Totale decrementi	-1.282.292	-1.373.601	-1.659.977
Valore fondo al 31.12	63.956	30.548	5.672

Come evidenziato nella seguente tabella, in entrambi gli esercizi in esame il fondo ha subito un decremento atteso che, a fronte del saldo positivo fra l'importo complessivo dei contributi e quello delle prestazioni di maternità dell'esercizio (pari ad € 76.309 nel 2010 ed ad € 130.894 nel 2011) si registra un saldo negativo di maggiore ammontare (pari ad 109.717 nel 2010 ed ad € 155.760 nel 2011) fra gli importi delle suddette partite riferite a precedenti esercizi.¹²⁶

e) Il fondo per le pensioni

L'art. 18 (rubricato "il conto pensioni") dello Statuto che, al primo comma, prevede che in conformità al sistema contributivo a capitalizzazione, all'atto del pensionamento dei singoli iscritti, ai fini della liquidazione delle relative prestazioni, i montanti individuali vengano convertiti in rate di pensione sulla base dei coefficienti di trasformazione, dispone, al successivo secondo comma, che l'Ente provveda ad accantonare i suddetti montanti in apposito conto pensioni da cui vengono attinte le disponibilità necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche.

In ossequio alle suddette previsioni statutarie, il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza dispone all'art. 39, primo comma, che "in conformità al sistema contributivo, all'atto del pensionamento del singolo iscritto il corrispondente montante

¹²⁶ Nelle relazioni ai consuntivi in esame il Collegio Sindacale ha raccomandato di monitorare costantemente, al fine di tenerla in equilibrio, la gestione maternità, eventualmente agendo sull'importo del contributo capitaro.

individuale viene iscritto nel fondo per le pensioni”, dal quale vengono, appunto, attinte le disponibilità necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche.

A termini dell’art. 28 del regolamento, le pensioni sono annualmente perequate in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolati dall'ISTAT.¹²⁷

Nella seguente tabella è rappresentata la consistenza del fondo per le pensioni.

FONDO PER LE PENSIONI			
<i>(importi in unità di euro)</i>			
	2009	2010	2011
Valore fondo al 01.01	5.418.898	8.267.659	10.926.955
accantonamento montanti per pensioni dell'esercizio	3.302.375	3.322.902	3.990.813
rivalutazione ISTAT fondo pensioni	57.471	57.874	152.977
Totale incrementi	3.359.846	3.380.776	4.143.790
utilizzo nell'anno per pagamento ratei pensione	469.213	695.658	893.578
pagamento ratei pensione anni precedenti	41.872	25.822	72.600
Totale decrementi	-511.085	-721.480	-966.178
Valore fondo al 31.12	8.267.659	10.926.955	14.104.567

L’art.1, quarto comma, lett. c) del D.lgs. 509/1994, applicabile a termini dell’art.6, settimo comma del D.lgs. 103/1996, agli enti previdenziali istituiti ai sensi dello stesso decreto, prevede che gli statuti ed i regolamenti degli enti gestori, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni, debbano prevedere una “riserva legale” in misura non inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere.

In ottemperanza alla suddetta previsione normativa, lo Statuto prevede all’art. 19, settimo comma, che “dal bilancio dell'Ente deve risultare la riserva legale nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 4, lettera c), del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n°509” e che “qualora durante la vita dell'Ente l'ammontare della riserva legale risulti inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere si dovrà provvedere al suo adeguamento non oltre l'esercizio successivo a quello in cui si è verificata l’insufficienza”.

Considerato che lo stesso Statuto, al terzo comma dell’art.18 (rubricato “Il conto pensioni”), prevede che “ove l'ammontare complessivo dei montanti individuali, così come determinati al precedente primo comma” - e cioè i montanti oggetto di conver-

¹²⁷ Alla perequazione delle pensioni si provvede a carico del Fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà imputando il relativo onere al conto economico fra i costi.

sione in rate di pensione all'atto del pensionamento – "dovesse risultare inferiore a cinque volte l'entità delle prestazioni in pagamento, viene trasferito il necessario importo dal fondo alimentato dalla contribuzione integrativa a carico dell'utenza", è evidente che, avuto riguardo all'assetto amministrativo contabile dell'ENPAB, il summenzionato rapporto deve essere rispettato con riferimento al fondo per le pensioni, nel quale sono appunto iscritti i montanti individuali all'atto del pensionamento.¹²⁸

Premesso quanto innanzi, si osserva che, come risulta dalla seguente tabella, la consistenza del fondo per le pensioni è ben superiore a cinque volte l'ammontare delle pensioni in essere.¹²⁹

FONDO PER LE PENSIONI / PENSIONI IN ESSERE			
<i>(importi in unità di euro)</i>			
	2009	2010	2011
Valore fondo al 31.12 (A)	8.267.659	10.926.955	14.104.567
pensioni in essere (B)	469.213	695.658	893.578
Rapporto (A/B)	17,62	15,70	15,78

f) Il fondo di riserva

A termini dell'art. 40 del regolamento al Fondo di riserva sono imputate le eventuali differenze positive tra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti, derivanti dagli investimenti mobiliari ed immobiliari, e la capitalizzazione di cui all'art. 14, comma 4, accreditata sui conti individuali.¹³⁰

¹²⁸ L'art. 39, secondo comma, del regolamento, con riferimento al fondo per le pensioni, ne prevede appunto, l'integrazione, "qualora la consistenza del fondo dovesse risultare inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere al 31 dicembre dell'anno precedente", mercé trasferimento del necessario importo dal fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà ovvero dal fondo di riserva, secondo il deliberato del Consiglio di Amministrazione.

¹²⁹ Nella tabella sono state prese in considerazione le sole pensioni in essere a carico del fondo per le pensioni. E', peraltro, appena il caso di osservare che, come risulta dalla seguente tabella, anche considerando, in aggiunta all'importo delle suddette pensioni, l'ammontare dei trattamenti di invalidità (asseggni di invalidità e pensioni di inabilità), il rapporto di cui al testo risulta, comunque, ampiamente rispettato.

	2009	2010	2011
Valore fondo al 31.12 (A)	8.267.659	10.926.955	14.104.567
pensioni in essere (compresi trattamenti di invalidità) (B)	501.276	728.729	934.767
Rapporto (A/B)	16,49	14,99	15,09

¹³⁰ L'art. 22 del regolamento di contabilità che, nel testo vigente anteriormente delle modifiche apportatevi con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.09.2012, disciplinava la destinazione dell'utile d'esercizio prevedendo che lo stesso fosse annualmente assegnato al "fondo di riserva: nella misura corrispondente alle eventuali differenze tra i rendimenti annui effettivamente conseguiti derivanti dagli investimenti mobiliari ed immobiliari e la capitalizzazione di cui all'art. 14, comma 4, accreditata sui conti individuali degli iscritti, così come previsto dall'art. 40 del Regolamento." ha assunto, per effetto delle suddette modifiche tutt'altro contenuto (disciplina ora il "carico e scarico dei beni mobili").

Non sembra, peraltro, che la suddetta modifica del regolamento di contabilità abbia innovato la disciplina sul punto, considerato che la disposizione soppressa era sostanzialmente riprodotiva del disposto di cui al ri-

Qualora, di converso, il rendimento annuo effettivo degli investimenti risulti inferiore alla variazione del PIL nominale accreditata ai singoli conti individuali, alla copertura della relativa differenza si provvede, a termini dell'art. 41 del regolamento, mediante prelievo dal Fondo di riserva, e, in caso di insufficienza, dal Fondo per le spese di amministrazione.¹³¹

A termini dell'art. 13 del regolamento di contabilità novellato il fondo di riserva di cui art. 40 del regolamento di contabilità concorre, unitamente al fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà ed all'utile di esercizio, a comporre il patrimonio netto.

Come risulta dalla seguente tabella, secondo i consuntivi il fondo di riserva si è costantemente incrementato negli esercizi in esame, per effetto della differenza positiva fra i rendimenti degli investimenti e la rivalutazione di cui all'art. 1, comma 9, L. 335/1995 dei montanti contributivi.

FONDO DI RISERVA EX ART. 40 DEL REGOLAMENTO			
	2009	2010	2011
	<i>(importi in unità di euro)</i>		
Valore fondo al 01.01	1.257.708	3.918.421	7.260.900
differenza fra proventi finanziari netti e rivalutazione	2.660.713	3.342.480	174.522
Incrementi	2.660.713	3.342.480	174.522
Decrementi	0	0	0
Valore fondo al 31.12	3.918.421	7.260.900	7.435.422

Come verrà esposto infra, nel paragrafo dedicato al rendimento degli investimenti, nel 2010 la differenza fra il rendimento netto annuo effettivo e la rivalutazione contributiva è stata di € 2.814.429 e non di € 3.342.480 e nel 2011 il rendimento effettivo netto annuo degli investimenti non è stato superiore ma inferiore, per € 459.487, alla rivalutazione dei montanti contributivi, per cui non solo non vi era alcuna eccedenza da accantonare al fondo di riserva ma da quest'ultimo avrebbe dovuto

chiamato art. 40 del regolamento di disciplina delle funzione di previdenza, di cui è menzione nel testo, rimasto immutato, anche a seguito delle modifiche recentemente apportate al suddetto regolamento.

¹³¹ A termini del successivo secondo comma – che, al pari del primo comma, non è stato modificato dalla recente novella del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza - in caso di insufficienza di entrambi i fondi di cui al testo, e cioè sia del fondo di riserva sia del fondo per le spese di amministrazione "gli accrediti ai singoli conti individuali non possono superare il tasso di rendimento netto annuo degli investimenti effettivamente conseguiti dalla gestione previdenziale".

essere prelevato il suddetto importo di € 459.487, per coprire la differenza fra la rivalutazione contributiva ed il rendimento degli investimenti.¹³²

g) La classificazione dei fondi

Nel precedente referto, la Sezione - richiamate le perplessità manifestate in proposito, in sede di esame del consuntivo 2009, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze¹³³ - si è soffermata sulla problematica relativa alla riconducibilità dei summenzionati fondi al "patrimonio netto", nel quale gli stessi erano iscritti, così come lo sono stati anche nei consuntivi in esame.

Con il suddetto referto, la Sezione, rilevato che occorre prendere le mosse dalla distinzione fra gli accantonamenti per rischi ed oneri, elementi del passivo, che a termini dell'art. 2424 bis, terzo comma, cod. civ. sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza, e le riserve di utili, che costituiscono parti del patrimonio netto, e che sono costituiti a fronte di rischi di natura generica ovvero anche di natura specifica, ma di esistenza solo possibile, ha evidenziato come, sulla base di detta distinzione, mentre al fondo di riserva di cui all'art. 40 del regolamento ed al fondo per le spese di amministrazione deve annettersi natura di fondi di riserva, integranti il patrimonio netto, al fondo per le pensioni, al fondo per l'indennità di maternità ed al fondo per gli interventi di assistenza, costituiti a fronte di passività certe e/o probabili, deve annettersi natura di fondi oneri e pertanto di elementi del passivo e che, alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento al fondo per la previdenza, considerato che il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza prevede, all'art. 9, che coloro che cessano

¹³² Come si verrà esponendo infra, l'ENPAB, nel calcolare il rendimento effettivo netto, ha, infatti, omesso di considerare, nel novero degli oneri di gestione, le "spese bancarie", comprensive delle commissioni delle GPM.

Il comportamento dell'ENPAB non ha, peraltro, modificato la complessiva situazione patrimoniale dell'Ente ed in particolare l'ammontare del patrimonio netto, ma ha inciso sulla consistenza rispettiva delle voci "fondo di riserva" e "utile di esercizio".

Considerato, infatti, che in luogo dell'accantonamento a fondo di riserva (costo) per l'importo di € 174.522, operato nel conto economico relativo all'esercizio 2011, avrebbe dovuto essere effettuato un prelevamento dal fondo di riserva (rettifica di costo e, cioè, ricavo) dell'importo € 459.487, è evidente che, a fronte di una riduzione del fondo di riserva stesso per € 634.010 (il fondo di riserva sarebbe stato, infatti, pari ad € 6.801.412 in luogo di € 7.435.422), si sarebbe evidenziato un incremento di pari importo dell'utile di esercizio (che sarebbe stato pari ad € 4.339.523 in luogo di € 3.705.513).

Analogamente, nel 2010, a fronte di un minore accantonamento al fondo di riserva vi sarebbe stato un maggiore utile di esercizio di pari ammontare.

¹³³ Con nota del 04.10.2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, infatti, espresso perplessità in ordine alla correttezza dell'inclusione nel patrimonio netto dei "fondi per la previdenza e l'assistenza".

dall'iscrizione senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto a pensione, possano chiedere la restituzione dei contributi versati, in misura pari al montante contributivo individuale riferito al 1° gennaio dell'anno di riferimento della domanda di restituzione, per cui deve ritenersi che, a fronte del montante contributivo maturato dagli iscritti, vi sia una passività certa o, comunque, altamente probabile nella forma del diritto a pensione (anche sub specie di totalizzazione ex D.Lgs. 42/2006, che comporta il corrispondente onere pro quota a carico della singola gestione previdenziale) ovvero del diritto alla restituzione dei contributi.

Come innanzi evidenziato, il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAB con delibera del 24.01.2012 e, quindi, a seguito delle osservazioni dei Ministeri vigilanti, con successiva delibera del 25.09.2012, approvata dai Ministeri vigilanti con nota del 27.11.2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha apportato numerose modifiche al regolamento di contabilità prevedendo, all'art.13, primo comma, che il patrimonio netto sia composto dal fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà e dal fondo di riserva (di cui, rispettivamente, agli artt. 37 e 40 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza) e dall'utile di esercizio ed a tale previsione si conforma lo schema di consuntivo allegato al regolamento a termini dell'art. 12 del regolamento stesso che colloca nel patrimonio netto, quali componenti dello stesso, oltre l'utile (o la perdita) dell'esercizio, solo i suddetti fondi, mentre colloca gli altri fondi (e cioè il fondo per la previdenza, il fondo per le pensioni, il fondo per gli interventi di assistenza ed il fondo per l'indennità di maternità), nel passivo, fra "i fondi per la gestione previdenziale ed assistenziale".

I consuntivi in esame, deliberati prima dell'entrata in vigore delle summenzionate modifiche al regolamento di contabilità,¹³⁴ sono stati, peraltro, redatti, come i precedenti consuntivi, con inclusione nel patrimonio netto di tutti i fondi innanzi esaminati; profilo che occorre, ovviamente, tener presente nel valutarne le risultanze.

¹³⁴ Nella nota integrativa al consuntivo 2011, l'Ente richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.01.2012, ha evidenziato come la stessa non fosse stata ancora approvata dai Ministeri vigilanti, per cui anche il suddetto consuntivo sarebbe stato redatto "secondo il regolamento di contabilità vigente".

9. Il conto economico

Il risultato economico degli esercizi in esame, evidenziato nei relativi consuntivi, è riportato in termini riassuntivi dalla seguente tabella.

CONTO ECONOMICO			
	<i>(importi in unità di euro)</i>		
	2009	2010	2011
TOTALE RICAVI	45.839.766	48.280.366	44.038.740
TOTALE COSTI	41.103.689	43.096.601	40.333.227
UTILE DI ESERCIZIO	4.736.077	5.183.765	3.705.513

A termini dell'art.2, secondo comma, del regolamento di contabilità, la gestione si svolge in base al bilancio annuale di previsione.

Come innanzi evidenziato, al preventivo economico deve annettersi efficacia autorizzatoria per quanto attiene ai costi da sostenersi nell'esercizio.

L'art. 7, terzo comma, del regolamento di contabilità prevede, infatti, che i costi non possono superare gli stanziamenti previsti nel bilancio preventivo.

Come evidenziato nella tabella che segue, negli esercizi in esame, non tutte le voci di costo risultano contenute entro i limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, considerato che l'ammontare di alcune voci di costo risulta superiore, anche per importi rilevanti,¹³⁵ rispetto agli stanziamenti stessi, quali risultanti all'esito delle variazioni apportate in sede di assestamento definitivo di bilancio.

I detti sconfinamenti come anche, più in generale, gli scostamenti fra le previsioni e le risultanze dei consuntivi sono evidentemente sintomatici di una non sufficiente considerazione, da parte degli organi dell'ENPAB, dei profili programmatici della gestione,¹³⁶ come viepiù palesato dal rilievo che gli stessi hanno investito anche stanziamenti oggetto di variazione in sede di assestamento definitivo di bilancio, con delibere adottate dal C.I.G. nell'ultimo trimestre dell'anno e, pertanto, in prossimità della chiusura degli esercizi stessi.¹³⁷

¹³⁵ cfr. i costi per oneri finanziari.

¹³⁶ Profili programmatici cui, avuto riguardo agli scopi dell'Ente, gli organi dell'ENPAB dovrebbero prestare, invece, la massima attenzione.

¹³⁷ Ed in particolare, con delibera del 28.09.2010, con riferimento al preventivo del 2010, con delibera del 23.11.2011, con riferimento al preventivo 2011.

SCOSTAMENTO PREVENTIVO / CONSUNTIVO C.E.												
COSTI	2009				2010				2011			
	preventivo	ass. def.	consuntivo	scostam.	preventivo	ass. def.	consuntivo	scostam.	preventivo	ass. def.	consuntivo	scostam.
prestaz. previdenz. e ass.	2.625.000	2.378.000	2.233.421	144.579	3.182.000	3.021.400	2.449.144	572.256	4.639.363	3.216.400	2.925.891	290.509
spese organi	702.000	702.000	697.349	4.651	740.000	760.000	722.786	37.214	780.000	785.000	776.736	8.264
compensi prof. lav. aut.	265.000	277.000	219.561	57.439	282.000	264.000	248.234	15.766	253.000	303.000	238.243	64.757
costi personale	643.000	643.000	581.192	61.808	704.000	630.000	636.099	-6.099	630.000	696.500	720.604	-24.104
materiali suss. e cons.	53.000	59.000	36.384	22.616	59.000	59.000	29.508	29.492	59.000	59.000	16.181	42.819
utenze varie	76.000	80.000	41.837	38.163	80.000	55.500	51.834	3.666	55.500	55.500	53.820	1.680
servizi vari	192.000	536.000	634.471	-98.471	565.000	665.000	716.120	-51.120	815.557	887.000	896.600	-9.600
spese god. beni terzi	12.000	18.000	16.916	1.084	25.000	25.000	18.595	6.405	25.000	25.000	17.144	7.856
spese stampa	85.000	85.000	86.520	-1.520	85.000	85.000	19.860	65.140	85.000	85.000	52.684	32.316
oneri tributari	513.000	623.000	1.612.696	-989.696	612.000	626.500	1.095.108	-468.608	765.500	349.500	286.052	63.448
oneri finanziari	2.000.000	2.000.000	1.257.152	742.848	1.500.000	1.800.000	4.229.760	-2.429.760	1.800.000	3.977.427	5.297.390	-1.319.963
manut. e riparaz.	20.000	11.000	5.924	5.076	11.000	11.000	17.920	-6.920	11.000	11.000	10.460	540
altri costi	122.000	137.000	107.575	29.425	156.000	151.000	105.229	45.771	176.000	211.000	177.961	33.039
amm. e svalutaz.	205.000	205.000	217.285	-12.285	263.000	277.000	263.496	13504	277.000	277.000	284.719	-7.719
oneri straordinari			173.931	-173.931			897.797	-897797			99.987	-99.987
rettifiche di ricavi	30.199.000	30.449.000	33.181.475	-2.732.475	31.727.428	27.921.868	31.595.111	-3.673.243	28.678.726	28.394.573	28.478.755	-84.182
Totale costi	37.712.000	38.203.000	41.103.689	-2.900.689	39.991.428	36.352.268	43.096.601	-6.744.333	39.050.646	39.332.900	40.333.227	-1.000.327
utile di esercizio	4.776.000	4.234.000	4.736.077	-502.077	4.261.572	4.412.000	5.183.765	-771.765	4.054.124	3.548.500	3.705.513	-157.013
totale a pareggio	42.488.000	42.437.000	45.839.766	-3.402.766	44.253.000	40.764.268	48.280.366	-7.516.098	43.104.770	42.881.400	44.038.740	-1.157.340
RICAVI												
contributi	30.829.000	30.829.000	30.635.636	193.364	31.299.000	31.397.400	30.398.755	998.645	32.319.484	32.153.853	31.290.862	862.991
interessi e proventi finanziari	10.000.000	10.000.000	12.877.238	-2.877.238	10.400.000	6.812.868	13.061.488	-6.248.620	7.299.726	8.777.000	10.097.323	-1.320.323
proventi straordinari			621.630	-621.630			2.662.444	-2.662.444			736.570	-736.570
rettifiche di costi	1.659.000	1.608.000	1.705.262	-97.262	2.554.000	2.554.000	2.157.679	396.321	3.485.560	1.950.547	1.913.985	36.562
Totale ricavi	42.488.000	42.437.000	45.839.766	-3.402.766	44.253.000	40.764.268	48.280.366	-7.516.098	43.104.770	42.881.400	44.038.740	-1.157.340

Nei consuntivi relativi agli esercizi in esame più non figura il "prospetto dimostrativo dell'utilizzo della contribuzione integrativa" che figurava invece nei precedenti consuntivi e che - avuto riguardo al peculiare assetto contabile dell' Ente in relazione al sistema di accantonamenti e di prelevamenti che lo connota e che si traduce, sul piano del conto economico, nell'iscrizione, a fronte dei relativi ricavi e costi, di corrispondenti poste rettificative - evidenziava come il risultato dell'esercizio sia costituito dalla differenza fra un minuendo costituito dall'ammontare del gettito del contributo integrativo destinato ad alimentare il Fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà cui deve aggiungersi l'importo delle sanzioni incassate¹³⁸ e delle sopravvenienze attive, ed un sottraendo costituito dall'ammontare dei costi di amministrazione e degli altri costi non specificatamente imputati agli altri Fondi iscritti al patrimonio netto (diversi dal Fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà),¹³⁹ ivi compreso il costo relativo alla perequazione delle pensioni, cui deve aggiungersi l'importo delle sopravvenienze passive e dell' eventuale risultato negativo netto della gestione finanziaria e patrimoniale.

Avuto riguardo agli esercizi considerati, il risultato economico di esercizio è schematicamente espresso dal prospetto che segue.

¹³⁸ pari alla differenza fra le sanzioni iscritte e l'importo oggetto di accantonamento nell'apposito fondo rischi.

¹³⁹ e cioè i costi per gli organi di amministrazione e di controllo, per compensi professionali e di lavoro autonomo, per il personale, per materiali sussidiari e di consumo, per utenze varie e per servizi vari, per godimento di beni di terzi, per spese di stampa, per manutenzione e riparazioni, i costi diversi, gli ammortamenti e le svalutazioni, i costi per oneri tributari ad eccezione dell'imposta sostitutiva ex D.Lgs. 461/1997 e dell'imposta ex art.26 D.P.R. 600/ 1973 (ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale) ed i costi per assegni di invalidità e pensioni di inabilità.

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO				
<i>(importi in unità di euro)</i>				
		2009	2010	2011
+	contributo integrativo	7.054.495	6.382.511	6.524.449
+	sanzioni	136.732	126.712	147.321
-	accantonamento per sanzioni	-112.023	-111.850	-101.652
-	costi di competenza del fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà	-2.733.355	-2.920.381	-3.348.210
-	perequazione pensioni	-57.471	-57.874	-152.977
=	Risultato gestione ordinaria	4.288.378	3.419.118	3.068.931
-	eventuale risultato negativo netto della gestione finanziaria e patrimoniale ¹⁴⁰			
+	proventi straordinari	621.630	2.662.444	736.570
-	oneri straordinari	-173.931	-897.797	-99.987
=	Risultato economico di esercizio	4.736.077	5.183.765	3.705.513

Come già evidenziato nel precedente referto, nei consuntivi dell'ENPAB, non tutte le componenti positive e negative di reddito confluiscono nel conto economico, atteso che alcune voci¹⁴¹ sono imputate ai singoli fondi direttamente e non attraverso il meccanismo dell'iscrizione, a fronte dei relativi ricavi e costi, di corrispondenti poste rettificative.

¹⁴⁰ Il rendimento netto annuo effettivamente conseguito degli investimenti finanziari e patrimoniali [pari alla differenza fra gli interessi e gli altri proventi finanziari e gli oneri inerenti all'attività finanziaria ed i relativi oneri tributari (imposta sostitutiva ex D.Lgs. 461/1997, imposta ex art. 26 D.P.R. 600/73)] è, invece, imputato, a termini dell'art. 36, primo comma, lett. c) del regolamento al Fondo per la previdenza "nei limiti del tasso annuo di capitalizzazione" (rectius: sino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla rivalutazione, al tasso di capitalizzazione, dei montanti contributivi, accreditata sui conti individuali) e, per l'eccedenza, a termini dell'art. 40, primo comma, del regolamento, al fondo di riserva.

Fra gli oneri che concorrono alla determinazione del suddetto rendimento devono comprendersi gli oneri bancari (comprensivi delle commissioni GPM) che, pertanto, non dovrebbero essere inclusi fra i costi di competenza del fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà, così come non vi erano inclusi nei consuntivi relativi agli esercizi precedenti al 2009, nei quali gli oneri stessi figuravano fra gli "oneri finanziari".

E' bensì vero che nelle note integrative degli esercizi in esame, le "spese bancarie" sono indistintamente riferite, oltre che alle commissioni di gestione delle GPM, anche alle "spese bancarie sostenute dall'Ente per l'esercizio dei propri compiti istituzionali (per l'invio degli estratti conto mensili, per i pagamenti tramite bonifico, ecc.)".

Senonché, deve ragionevolmente presumersi che le spese estranee alla gestione del patrimonio abbiano un rilievo assolutamente marginale nella determinazione dell'ammontare della suddetta voce, considerato, da un lato, che le stesse note integrative ne giustificano l'incremento evidenziando come lo stesso sia "correlato al maggior volume del patrimonio gestito" e, dall'altro, che le spese relative ai compensi dovuti all'Azienda di credito incaricata del servizio di riscossione diretta dei contributi tramite MAV è distintamente considerata sotto la voce "spese emissioni MAV".

L'ammontare dei costi di competenza del fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà dovrebbe essere, pertanto, depurato dei suddetti oneri, per l'importo di € 528.052, con riferimento all'esercizio 2010, e di € 634.010, con riferimento all'esercizio 2011, con l'ulteriore conseguenza che l'utile di esercizio dovrebbe essere incrementato in misura corrispondente.

Occorre osservare come non ne risulterebbe, comunque, modificata la complessiva situazione patrimoniale dell'Ente, ed in particolare l'ammontare del patrimonio netto, atteso che a fronte del conseguente maggiore utile di esercizio vi sarebbe una riduzione, di pari importo, del fondo di riserva.

¹⁴¹ Sono imputati direttamente al fondo per la previdenza i maggiori o minori contributi soggettivi relativi ad anni precedenti e la restituzione dei montanti, al fondo per l'indennità di maternità i maggiori o minori contributi e le maggiori o minori prestazioni di maternità relativi ad anni precedenti e la restituzione delle prestazioni ed al fondo per le pensioni il pagamento di ratei di pensione di anni precedenti.

In proposito, si deve ribadire che i particolari criteri seguiti nella sua redazione sono suscettibili di pregiudicare l' idoneità rappresentativa del conto economico, rendendone, inoltre, malagevole il raccordo con lo stato patrimoniale.

Come risulta, infatti, dalla tabella che segue, l' incremento del "patrimonio netto" non corrisponde al risultato di esercizio emergente dal conto economico, calcolato quale differenza fra i ricavi ed i costi assunti al netto dei prelevamenti/accantonamenti incidenti sui fondi iscritti al patrimonio netto.

RACCORDO S.P. - C.E.			
	2009	2010	2011
patrimonio netto al 31.12 (A)	299.469.160	332.707.532	363.684.207
patrimonio netto al 31.12 eserc. prec. (B)	262.506.807	299.469.160	332.707.532
incremento/decremento patrimonio netto (C=A-B)	36.962.353	33.238.372	30.976.675
totale ricavi (D)	45.839.766	48.280.366	44.038.740
rettifiche di costi (E)	1.705.262	2.157.679	1.913.985
ricavi al netto rettifiche costi (F= D - E)	44.134.504	46.122.687	42.124.755
totale costi (G)	41.103.689	43.096.601	40.333.227
rettifiche di ricavi (H)	33.181.475	31.595.111	28.478.755
accantonamento per sanzioni (I)	112.023	111.850	101.652
costi al netto rettifiche ricavi [L= G -(H-I)]	8.034.237	11.613.340	11.956.124
risultato di esercizio conto economico (M= F - L)	36.100.267	34.509.347	30.168.631
differenza S.P. / C.E. (C-M)	862.086	-1.270.974	808.045

Ai fini della riconciliazione delle risultanze rispettive del C.E. e dello S.P. occorre considerare ad incremento/decremento del risultato di esercizio calcolato come innanzi, le voci imputate direttamente ai fondi senza transitare per il C.E.,¹⁴² nonché gli incrementi/decrementi dei fondi stessi a fronte dei quali risultano iscritte a C.E. poste diverse da rettifiche di ricavi/costi per accantonamenti/prelevamenti nei/dai fondi iscritti al patrimonio netto.¹⁴³

¹⁴² E cioè le voci di cui è menzione nella nota precedente.

¹⁴³ Tali sono gli incrementi/decrementi del fondo per la previdenza per maggiore/minore rivalutazione L.335/1995 per anni precedenti a fronte dei quali, secondo quanto è dato evincere dalle note integrative, risultano iscritti, rispettivamente, nei conti economici sopravvenienze passive e sopravvenienze attive. Di converso, non vengono ovviamente, in rilievo ai fini di cui al testo, le variazioni incrementative/decrementative dei fondi iscritti al patrimonio netto aventi carattere meramente compensativo fra i fondi stessi, quale, ad esempio, lo "storno montanti per pensioni" dal fondo per la previdenza cui corrisponde l' accantonamento, di pari importo, nel fondo per le pensioni.

RICONCILIAZIONE S.P. - C.E.			
	2009	2010	2011
fondo per la previdenza			
maggiori contributi anni precedenti	908.919	43.162	1.164.037
maggiore rivalutazione anni precedenti	147.825	4.148	29.128
minori contributi anni precedenti	-122.286	-1.016.866	-42.644
minori rivalutazioni anni precedenti		-41.826	-18.357
restituzione montanti contributivi	-33.877	-124.053	-95.759
fondo indennità maternità			
maggiori contributi anni precedenti	11.235	2.490	
minori prestazioni maternità anni precedenti			28.946
restituzione prestazioni		3.001	4.554
maggiori prestazioni maternità anni precedenti	-7.855	-65.481	-143.490
minori contributi anni precedenti		-49.727	-45.770
fondo per le pensioni			
pagamento ratei pensione anni precedenti	-41.872	-25.822	-72.600
TOTALE	862.089	-1.270.974	808.045

La tabella di cui alla pagina seguente riporta, a livello aggregato, i costi ed i ricavi degli esercizi considerati, la loro rispettiva incidenza sul totale dei componenti positivi e negativi di reddito e la variazione rispetto all'esercizio precedente.

CONTO ECONOMICO								
<i>(importi in unità di euro)</i>								
	2009		2010		Variaz. %	2011		Variaz. %
RICAVI		%		%			%	
Contributi	30.635.636	66,83	30.398.755	62,97	-0,77	31.290.862	71,05	2,93
Interessi e proventi finanziari diversi	12.877.238	28,09	13.061.488	27,05	1,43	10.097.323	22,93	-22,69
Proventi straordinari	621.630	1,36	2.662.444	5,51	328,30	736.570	1,67	-72,33
Rettifiche di costi	1.705.262	3,72	2.157.679	4,47	26,53	1.913.985	4,35	-11,29
TOTALE RICAVI	45.839.766	100,00	48.280.366	100,00	5,32	44.038.740	100,00	-8,79
COSTI								
Prestazioni previdenziali e assistenziali	2.233.421	5,43	2.449.144	5,68	9,66	2.925.891	7,25	19,47
Organi di amministrazione e di controllo	697.349	1,70	722.786	1,68	3,65	776.736	1,93	7,46
Compensi professionali e lavoro autonomo	219.561	0,53	248.234	0,58	13,06	238.243	0,59	-4,02
Personale	581.192	1,41	636.099	1,48	9,45	720.604	1,79	13,28
Materiali sussidiari e di consumo	36.384	0,09	29.508	0,07	-18,90	16.181	0,04	-45,16
Utenze varie	41.837	0,10	51.834	0,12	23,90	53.820	0,13	3,83
Servizi vari	634.471	1,54	716.120	1,66	12,87	896.600	2,22	25,20
Spese godimento beni di terzi	16.916	0,04	18.595	0,04	9,93	17.144	0,04	-7,80
Spese di stampa	86.520	0,21	19.860	0,05	-77,05	52.684	0,13	165,28
Oneri tributari	1.612.696	3,92	1.095.108	2,54	-32,09	286.052	0,71	-73,88
Oneri finanziari	1.257.152	3,06	4.229.760	9,81	236,46	5.297.390	13,13	25,24
Manutenzioni e riparazioni	5.924	0,01	17.920	0,04	202,50	10.460	0,03	-41,63
Costi diversi	107.575	0,26	105.229	0,24	-2,18	177.961	0,44	69,12
Ammortamenti e svalutazioni	217.285	0,53	263.496	0,61	21,27	284.719	0,71	8,05
Oneri straordinari	173.931	0,42	897.797	2,08	416,18	99.987	0,25	-88,86
Rettifiche di ricavi (accantonamenti statutari)	33.181.475	80,73	31.595.111	73,31	-4,78	28.478.755	70,61	-9,86
TOTALE COSTI	41.103.689	100,00	43.096.601	100,00	4,85	40.333.227	100,00	-6,41
UTILE DI ESERCIZIO	4.736.077		5.183.765		9,45	3.705.513		-28,52
TOTALE A PAREGGIO	45.839.766		48.280.366			44.038.740		

Come evidenziato nella precedente tabella, le entrate contributive,¹⁴⁴ che costituiscono di gran lunga la principale voce di entrata dell'ENPAB, dopo aver subito una leggera flessione nel 2010, registrano nel 2011 un incremento, non solo in termini assoluti ma - invertendo la tendenza evidenziata nel precedente referto - anche di incidenza percentuale sul totale dei ricavi.¹⁴⁵

Di converso, nel biennio in esame, diminuisce l'incidenza percentuale e, nel 2011, anche l'ammontare delle entrate per interessi e proventi finanziari e cioè i proventi lordi della gestione finanziaria dei montanti contributivi,¹⁴⁶ che, saranno oggetto più dettagliato esame infra, nel paragrafo dedicato al rendimento degli investimenti, in connessione con i correlativi oneri.

Avuto riguardo ai costi, perdura la tendenza, già evidenziata con il precedente referto, al progressivo rapido aumento di quelli per prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Come evidenziato nella tabella seguente, aumenta nel biennio in esame ed in particolare nel 2011, l'incidenza percentuale dei costi generali di amministrazione.

COSTI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE / INCIDENZA PERCENTUALE			
<i>(importi in unità di euro)</i>			
	2009	2010	2011
organi di amm.ne e di controllo	697.349	722.786	776.736
compensi prof.li e lav. aut.	219.561	248.234	238.243
personale	581.192	636.099	720.604
materiali sussidiari e di consumo	36.384	29.508	16.181
utenze varie	41.837	51.834	53.820
servizi vari ¹⁴⁷	634.471	716.120	896.600
spese godimento beni di terzi	16.916	18.595	17.144
spese di stampa	86.520	19.860	52.684
manutenzione e riparazioni	5.924	17.920	10.460
costi diversi	107.575	105.229	177.961
ammortamenti e svalutazioni	217.285	263.496	284.719
TOTALE (A)	2.645.014	2.829.681	3.245.152
TOTALE COSTI (B)	41.103.689	43.096.601	40.333.227
incidenza percentuale A/B	6,43%	6,57%	8,05%

¹⁴⁴ Nel novero delle quali è compreso il concorso dello Stato per le prestazioni di maternità.

¹⁴⁵ Nel precedente referto, relativo al triennio 2007 - 2009, si è evidenziato come le entrate contributive, pur in costante aumento in termini assoluti presentassero un'incidenza percentuale sul totale dei ricavi in lenta ma costante diminuzione e come ciò denotasse il superamento della fase propriamente di avvio della gestione previdenziale ed il crescente rilievo assunto dalle entrate per interessi e proventi finanziari e cioè dai rendimenti lordi degli investimenti dei montanti contributivi. L'inversione di tendenza verificatasi nel biennio in esame è presumibilmente dovuta al netto calo della redditività degli investimenti.

¹⁴⁶ Questi, come evidenziato nella tabella, presentano un andamento non lineare, subendo le oscillazioni connesse alla volatilità dei mercati finanziari; la suddetta posta, infatti, incrementatasi nell'esercizio 2010, ha subito una marcata flessione nel 2011.

¹⁴⁷ Depurando l'ammontare dei costi per "servizi vari" dalle "spese bancarie" (comprehensive delle commissioni delle GPM), pari ad € 486.522 nel 2009, ad € 528.052 nel 2010 ed ad € 634.010 nel 2011, l'incidenza percentuale dei costi generali di amministrazione sul totale dei costi sarebbe pari al 5,25% nel 2009, al 5,34 nel 2010 ed al 6,47 % nel 2011.

I costi generali che registrano il maggior aumento, in termini assoluti, nel biennio in esame sono i costi per servizi vari e, nell'ambito degli stessi, le spese bancarie - comprendenti anche le commissioni di gestione delle GPM - passate da € 486.522 nel 2009 ad € 634.010 con un aumento del 30,31%.

Alla determinazione del risultato degli esercizi in esame hanno concorso proventi ed oneri straordinari, nel novero dei quali meritano menzione, avuto riguardo al 2010, la sopravvenienza attiva (per € 1.922.615) riveniente dall'adeguamento (riduzione) del fondo svalutazione crediti esuberante, nonché, con riferimento ad entrambi gli esercizi, le sopravvenienze attive e passive rivenienti, rispettivamente da "maggiori contribuzioni integrative accertate negli anni precedenti" (per l'importo di € 282.511 nel 2010 e di € 310.677 nel 2011) e da "minore contributo integrativo anni precedenti (per l'importo rispettivo di €890.641 nel 2010 e di €62.852 nel 2011), le sopravvenienze attive per "sanzioni incassate di anni precedenti" e per "sanzioni incassate di anni precedenti già nel fondo accantonamento" (per l'importo, rispettivamente, di € 282.511 e di € 112.023, per il 2010, e di € 310.677 e di € 111.850 per il 2011) , nonché le sopravvenienze attive e passive rivenienti, rispettivamente, da minori e maggiori rivalutazioni per anni precedenti dei montanti contributivi, delle quali si è fatta menzione in tema di riconciliazione delle risultanze rispettive del conto economico e dello stato patrimoniale.

10. Il rendimento degli investimenti

I proventi finanziari, che rappresentano i rendimenti degli impieghi del patrimonio sono esposti nella seguente tabella.

Proventi finanziari	2009	2010	2011
interessi e premi sui titoli	4.655.512	5.139.816	4.982.521
interessi bancari e postali	427.948	215.635	236.087
utili da partecipazioni azionarie	307.766	256.631	284.523
plusvalenze su negoziazione titoli	4.712.555	6.041.934	3.019.862
scarti di emissione positivi	787.718	900.410	1.074.777
recupero valore titoli in portafoglio	1.634.774	190.099	234.330
arrotondamenti attivi	3	1	2
interessi ritardato pagamento ¹⁴⁸	350.962	316.963	265.221
Totale a)	12.877.238	13.061.489	10.097.323
Oneri finanziari			
minusvalenze su negoziazione titoli	386.909	1.029.361	902.556
scarti di emissione negativi	22.606	23.828	29.614
spese bancarie (incluse commissioni GPM)	486.522	528.052	634.010
minusvalenze valut. titoli art. 2426 c.c.	847.630	3.171.400	4.347.600
altri oneri finanziari	7	38	5
interessi su rimborso contributi	-	5.134	17.614
Totale b)	1.743.674	4.757.813	5.931.399
Oneri tributari			
Imposta sostitutiva D.Lgs 461/97	1.444.489	982.824	164.679
Imposta ex art. 26 D.P.R. 600/73	111.928	54.655	59.504
Totale c)	1.556.417	1.037.479	224.183
Totale d) (=b+c)	3.300.091	5.795.292	6.155.582
Rendimenti netti (a-d)	9.577.147	7.266.197	3.941.741

E' appena il caso di osservare che i rendimenti netti determinati con la tabella differiscono dai rendimenti calcolati dall'Ente nelle note integrative ai consuntivi in esame.¹⁴⁹

La differenza è dovuta alla circostanza che l'ENPAB, nel calcolare il rendimento

¹⁴⁸ La tabella, conformandosi allo schema di calcolo del rendimento netto adottato nelle note integrative, include fra i proventi finanziari, ai fini della determinazione del rendimento netto, anche gli interessi per ritardato pagamento.

Occorre, peraltro, osservare che gli interessi attivi di mora non costituiscono propriamente proventi di investimenti ma hanno, invece, una funzione compensativa e risarcitoria del danno subito dall'Ente che, appunto a causa del tardivo versamento di somme spettantegli, non ha potuto investirle.

¹⁴⁹ L'ENPAB che, come evidenziato nel precedente referto, aveva determinato in € 10.063.668, il rendimento netto annuo degli investimenti mobiliari per il 2009, ha, con riferimento agli esercizi in esame, quantificato detto rendimento in, rispettivamente, € 7.794.248 per il 2010 ed in € 4.575.750 per il 2011.

netto, ha omesso di considerare, nel novero degli oneri di gestione le "spese bancarie", comprensive delle commissioni GPM.¹⁵⁰

I rendimenti netti annui effettivamente conseguiti, derivanti dagli investimenti sono imputati, sino alla concorrenza dell'importo della rivalutazione, al tasso annuo di capitalizzazione,¹⁵¹ dei montanti contributivi, al fondo di previdenza per essere accreditati sui singoli conti individuali e, per l'eccedenza, al fondo di riserva.

Qualora, di converso, il rendimento annuo effettivo degli investimenti risulti inferiore alla variazione del PIL nominale accreditata ai singoli conti individuali, alla copertura della relativa differenza si provvede mediante prelievo dal Fondo di riserva e, in caso di insufficienza, dal Fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà alimentato dalla contribuzione integrativa, mentre, in caso di insufficienza dei predetti Fondi, gli accrediti ai singoli conti individuali non possono superare il tasso di rendimento netto annuo degli investimenti effettivamente conseguiti dalla gestione previdenziale.¹⁵²

Nella tabella seguente vengono posti a raffronto, avuto riguardo agli esercizi considerati, i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti dall'Ente per effetto degli investimenti mobiliari (ivi compresi gli impieghi in disponibilità liquide), con l'importo della rivalutazione, al tasso di capitalizzazione, (pari al 3,32010% nel 2009, al 1,7935% nel 2010 e all'1,6165% nel 2011), dei montanti contributivi.

DIFFERENZA RENDIMENTO EFFETTIVO /RIVALUTAZIONE CONTRIBUTIVA

(importi in unità di euro)

	2009	2010	2011
rendimento netto annuo effettivo	9.577.147	7.266.197	3.941.741
rivalutazione contributiva	7.402.955	4.451.768	4.401.228
Differenza	2.174.192	2.814.429	-459.487

Come già rilevato nella disamina dei fondi iscritti al patrimonio netto, il rendimento netto annuo conseguito nel 2010 è stato imputato al fondo per la previdenza, a titolo di rivalutazione dei contributi, per l'ammontare relativo alla rivalutazione stessa, mentre, per la differenza, è stato imputato ad incremento del fondo di riserva.

¹⁵⁰ Detti costi sono compresi nel conto economico fra i costi per servizi vari.

¹⁵¹ di cui all'art. 1, nono comma, L. 335/1995 ed all'art. 14, quarto comma del regolamento

¹⁵² art. 41 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

Lo stesso si è verificato nel 2011, evidentemente sul presupposto che il rendimento netto annuo¹⁵³ fosse superiore alla rivalutazione dei montanti contributivi, tant'è che la presunta eccedenza pari ad € 174.522 è stata accreditata al fondo di riserva.

Considerato, peraltro, che come evidenziato dalla tabella, il rendimento netto annuo relativo nel 2011 è stato effettivamente inferiore all'ammontare della rivalutazione contributiva, è evidente come non solo non vi fosse alcuna eccedenza da accreditare al fondo di riserva ma da quest'ultimo andasse prelevato l'importo necessario a coprire la differenza.

La tabella che segue evidenzia il rendimento percentuale del patrimonio investito.

RENDIMENTO NETTO ANNUO %			
	2009	2010	2011
rendimento netto annuo A)	9.577.147	7.266.197	3.941.741
consistenza media annua attività liquide B)	33.562.858	31.041.425	35.439.429
consistenza media annua attività finanziarie C)	209.487.077	248.883.309	276.206.600
TOTALE D) (=B + C)¹⁵⁴	243.049.935	279.924.734	311.646.029
rendimento netto annuo % (= A/D*100)	3,9404%	2,5957%	1,2648%

¹⁵³ calcolato dall'Ente senza tener conto delle spese bancarie e commissioni GPM.

¹⁵⁴ I dati relativi alla consistenza media annua delle attività liquide e delle attività finanziarie, calcolate quale media aritmetica delle rispettive consistenze medie trimestrali a loro volta calcolate quale semisomma delle consistenze ad inizio ed al termine di ciascun trimestre, sono indicati nelle tabelle di calcolo della "redditività della gestione mobiliare" trasmesse dall'Ente, atteso che la relazione sulla gestione relativa agli esercizi 2010 e 2011, così come anche il consuntivo 2009, non reca tali tabelle (l'ultimo consuntivo che era corredato da tale tabella è stato, infatti, il consuntivo relativo all'esercizio 2008; cfr., sul punto, il precedente riferimento di questa Corte pag. 54 nota 72).

E' appena il caso di osservare che il rendimento netto annuo quantificato nella tabella di cui al testo nella misura del 2,5957% per il 2010 e dell' 1,2648% per il 2011 differisce dal rendimento netto annuo quantificabile sulla base dei rendimenti indicati nelle suddette tabelle di calcolo della "redditività della gestione mobiliare" trasmesse dall'Ente, nella misura, rispettivamente, del 2,8014% (=7.841.948/ 279.924.734*100) (ed indicato dall'ENPAB nella stessa tabella in misura pari al 3%) per il 2010 e dell'1,4739 % (= 4.593.370/ 311.646.029*100) (ed indicato dall'ENPAB nel suddetto prospetto nella misura del 1,5% ed a pag. 100 della nota integrativa al consuntivo relativo al 2011 nella misura del 1,47%) per il 2011.

La differenza è dovuta non solo alla circostanza, già evidenziata nel testo, che l'ENPAB, nel calcolare il rendimento netto, ha ommesso di considerare, nel novero degli oneri, le spese bancarie comprensive delle commissioni GPM, allocate nel consuntivo fra i costi per servizi vari, ma anche al fatto che nelle suddette tabelle di calcolo della redditività della gestione mobiliare l'Ente non ha tenuto conto degli interessi (passivi) su "rimborso contributi", ancorché, da un lato, lo stesso Ente, nelle note integrative ai consuntivi relativi agli esercizi 2010 (cfr. pag. 91) e 2011 (cfr. pag. 101), abbia preso in considerazione gli interessi predetti in sede di calcolo del rendimento netto annuo ai fini della quantificazione dell'accantonamento al fondo di riserva, ed ancorché nella stessa tabella di calcolo della redditività abbia preso in considerazione gli interessi (attivi) per "ritardato pagamento".

Avuto riguardo alla tabella di calcolo della redditività relativa all'esercizio 2010, la stessa reca inoltre un ammontare di redditi da interessi, utili e partecipazioni relativi alle attività finanziarie superiore di € 42.530 all'importo indicato per gli stessi titoli, nella nota integrativa al relativo consuntivo (pag. 91).

La tabella seguente pone a confronto il tasso annuo di capitalizzazione ex art. 1, nono comma, L. 335/1995 con il rendimento effettivo netto conseguito dall'Ente.

	2009	2010	2011
tasso di capitalizzazione	3,3201%	1,7935	1,6165
rendimento netto effettivo	3,9404%	2,5957	1,2648

Come risulta dalle surriportate tabelle:

- nell'esercizio 2010, il rendimento effettivo annuo conseguito è stato superiore, in termini assoluti, alla rivalutazione dei montanti contributivi e, in termini percentuali, al relativo tasso di capitalizzazione;
- nell'esercizio 2011 l'Ente è riuscito a coprire solo in parte (ed esattamente, in ragione dell'89,56%) la rivalutazione dei montanti contributivi con il rendimento dei propri investimenti.

Occorre, inoltre, evidenziare come il risultato della gestione dell'attività finanziarie e della liquidità relativo al 2011 sarebbe stato negativo ove l'Ente non si fosse avvalso della facoltà di cui all'art. 15, comma 13 del d.l. 185/2008, che ha comportato la mancata contabilizzazione di perdite per l'importo per € 4.360.647, e cioè per un ammontare superiore al rendimento effettivo netto, come innanzi determinato, in € 3.941.741, sulla base delle risultanze contabili.

Infatti, ove fossero state contabilizzate anche le suddette minusvalenze da valutazione, rimaste, in virtù dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 15, comma 13 del d.l. 185/2008, allo stato latente, l'ammontare complessivo delle minusvalenze da valutazione sarebbe stato, nel 2011, pari all'importo di € 8.708.247, che, in uno agli altri oneri finanziari ed agli oneri tributari, non solo avrebbe assorbito integralmente i proventi finanziari ma avrebbe evidenziato una perdita di € 418.906, per cui alla rivalutazione dei montanti contributivi avrebbe dovuto farsi fronte integralmente con il prelievo del relativo ammontare dal fondo di riserva.

Sicché viepiù urgente, alla luce delle suesposte considerazioni, si palesa l'esigenza di un'attenta riflessione in ordine ai criteri cui le politiche di investimento dell'ENPAB devono conformarsi per assolvere nel modo più opportuno alla loro funzione, nel quadro delle finalità istituzionali dell'Ente.

11. Il bilancio tecnico

In conformità alla previsione di cui all'art. 2, secondo comma, del D.Lgs. 509/1994 (applicabile all'ENPAB a termini dell'art.6, settimo comma, D.Lgs. 103/1996), lo Statuto dell'Ente¹⁵⁵ dispone che la gestione economico-finanziaria dell'Ente debba costantemente mirare ad assicurare il principio di equilibrio del bilancio coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico che, con periodicità almeno triennale, deve essere predisposto e deliberato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'esame del Collegio dei Sindaci ed all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale.

La redazione del bilancio tecnico attuariale è finalizzata alla individuazione delle condizioni di equilibrio della gestione previdenziale, e, pertanto della sua sostenibilità finanziaria che, secondo l'originaria formulazione dell'art. 3, dodicesimo comma, della L. 335/1995, doveva ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni e che, a seguito delle modifiche apportate alla suddetta norma dal comma 763 della L. 296/2006, deve aver riguardo ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni.

La disposizione da ultimo menzionata ha demandato la determinazione dei criteri di redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria ad un decreto, quindi emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 29.11.2007, a termini del quale, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 763 della citata legge n.296/2006, "è opportuno che il bilancio tecnico sviluppi, per un migliore andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezione dei dati su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente alla data di elaborazione".

Il cit. D.I. ha previsto che il bilancio tecnico debba essere redatto sulla base dei criteri e parametri standard elencati nello stesso decreto, prevedendo, peraltro che l'Ente possa derogarvi, qualora presenti elementi di specificità che rendano il loro utilizzo non prudenziale o non appropriato, fermo restando l'obbligo di fornire, in allegato al bilancio, una proiezione delle poste di bilancio effettuata sulla base dei parametro standard.

¹⁵⁵ artt. 7, primo comma, lett. g), 10, primo comma, lett. d) e 19, quinto e sesto.

A termini dell'art. 19, undicesimo comma. dello Statuto, il bilancio tecnico deve essere trasmesso, in uno al bilancio dell'esercizio nel corso del quale è stato predisposto e depositato, ai Ministeri vigilanti.

Come già evidenziato nel precedente referto, nell'ottobre 2010 è stato predisposto il bilancio tecnico al 31.12.2009, recante proiezioni riferite al cinquantennio 2010/2059, in due versioni, comprendente, cioè, sia un bilancio tecnico specifico redatto tenendo conto della peculiarità della categoria mediante l'utilizzo di rilevazioni tratte da esperienze sulla popolazione dei biologi, sia un bilancio tecnico standard, redatto seguendo le indicazioni del D.I. del 28.11.2007.

Il suddetto bilancio tecnico, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2010 ed approvato dal C.I.G. con delibera n. 7 del 24 novembre 2010, evidenzia saldi previdenziali costantemente positivi sino al 2035, secondo l'ipotesi standard, e sino al 2038, secondo l'ipotesi specifica, sicché il primo anno in cui, secondo le relative previsioni, la differenza fra le entrate contributive e le prestazioni pensionistiche dovrebbe risultare negativa¹⁵⁶ per poi mantenersi tale sino al termine del cinquantennio in considerazione (2059) sarebbe, rispettivamente, il 2036, secondo l'ipotesi di standard ed il 2039 secondo l'ipotesi specifica.

In entrambe le versioni, poi, le previsioni in ordine al saldo di bilancio, che considera oltre le entrate e le prestazioni predette, anche i redditi patrimoniali, da un lato, e le spese di gestione, dall'altro, sono positive per l'intero cinquantennio, cui ha riguardo il bilancio tecnico, con conseguente costante incremento del patrimonio nell'arco temporale considerato.

In conformità alla previsione normativa di cui all'art. 6 del cit. D.I. del 29.11.2007, il suddetto bilancio tecnico al 31.12.2009, nella versione standard, reca, al fine della verifica dell'adeguatezza delle prestazioni, una tabella (tavola 6.5) dei tassi di sostituzione, e cioè del rapporto fra la pensione complessiva annua al momento del pensionamento e l'ultimo reddito percepito da iscritto attivo, calcolata avuto riguardo ad alcune figure tipo particolarmente significative di iscritti.

Le relative risultanze evidenziano che, ad esempio, al tasso di trasformazione in vigore nel 2010, il tasso di sostituzione del trattamento pensionistico di un soggetto: - che, nel 2009, avesse 60 anni, un'anzianità contributiva di 14 anni (fosse, cioè, i-

¹⁵⁶ In proposito, è appena il caso di osservare che vertendosi in ipotesi di gestione previdenziale contributiva a capitalizzazione non può, ovviamente, attribuirsi al saldo previdenziale il medesimo fondamentale rilievo che assume nei sistemi retributivi a ripartizione.

scritto dal 1996) ed un reddito di € 50.000 ed andasse in pensione nel 2014, all'età di 65 anni, con un'anzianità contributiva di 19 anni, sarebbe del 10,7 - 11,8% (rispettivamente al lordo ed al netto del prelievo fiscale);

- che, nel 2009 avesse 24 anni, un'anzianità contributiva di 1 anno (fosse, cioè, iscritto dallo stesso 2009) ed un reddito di € 20.000 ed andasse in pensione nel 2050, all'età di 65 anni, con un'anzianità contributiva di 42 anni, sarebbe del 22,2 - 23,7%;

- che, nel 2009, avesse 44 anni, un'anzianità contributiva di 14 anni (fosse, cioè, iscritto dal 1996), ed un reddito di € 30.000 ed andasse in pensione nel 2030, all'età di 65 anni, con un'anzianità contributiva di 35 anni, sarebbe del 19,5- 20,9%.¹⁵⁷

I surriportati esempi evidenziano come i profili di maggiore criticità per la gestione previdenziale dell'ENPAB, come più in generale per i sistemi contributivi a capitalizzazione, non sia l'equilibrio finanziario di lungo periodo, ma l'assoluta inadeguatezza delle pensioni.

Con nota del 16.12.2011 prot. n°5608, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'esito dell'esame del bilancio tecnico al 31.12.2009, ha ritenuto, d'intesa con il co-vigilante Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non sussistono elementi di criticità dal punto di vista della stabilità della gestione nel medio - lungo periodo e che peraltro, avuto riguardo al tasso di sostituzione, considerato che il livello delle prestazioni erogate è destinato a ridursi ulteriormente per effetto dell'applicazione, nel tempo, dei più aggiornati coefficienti di trasformazione, sia necessario che l'ENPAB metta in atto iniziative che tendano ad incrementare l'aliquota contributiva ordinaria ed incentivare il versamento, su base volontaria, di un'aliquota soggettiva più elevata rispetto a quella minima.

Le tabelle che seguono, estratte dalla relativa relazione, riportano le entrate, le uscite, i saldi e l'andamento della gestione secondo il bilancio tecnico al 31.12.2009, avuto riguardo, rispettivamente, all'ipotesi specifica ed all'ipotesi standard.

¹⁵⁷ Diversamente dall'analoga tabella di cui al precedente bilancio attuariale, la tabella contenuta nel bilancio tecnico al 31.12.2009 non specifica il reddito alla cessazione.

Tavola 5.1 Bilancio tecnico al 31.12.2009

IPOTESI SPECIFICA
(Importi in migliaia di euro)

ANNO	ENTRATE					USCITE				SALDO PREVIDENZIALE	SALDO	PATRIMONIO A FINE ANNO
	CONTRIBUTI			REDDITI PATRIMONIALI	TOTALE ENTRATE	PENSIONI	ALTRE PRESTAZIONI	SPESE DI GESTIONE	TOTALE USCITE			
	SOGGETTIVI	INTEGRATIVI	TOTALI									
2010	22.223	6.812	29.035	5.370	34.405	880	3	2.725	3.608	28.155	30.797	330.197
2011	23.393	7.104	30.497	7.393	37.890	1.444	5	2.842	4.291	29.053	33.599	363.796
2012	24.514	7.308	31.822	9.772	41.594	2.170	3	2.923	5.096	29.652	36.498	400.294
2013	25.759	7.525	33.284	12.551	45.835	2.906	3	3.010	5.919	30.378	39.916	440.210
2014	26.914	7.791	34.705	15.789	50.494	3.647	5	3.116	6.768	31.058	43.726	483.936
2015	28.114	8.080	36.194	19.551	55.745	4.461	4	3.232	7.697	31.733	48.048	531.984
2016	29.019	8.292	37.311	21.492	58.803	5.484	6	3.317	8.807	31.827	49.996	581.980
2017	29.863	8.415	38.278	23.512	61.790	6.672	7	3.366	10.045	31.606	51.745	633.725
2018	30.674	8.581	39.255	25.602	64.857	8.003	5	3.432	11.440	31.252	53.417	687.142
2019	31.559	8.789	40.348	27.761	68.109	9.368	7	3.516	12.891	30.980	55.218	742.360
2020	32.441	8.967	41.408	29.991	71.399	10.746	6	3.587	14.339	30.662	57.060	799.420
2021	33.362	9.212	42.574	32.297	74.871	12.133	7	3.685	15.825	30.441	59.046	858.466
2022	34.339	9.503	43.842	33.980	77.822	13.521	10	3.801	17.332	30.321	60.490	918.956
2023	35.276	9.758	45.034	35.624	80.658	15.039	8	3.903	18.950	29.995	61.708	980.664
2024	36.276	10.045	46.321	37.216	83.537	16.589	10	4.018	20.617	29.732	62.920	1.043.584
2025	37.213	10.269	47.482	38.753	86.235	18.335	19	4.108	22.462	29.147	63.773	1.107.357
2026	38.111	10.531	48.642	40.219	88.861	20.232	16	4.212	24.460	28.410	64.401	1.171.758
2027	38.998	10.708	49.606	42.558	92.164	22.418	18	4.285	26.719	27.188	65.445	1.237.203
2028	39.635	10.878	50.513	44.935	95.448	24.840	16	4.351	29.207	25.673	66.241	1.303.444
2029	40.388	11.076	51.464	47.341	98.805	27.489	20	4.430	31.939	23.975	66.866	1.370.310
2030	41.087	11.261	52.348	49.770	102.118	30.235	23	4.504	34.762	22.113	67.356	1.437.666
2031	41.810	11.444	53.254	52.216	105.470	33.086	32	4.578	37.696	20.168	67.774	1.505.440
2032	42.524	11.653	54.177	53.755	107.932	36.096	44	4.661	40.801	18.081	67.131	1.572.571
2033	43.220	11.802	55.022	55.189	110.211	39.412	50	4.721	44.183	15.610	66.028	1.638.599
2034	43.852	11.974	55.826	56.504	112.330	42.810	66	4.790	47.666	13.016	64.664	1.703.263
2035	44.533	12.157	56.690	57.692	114.382	46.205	85	4.863	51.153	10.485	63.229	1.766.492
2036	45.360	12.403	57.763	58.754	116.517	49.304	108	4.961	54.373	8.459	62.144	1.828.636
2037	45.981	12.591	58.572	60.820	119.392	52.904	150	5.036	58.090	5.668	61.302	1.889.938
2038	46.649	12.780	59.429	62.859	122.288	56.629	187	5.112	61.928	2.800	60.360	1.950.298
2039	47.274	12.930	60.204	64.867	125.071	60.547	223	5.172	65.942	-343	59.129	2.009.427
2040	47.794	13.003	60.797	66.834	127.631	64.920	287	5.201	70.408	-4.123	57.223	2.066.650
2041	48.332	13.115	61.447	68.737	130.184	69.364	322	5.246	74.932	-7.917	55.252	2.121.902
2042	49.058	13.293	62.351	70.574	132.925	73.493	338	5.317	79.148	-11.142	53.777	2.175.679
2043	49.785	13.471	63.256	72.363	135.619	77.701	366	5.388	83.455	-14.445	52.164	2.227.843
2044	50.583	13.682	64.265	74.098	138.363	81.821	368	5.473	87.662	-17.556	50.701	2.278.544
2045	51.402	13.895	65.297	75.784	141.081	86.001	396	5.558	91.955	-20.704	49.126	2.327.670
2046	52.390	14.163	66.553	77.418	143.971	89.873	400	5.665	95.938	-23.320	48.033	2.375.703
2047	53.442	14.466	67.908	79.016	146.924	93.644	415	5.786	99.845	-25.736	47.079	2.422.782
2048	54.684	14.846	69.530	80.582	150.112	96.908	383	5.938	103.229	-27.378	46.883	2.469.665
2049	56.093	15.285	71.378	82.141	153.519	99.718	359	6.114	106.191	-28.340	47.328	2.516.993
2050	57.569	15.741	73.310	83.715	157.025	102.339	353	6.296	108.988	-29.029	48.037	2.565.030
2051	59.063	16.197	75.260	85.313	160.573	104.951	350	6.479	111.780	-29.691	48.793	2.613.823
2052	60.572	16.650	77.222	88.001	165.223	107.366	347	6.660	114.373	-30.144	50.850	2.664.673
2053	62.064	17.096	79.160	90.800	169.960	109.656	345	6.838	116.839	-30.496	53.121	2.717.794
2054	63.525	17.542	81.067	93.719	174.786	111.887	350	7.017	119.254	-30.820	55.532	2.773.326
2055	64.925	17.980	82.905	96.766	179.671	114.089	371	7.192	121.652	-31.184	58.019	2.831.345
2056	66.269	18.417	84.686	99.946	184.632	116.246	375	7.367	123.988	-31.560	60.644	2.891.989
2057	67.520	18.840	86.360	102.087	188.447	118.424	391	7.536	126.351	-32.064	62.096	2.954.085
2058	68.701	19.261	87.962	104.279	192.241	120.630	399	7.704	128.733	-32.668	63.508	3.017.593
2059	69.786	19.662	89.448	106.521	195.969	122.784	412	7.865	131.061	-33.336	64.908	3.082.501

Tavola 6.1 Bilancio tecnico al 31.12.2009

IPOTESI STANDARD
(Importi migliaia di euro)

ANNO	ENTRATE					USCITE				SALDO PREVIDENZIALE	SALDO	PATRIMONIO A FINE ANNO
	CONTRIBUTI			REDDITI PATRIMONIALI	TOTALE ENTRATE	PENSIONI	ALTRE PRESTAZIONI	SPESE DI GESTIONE	TOTALE USCITE			
	SOGGETTIVI	INTEGRATIVI	TOTALI									
2010	21.275	6.553	27.828	5.370	33.198	871	4	2.621	3.496	26.957	29.702	329.102
2011	21.582	6.634	28.216	7.368	35.584	1.432	5	2.654	4.091	26.784	31.493	360.595
2012	21.793	6.681	28.474	9.686	38.160	2.164	3	2.672	4.839	26.310	33.321	393.916
2013	22.113	6.756	28.869	12.351	41.220	2.884	3	2.702	5.589	25.985	35.631	429.547
2014	22.466	6.841	29.307	15.407	44.714	3.613	5	2.736	6.354	25.694	38.360	467.907
2015	22.850	6.949	29.799	18.903	48.702	4.399	4	2.780	7.183	25.400	41.519	509.426
2016	23.174	7.022	30.196	20.581	50.777	5.392	5	2.809	8.206	24.804	42.571	551.997
2017	23.473	7.066	30.539	22.301	52.840	6.544	4	2.826	9.374	23.995	43.466	595.463
2018	23.781	7.143	30.924	24.057	54.981	7.824	7	2.857	10.688	23.100	44.293	639.756
2019	24.172	7.242	31.414	25.846	57.260	9.122	7	2.897	12.026	22.292	45.234	684.990
2020	24.571	7.342	31.913	27.674	59.587	10.429	8	2.937	13.374	21.484	46.213	731.203
2021	24.971	7.464	32.435	29.541	61.976	11.747	8	2.986	14.741	20.688	47.235	778.438
2022	25.442	7.608	33.050	30.813	63.863	13.029	11	3.043	16.083	20.021	47.780	826.218
2023	25.879	7.737	33.616	32.029	65.645	14.429	10	3.095	17.534	19.187	48.111	874.329
2024	26.363	7.875	34.238	33.181	67.419	15.858	13	3.150	19.021	18.380	48.398	922.727
2025	26.858	8.014	34.872	34.265	69.137	17.416	12	3.206	20.634	17.456	48.503	971.230
2026	27.341	8.147	35.488	35.275	70.763	19.111	15	3.259	22.385	16.377	48.378	1.019.608
2027	27.761	8.260	36.021	37.032	73.053	21.011	16	3.304	24.331	15.010	48.722	1.068.330
2028	28.179	8.370	36.549	38.802	75.351	23.095	16	3.348	26.459	13.454	48.892	1.117.222
2029	28.630	8.492	37.122	40.578	77.700	25.382	15	3.397	28.794	11.740	48.906	1.166.128
2030	29.094	8.618	37.712	42.354	80.066	27.708	22	3.447	31.177	10.004	48.889	1.215.017
2031	29.541	8.738	38.279	44.129	82.408	30.065	27	3.495	33.587	8.214	48.821	1.263.838
2032	29.986	8.855	38.841	45.128	83.969	32.539	42	3.542	36.123	6.302	47.846	1.311.684
2033	30.485	8.973	39.458	46.033	85.491	35.207	51	3.589	38.847	4.251	46.644	1.358.328
2034	30.978	9.108	40.086	46.839	86.925	37.849	64	3.643	41.556	2.237	45.369	1.403.697
2035	31.533	9.253	40.786	47.545	88.331	40.423	82	3.701	44.206	363	44.125	1.447.822
2036	32.213	9.444	41.657	48.155	89.812	42.656	95	3.778	46.529	-999	43.283	1.491.105
2037	32.851	9.623	42.474	49.594	92.068	45.213	133	3.849	49.195	-2.739	42.873	1.533.978
2038	33.590	9.834	43.424	51.020	94.444	47.779	165	3.934	51.878	-4.355	42.566	1.576.544
2039	34.340	10.049	44.389	52.436	96.825	50.520	199	4.020	54.739	-6.131	42.086	1.618.630
2040	35.139	10.275	45.414	53.836	99.250	53.491	245	4.110	57.846	-8.077	41.404	1.660.034
2041	36.018	10.529	46.547	55.213	101.760	56.485	281	4.212	60.978	-9.938	40.782	1.700.816
2042	37.024	10.820	47.844	56.569	104.413	59.118	309	4.328	63.755	-11.274	40.658	1.741.474
2043	38.108	11.133	49.241	57.921	107.162	61.700	327	4.453	66.480	-12.459	40.682	1.782.156
2044	39.249	11.465	50.714	59.275	109.989	64.163	369	4.586	69.118	-13.449	40.871	1.823.027
2045	40.446	11.814	52.260	60.634	112.894	66.675	402	4.726	71.803	-14.415	41.091	1.864.118
2046	41.697	12.175	53.872	62.001	115.873	69.035	407	4.870	74.312	-15.163	41.561	1.905.679
2047	42.995	12.555	55.550	63.383	118.935	71.339	438	5.022	76.799	-15.789	42.134	1.947.813
2048	44.328	12.944	57.272	64.784	122.056	73.378	417	5.178	78.973	-16.106	43.083	1.990.896
2049	45.703	13.345	59.048	66.217	125.265	75.139	408	5.338	80.885	-16.091	44.380	2.035.276
2050	47.112	13.757	60.869	67.693	128.562	76.843	419	5.503	82.765	-15.974	45.797	2.081.073
2051	48.566	14.181	62.747	69.216	131.963	78.478	412	5.672	84.562	-15.731	47.401	2.128.474
2052	50.070	14.621	64.691	71.661	136.352	80.046	421	5.848	86.315	-15.355	50.037	2.178.511
2053	51.619	15.073	66.692	74.234	140.926	81.548	428	6.029	88.005	-14.856	52.921	2.231.432
2054	53.217	15.539	68.756	76.948	145.704	82.955	442	6.216	89.613	-14.199	56.091	2.287.523
2055	54.874	16.023	70.897	79.816	150.713	84.334	451	6.409	91.194	-13.437	59.519	2.347.042
2056	56.588	16.524	73.112	82.851	155.963	85.745	463	6.610	92.818	-12.633	63.145	2.410.187
2057	58.355	17.040	75.395	85.080	160.475	87.186	480	6.816	94.482	-11.791	65.993	2.476.180
2058	60.179	17.572	77.751	87.409	165.160	88.645	487	7.029	96.161	-10.894	68.999	2.545.179
2059	62.059	18.121	80.180	89.845	170.025	90.119	518	7.248	97.885	-9.939	72.140	2.617.319

Più di recente, l'art.24, ventiquattresimo comma, del D.L. 06.12.2011 n. 201, conv. con modificazioni nella L.22.12.2011 n°214 (nel testo risultante a seguito delle modifiche apportatevi dall'art. 29, comma 16 – novies del D.L. 29.12.2011 n°216 conv. con mod. dalla L. 24.02.2012 n°14¹⁵⁸) in considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 509/1994 ed al D.Lgs. 103/1996, ha disposto che gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottino, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni e che le delibere in materia siano sottoposte, secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, all'approvazione dei Ministeri vigilanti che si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla relativa ricezione, disponendo, inoltre, che decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applichino, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni ¹⁵⁹ b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

La citata disposizione normativa, impone una verifica di carattere straordinario degli equilibri finanziari di lungo periodo, avuto riguardo all'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche e cioè al saldo previdenziale.¹⁶⁰

¹⁵⁸ L'art. 29, comma 16-novies, del D.L. 29.12.2011, n°216, conv. con modificazioni nella L.24.02.2012, n°14 ha disposto che al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 509/1994, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della L. 335/1995, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all'articolo 24 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come modificato dallo stesso decreto, all'alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del D.L. 201/2011, le parole: "30 giugno 2012", ovunque ricorrono, siano sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012".

¹⁵⁹ La richiamata disposizione di cui al secondo comma dell'art. 24 D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. La previsione di cui al comb. disp, di cui all'art. 24, secondo e ventiquattresimo comma lett. a), del D.L.201/2011 è evidentemente priva di rilievo avuto riguardo all'ENPAB, atteso che le relative pensioni sono già integralmente liquidate secondo il sistema contributivo.

¹⁶⁰ Con circolare del 22 maggio 2012 (adottata in esito a Conferenza di servizi del 18.05. 2012), rilevato come la disposizione di cui all'art. 24, ventiquattresimo comma, del D.L. 201/2011 si innesti nel contesto delle norme che, a garanzia della stabilità degli enti previdenziali, prevedono la periodica redazione di bilanci attuariali, e richiamata la relativa disciplina nonché gli ordini del giorno che, in sede parlamentare, hanno impegnato il Governo a considerare, in termini di andamento tendenziale, l'equilibrio nei 50 anni e a ricercare soluzioni idonee a consentire alle casse di previdenza dei liberi professionisti di tener conto anche dei rendimenti reali dei patrimoni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel fornire agli enti interessati elementi di riferimento per la predisposizione dei bilanci tecnici, ha preso in considerazione, ai fini della verifica di cui all'art. 24, ventiquattresimo comma, del D.L. 201/2011, il tasso di redditività del patrimonio, ritenendo, peraltro come, in considerazione dell'attuale situazione dei mercati finanziari e della bassa redditività degli investimenti conseguita negli ultimi anni, lo stesso non possa essere posto in misura superiore all'1%

In ottemperanza alle suddetta disposizione normativa di cui all'art. 24, comma 24, del D.L. 201/2011, l'Ente, con delibera del C.I.G. del 26 settembre 2012 ha adottato il bilancio tecnico straordinario al 31 dicembre 2011, elaborato in un'unica versione "standard", dall' attuario all'uopo incaricato.¹⁶¹

Secondo il suddetto bilancio tecnico straordinario, il saldo previdenziale positivo sino al 2046, diverrebbe, per la prima volta negativo nel 2047, mantenendosi tale nei successivi cinque anni, mentre sarebbe nuovamente positivo dal 2053 sino al termine del cinquantennio in considerazione (2061).¹⁶²

Di converso, il saldo di bilancio sarebbe costantemente positivo per tutto la durata del cinquantennio, con conseguente progressivo incremento del patrimonio netto.

Con riferimento al suddetto bilancio tecnico straordinario al 31.12.2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato, con nota del 09.11.2012, l'esito positivo della verifica della sostenibilità della gestione previdenziale, ai sensi dell'art. 24, ventiquattresimo comma, del D.L. 201/2011 evidenziando, peraltro, con successiva nota del 29.01.2013, l'assenza dei tassi di sostituzione ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni erogate.

La tabella che segue, estratta dalla relativa relazione, riporta le entrate, le uscite, i saldi e l'andamento della gestione secondo il bilancio tecnico straordinario al 31.12.2011.

in termini reali, ed ha rilevato come la verifica dell' equilibrio fra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici "terrà conto dell'andamento tendenziale nel periodo di riferimento, ponendo eventuali disavanzi annuali, comunque di natura contingente e di durata limitata, essere compensati attraverso il ricorso ai rendimenti annuali del patrimonio".

Con successiva nota del 18 giugno 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha individuato i parametri per la redazione del bilancio tecnico, avuto riguardo alle variabili macroeconomiche di riferimento per le proiezioni attuariali.

¹⁶¹ con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 luglio 2012.

¹⁶² In proposito, la relazione al bilancio tecnico straordinario al 31.12.2011 sottolinea come, "in un sistema a capitalizzazione con prestazioni a contribuzione definita, quale quello dell' ENPAB", i saldi previdenziali possano "risultare negativi anche se il trattamento è in equilibrio tecnico - finanziario" in quanto "il patrimonio accumulato nel periodo iniziale a copertura dei montanti individuali deve necessariamente essere utilizzato in seguito per il pagamento delle prestazioni che, invece, non devono essere supportate dai contributi degli attivi vigenti" per cui "tale indicatore, come anche il rapporto tra saldo previdenziale e redditi, è significativo solo nel caso di sistemi finanziari di gestione che contengono una significativa quota di ripartizione".

Bilancio tecnico al 31.12.2011

(Importi in migliaia di euro)

ANNO	PATRIMONIO A INIZIO ANNO	ENTRATE					USCITE				SALDO PREVIDENZIALE	SALDO	PATRIMONIO A FINE ANNO
		SOGGETTIVI	INTEGRATIVI	TOTALI	REDDITI PATRIMONIALI	TOTALE ENTRATE	PENSIONI	ALTRE PRESTAZIONI	SPESE DI GESTIONE	TOTALE USCITE			
2012	363.684	22.242	6.715	28.957	9.092	38.049	2.414	42	3.558	5.844	26.513	32.206	395.890
2013	395.890	21.919	6.579	28.498	9.897	38.395	3.806	8	3.290	7.104	24.692	32.206	427.181
2014	427.181	22.002	6.586	28.588	10.680	39.268	4.819	25	3.293	8.137	23.760	31.131	458.212
2015	458.212	22.238	6.648	28.886	11.458	40.344	5.584	12	3.324	8.920	23.302	31.424	489.736
2016	489.736	22.545	6.722	29.267	14.692	43.959	6.502	12	3.361	9.875	22.765	34.084	523.820
2017	523.820	22.936	6.811	29.747	15.715	45.462	7.556	12	3.406	10.974	22.191	34.489	558.309
2018	558.309	23.474	6.933	30.407	17.796	48.203	8.678	12	3.467	12.157	21.629	34.900	593.208
2019	593.208	23.864	7.070	30.934	17.796	48.730	9.824	12	3.535	13.371	21.110	35.359	628.567
2020	628.567	24.404	7.217	31.621	18.857	50.478	10.980	16	3.609	14.695	20.611	35.874	664.441
2021	664.441	24.908	7.359	32.267	19.933	52.200	12.145	16	3.680	16.041	20.122	36.360	700.800
2022	700.800	25.611	7.562	33.173	21.024	54.197	13.250	20	3.781	17.051	19.923	37.146	737.946
2023	737.946	26.310	7.760	34.070	22.138	56.208	14.455	19	3.880	18.354	19.615	37.854	775.800
2024	775.800	27.045	7.969	35.014	23.274	58.288	15.706	20	3.985	19.711	19.308	38.578	814.378
2025	814.378	27.826	8.188	36.014	24.431	60.445	17.055	23	4.094	21.172	18.959	39.273	853.651
2026	853.651	28.607	8.402	37.009	25.610	62.619	18.486	27	4.201	22.714	18.523	39.905	893.556
2027	893.556	29.380	8.611	37.991	26.807	64.798	19.988	34	4.306	24.426	17.903	40.373	933.928
2028	933.928	30.206	8.842	39.048	28.018	67.066	21.798	39	4.421	26.248	17.250	40.818	974.746
2029	974.746	31.111	9.096	40.207	29.242	69.449	23.625	29	4.548	28.202	16.582	41.247	1.015.993
2030	1.015.993	32.047	9.360	41.407	30.480	71.887	25.552	38	4.680	30.270	15.855	41.617	1.057.610
2031	1.057.610	32.739	9.549	42.288	31.728	74.016	27.687	43	4.775	32.505	14.601	41.512	1.099.122
2032	1.099.122	33.606	9.795	43.401	32.974	76.375	29.815	46	4.898	34.759	13.586	41.617	1.140.738
2033	1.140.738	34.514	10.049	44.563	34.222	78.781	32.209	51	5.023	37.283	12.350	41.499	1.182.257
2034	1.182.257	35.437	10.310	45.747	35.467	81.214	34.765	77	5.155	39.815	11.164	41.399	1.223.656
2035	1.223.656	36.465	10.591	47.056	36.709	83.765	36.872	91	5.296	42.259	10.184	41.507	1.265.142
2036	1.265.142	37.562	10.907	48.470	37.954	86.424	39.114	111	5.454	44.344	9.691	42.081	1.307.223
2037	1.307.223	38.681	11.229	49.910	39.217	89.127	41.111	151	5.615	46.880	8.796	42.248	1.349.470
2038	1.349.470	39.912	11.585	51.497	40.484	91.981	43.510	173	5.795	49.476	7.987	42.506	1.391.976
2039	1.391.976	41.185	11.951	53.136	41.759	94.895	46.053	197	5.976	52.226	7.083	42.670	1.434.645
2040	1.434.645	42.529	12.338	54.867	43.039	97.906	48.907	268	6.169	55.344	5.960	42.707	1.477.207
2041	1.477.207	43.784	12.701	56.485	44.316	100.801	51.828	399	6.351	58.478	4.637	42.724	1.519.531
2042	1.519.531	45.161	13.099	58.260	45.586	103.846	54.503	340	6.550	61.392	3.758	42.455	1.561.985
2043	1.561.985	46.638	13.527	60.165	46.860	107.025	57.213	396	6.764	64.373	2.952	42.653	1.604.638
2044	1.604.638	48.163	13.969	62.132	48.139	110.271	59.931	422	6.985	67.338	2.201	42.934	1.647.574
2045	1.647.574	49.782	14.438	64.220	49.427	113.647	62.860	534	7.219	70.356	1.360	43.091	1.690.662
2046	1.690.662	51.437	14.918	66.355	50.720	117.075	65.828	534	7.459	73.421	527	43.222	1.733.916
2047	1.733.916	53.143	15.411	68.554	52.017	120.571	68.870	574	7.706	76.150	216	43.422	1.777.328
2048	1.777.328	54.905	15.922	70.827	53.320	124.147	71.698	553	7.961	80.122	781	44.025	1.821.363
2049	1.821.363	56.704	16.444	73.148	54.641	127.789	74.181	568	8.222	83.941	-1.003	44.848	1.866.211
2050	1.866.211	58.543	16.977	75.520	55.986	131.506	76.614	581	8.489	88.684	-1.094	45.823	1.912.033
2051	1.912.033	60.609	17.594	78.203	57.361	135.624	79.019	583	8.797	93.928	7	46.225	1.959.258
2052	1.959.258	62.811	18.215	81.026	58.778	139.804	81.482	594	9.108	99.745	-426	46.651	2.007.909
2053	2.007.909	65.028	18.858	83.886	60.237	144.123	83.879	620	9.429	106.745	620	47.085	2.057.404
2054	2.057.404	67.323	19.524	86.847	61.743	148.590	86.363	620	9.762	114.141	1.515	47.519	2.107.929
2055	2.107.929	69.700	20.213	89.913	63.298	153.211	88.878	654	10.107	122.122	484	48.011	2.159.444
2056	2.159.444	72.159	20.926	93.085	64.905	157.990	91.393	671	10.463	130.527	1.035	48.511	2.212.511
2057	2.212.511	74.707	21.665	96.372	66.569	162.941	94.007	694	10.833	139.534	2.365	49.061	2.267.182
2058	2.267.182	77.344	22.430	99.774	68.291	168.065	96.620	720	11.215	149.189	3.154	49.661	2.323.497
2059	2.323.497	80.074	23.225	103.299	70.077	173.373	99.373	744	11.611	159.594	3.939	50.311	2.381.553
2060	2.381.553	82.902	24.042	107.944	71.927	178.871	102.141	779	12.021	170.941	4.803	51.061	2.441.483
2061	2.441.483	85.829	24.890	110.719	73.844	184.563	105.057	814	12.445	183.516	5.662	51.911	2.502.736

12. Conclusioni

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) è stato istituito, come fondazione, ai sensi del D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 luglio 1997, di approvazione dello statuto e del regolamento dell'Ente.

L'Ente che, nel corso del 2010 ha adottato il regolamento di assistenza, ha, più di recente, apportato numerose modifiche allo Statuto, al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza ed al regolamento di contabilità.

Le modifiche al regolamento di contabilità, che non hanno trovato applicazione, *ratione temporis*, con riferimento ai consuntivi in esame, potranno ovviare ad alcune delle criticità che, già evidenziate con il precedente referto, con riferimento ai consuntivi relativi agli esercizi 2007- 2009, si sono ripresentate con riferimento ai consuntivi relativi agli esercizi in esame, in particolare per quanto attiene all'imputazione al patrimonio netto di fondi che dovrebbero essere collocati nel passivo patrimoniale.

Si è inoltre evidenziato come non tutte le componenti positive e negative di reddito confluiscono nel conto economico, essendovene alcune imputate, omisso medio, ai fondi dello stato patrimoniale, come ciò comporti che le risultanze rispettive del conto economico e dello stato patrimoniale non si raccordano agevolmente, e come dette criticità siano suscettibili di pregiudicare l'idoneità dei detti documenti contabili a rappresentare con chiarezza la situazione patrimoniale dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio.

Con le conseguenti riserve, sotto i profili innanzi evidenziati, in ordine alle relative risultanze, si osserva come i consuntivi dell'Ente nazionale di previdenza a favore dei biologi evidenzino, con riferimento agli esercizi in esame, risultati economici positivi nonché il costante incremento, nel biennio considerato, del patrimonio netto.

	2009	2010	2011
UTILE DI ESERCIZIO	4.736.077	5.183.765	3.705.513
PATRIMONIO NETTO	299.469.160	332.707.532	363.684.207

Non tutte le voci di costo risultano contenute entro i limiti dei relativi stanziamenti di cui ai bilanci di previsione, cui deve annettersi, in parte qua, efficacia autorizzatoria, ciò che evidenzia la necessità di una maggiore attenzione ai profili programmatori della gestione.

Il risultato netto relativo alla gestione del patrimonio dell'Ente che, nel 2010, è stato positivo e superiore alla rivalutazione dei montanti contributivi, nel 2011, pur positivo, alla stregua delle risultanze contabili, è stato inferiore all'ammontare della rivalutazione dei montanti contributivi e sarebbe stato addirittura negativo se l'Ente non si fosse avvalso della facoltà di cui all'art. 15, tredicesimo comma, D.L. 185/2008 di non contabilizzare parte delle perdite su titoli, ciò che dovrebbe indurre ad una un'attenta riflessione in ordine ai criteri cui le politiche di investimento dell'ENPAB devono conformarsi per assolvere nel modo più opportuno la loro funzione, nel quadro delle finalità istituzionali dell'Ente, avuto riguardo in particolare alla necessità di adozione di strategie di investimento ispirate all'esigenza di garantire, in ogni caso, la conservazione del capitale investito, e, pertanto, di minimizzare il rischio di perdite connesse alla volatilità dei mercati finanziari.

La disamina dei bilanci tecnici dell'ENPAB non evidenzia criticità nell'equilibrio gestionale di lungo periodo ma ne evidenzia sotto il profilo dell'adeguatezza delle prestazioni, stante l'esiguità - secondo le proiezioni attuariali - del tasso di sostituzione, che, peraltro, dovrebbe aumentare, nel tempo, per effetto dell'incremento dei montanti contributivi conseguente alle modifiche recentemente apportate al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza con le quali è stato disposto, da un lato, il progressivo aumento del contributo soggettivo, in ragione dell'1% all'anno sino al raggiungimento del 15% e, dall'altro, l'aumento del contributo integrativo dal 2 al 4 per cento e la destinazione dell'aumento stesso ad incremento dei montanti contributivi.